

197.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROSSI

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                    | PAG.                                                                               |                                                                           | PAG.       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Disegni di legge</b> ( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . .                                                                                                                                                           | 9786                                                                               | CALASSO . . . . .                                                         | 9774, 9776 |
| <b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):                                                                                                                                                           |                                                                                    | MARRAS . . . . .                                                          | 9778, 9780 |
| Norme in materia di contratti agrari (1427); BIGNARDI ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria (1287); NOVELLA ed altri: Istituzione degli enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari (309). | 9733                                                                               | TROMBETTA . . . . .                                                       | 9781       |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                                                                                                                                               | 9733, 9753, 9756, 9772                                                             | <b>Proposte di legge</b> ( <i>Approvazione in Commissione</i> ) . . . . . | 9786       |
| LEOPARDI DITTAIUTI . . . . .                                                                                                                                                                                                       | 9734, 9759, 9776                                                                   | <b>Interrogazioni e interpellanze</b> ( <i>Annunzio</i> ):                |            |
| FERRARI AGGRADI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .                                                                                                                                                        | 9734, 9738, 9744, 9748, 9755, 9765, 9771, 9772, 9775, 9779, 9784, 9786             | PRESIDENTE . . . . .                                                      | 9786       |
| PUCCI EMILIO. . . . .                                                                                                                                                                                                              | 9735, 9760                                                                         | TOGNONI . . . . .                                                         | 9786       |
| BONEA . . . . .                                                                                                                                                                                                                    | 9736, 9754, 9779                                                                   | SCAGLIA, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .                      | 9786       |
| BIGNARDI, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .                                                                                                                                                                                   | 9738, 9740, 9744, 9746, 9761, 9766, 9771, 9773, 9776, 9777, 9779, 9784, 9785, 9786 | <b>Ordine del giorno della seduta di domani:</b>                          |            |
| AVOLIO. . . . .                                                                                                                                                                                                                    | 9739, 9740, 9745, 9783, 9784                                                       | PRESIDENTE . . . . .                                                      | 9786, 9787 |
| SERENI . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | 9739, 9741, 9743, 9745, 9746                                                       | TOGNONI . . . . .                                                         | 9787       |
| COLOMBO RENATO, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .                                                                                                                                                                       | 9742, 9748, 9755, 9758, 9764, 9771, 9775, 9779, 9783, 9785                         |                                                                           |            |
| CRUCIANI . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 9746, 9759, 9761, 9766, 9771, 9772, 9776, 9778, 9783, 9784                         |                                                                           |            |
| MAGNO . . . . .                                                                                                                                                                                                                    | 9747, 9749                                                                         |                                                                           |            |
| DELFINO . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 9749, 9753, 9754, 9756, 9780                                                       |                                                                           |            |
| CACCIATORE. . . . .                                                                                                                                                                                                                | 9750, 9758, 9768, 9772, 9773, 9776, 9785                                           |                                                                           |            |
| SANTAGATI . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 9751, 9758                                                                         |                                                                           |            |
| CANNIZZO . . . . .                                                                                                                                                                                                                 | 9753, 9756, 9757, 9767                                                             |                                                                           |            |
| FRANCHI . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 9756                                                                               |                                                                           |            |
| SPONZIELLO, <i>Relatore di minoranza</i> . . . . .                                                                                                                                                                                 | 9759                                                                               |                                                                           |            |
| FIUMANÒ . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 9761, 9766                                                                         |                                                                           |            |
| MICELI . . . . .                                                                                                                                                                                                                   | 9762, 9767, 9772                                                                   |                                                                           |            |
| VILLANI . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 9769, 9772                                                                         |                                                                           |            |
| GESSI NIVES . . . . .                                                                                                                                                                                                              | 9773, 9776                                                                         |                                                                           |            |

## La seduta comincia alle 16.

PASSONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
**Norme in materia di contratti agrari (1427); e delle proposte di legge Bignardi ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria (1287), e Novella ed altri: Istituzione degli enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari (309).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di contratti agrari e delle proposte di legge Bignardi ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria, e Novella ed altri: Istituzione degli enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari.

Come la Camera ricorda, stamane è stato approvato l'articolo 7.

Si dia lettura dell'articolo 8.

PASSONI, *Segretario*, legge:

« Il mezzadro può eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell'ordinamento produttivo, quando il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilità per la produzione e proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda ed allo sviluppo della zona.

Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contributi e le altre agevolazioni statali previste dalle leggi in vigore.

Il mezzadro ha diritto ad una indennità corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per eseguire le innovazioni di cui al primo comma, detratti gli eventuali contributi pubblici. Il pagamento dell'indennità deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sopprimere questo articolo.

LEOPARDI DITTAIUTI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPARDI DITTAIUTI. L'articolo 8 è uno degli articoli cardine del disegno di legge, uno di quegli articoli che veramente innovano e mutano completamente, dalle sue fondamenta, nella sua intima essenza e nella sua natura il rapporto mezzadrile. Esso prevede la possibilità, anzi concede il diritto al mezzadro di apportare innovazioni all'ordinamento produttivo dell'azienda, anche se il concedente vi si opponga, su parere dello ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

L'articolo 8 si inquadra nello spirito eversivo di tutto il disegno di legge, pur essendo in contraddizione con alcune disposizioni che noi abbiamo criticato in precedenza. Abbiamo visto infatti che, all'articolo 6, è previsto che il mezzadro collabori con il concedente nella direzione dell'impresa.

Noi abbiamo presentato emendamenti a quell'articolo, lo abbiamo discusso, infine la maggioranza lo ha approvato. Ma questo principio di collaborazione affermato dall'articolo 6 viene poi immediatamente superato e contraddetto dai successivi articoli 7 e 8.

Mentre l'articolo 6 dovrebbe ovviare, almeno nello spirito del legislatore e da quanto lo stesso relatore ci ha dichiarato, al pericolo di una supremazia del concedente in merito alla conduzione dell'azienda, gli articoli 7 e 8 attribuiscono un'assoluta preponderanza alla volontà del mezzadro.

Abbiamo lungamente dibattuto stamattina l'articolo 7 e gli emendamenti che noi vi abbiamo presentato. L'onorevole ministro, come di consueto in tutto questo dibattito, non ci ha onorato di una replica. Ha risposto alle argomentazioni del Movimento sociale italiano e a quelle del partito comunista, ma non alle nostre; il che, del resto, ha fatto anche per gli altri articoli ed emendamenti.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ella non può affermare questo.

LEOPARDI DITTAIUTI. Ella questa mattina si è riferito all'intervento dell'onorevole Goehring sostenendo una insospettata competenza del nostro collega in materia agricola. Ma sugli emendamenti che noi abbiamo presentato non ci ha dato risposta.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho espresso la mia alta stima all'onorevole Goehring perché veramente la merita. Ma ella non può dire cose non vere.

LEOPARDI DITTAIUTI. Io ho affermato che sulle argomentazioni dell'onorevole Goehring ella non ha fornito una replica, come non l'ha fornita alle altre argomentazioni del mio gruppo. Nei nostri emendamenti soppressivi, integrativi, sostitutivi, abbiamo addotto argomenti che riteniamo potevano esser degni di una replica o di una qualche considerazione, che non hanno avuto.

Ma, riprendendo la mia illustrazione, io ritengo che il contenuto dell'articolo 8 così come quello dell'articolo 7, contraddice apertamente all'articolo 6, specie nel principio di collaborazione che dovrebbe essere presente sia in chi dirige l'impresa sia in chi coltiva il podere. Noi vediamo invece che, all'articolo 8, si attribuisce al mezzadro il diritto di portare innovazioni all'ordinamento produttivo dell'azienda ed alla conduzione del podere anche senza il consenso del concedente, anche se il concedente vi si opponga. E questo il secondo articolo del disegno di legge nel quale si ribadisce il diritto del mezzadro di prendere iniziative anche contro la volontà del concedente. E in ambedue i casi la volontà del concedente, non soltanto è semplicemente trascurata, ma si ribadisce il principio secondo il quale il mezzadro può pren-

dere iniziative « anche se il concedente vi si opponga », come dice l'articolo 8, « senza il consenso del concedente », come dice l'articolo 7.

Ripeto quindi quello che ho detto stamattina a proposito dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 7: e cioè che questo ripetere frasi come: « senza il consenso del concedente », « anche se il concedente vi si opponga » dimostra tra l'altro una scarsa sensibilità giuridica da parte dei proponenti.

Ora chiediamoci se sia veramente necessario attribuire al mezzadro il diritto di portare innovazioni contro la volontà del concedente. Chiediamoci se meritano gli imprenditori, i concedenti a mezzadria questa manifestazione di aperta sfiducia da parte del legislatore nei loro confronti. Chiediamoci se sono veramente le aziende a mezzadria in condizioni tali da aver bisogno di questo apporto direttivo, di questa iniziativa del mezzadro; forse i concedenti hanno dimostrato la incapacità o la mancanza di volontà per far progredire la loro azienda? Noi crediamo di no. L'abbiamo detto, ridetto, documentato in sede di discussione generale, in sede di discussione degli articoli; lo ripetiamo anche ora: noi riteniamo che con questo articolo si tocchi non solo il principio della direzione dell'azienda, ma addirittura il diritto di proprietà. Con esso infatti è previsto che il mezzadro, socio prestatore d'opera del contratto mezzadrile, possa apportare, contro la volontà del concedente innovazioni nell'ordinamento produttivo, possa affrontare determinate spese nell'ambito aziendale, l'onere delle quali dovrà poi essere sostenuto dal socio concedente che era contrario. Credo che questo sia un principio completamente nuovo, in contrasto con quello che è il criterio base di qualsiasi rapporto associativo, dal più evoluto al più embrionale; in pratica, dal momento che si stabilisce che uno dei due soci possa decidere di affrontare determinate spese o di apportare innovazioni, anche senza il consenso dell'altro socio, riconosciamo a questo ultimo un unico diritto: quello di pagare le spese.

Ritengo veramente di non esagerare quando affermo che con questo articolo travalichiamo il problema specifico del contratto mezzadrile, travalichiamo anche i problemi del settore agricolo, per entrare in un campo molto più ampio, quello del diritto generale.

Ho illustrato brevemente il nostro emendamento, per quanto ben altra trattazione meriterebbe questo argomento che incide su principi importantissimi della nostra vita economica e sociale, dei quali gli onorevoli colle-

ghi, e in primo luogo l'onorevole ministro, hanno certamente piena cognizione.

PUCCI EMILIO. Chiedo di parlare sull'articolo 8.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

PUCCI EMILIO. In linea di massima ritengo che anche nei riguardi di questo articolo si possa dire quello che è istintivo dire in relazione a tutta la legge. Lo svolgimento di una qualsiasi attività è legato alla possibilità di un'intesa rapida e completa tra chi dirige un lavoro e chi lo esegue. L'articolo 8 invece, così come è concepito, sembra fatto apposta per ingenerare confusione, difficoltà e vertenze legali.

L'onorevole Leopardi Dittaiuti ha dottamente esposto le critiche di ordine generale a cui la formulazione dell'articolo 8 dà luogo. Perché, in pratica, tale norma può portare solo ad uno di questi due risultati. Da un lato il concedente potrà tentare di trovare un mezzo qualsiasi di persuasione nei confronti del mezzadro in modo da salvaguardare la produzione ed influenzare le decisioni del mezzadro stesso, nell'interesse, poi, di quest'ultimo, perché un dissidio tra mezzadro e concedente finisce inevitabilmente per danneggiare la produzione (non ricorderò tutto quanto è successo nelle campagne quando questo dissidio è arrivato a punte estreme: dalle viti tagliate agli animali lasciati morire di fame; comunque, instaurare nelle campagne un clima di dissidio mi sembra assolutamente pazzesco). Per altro non so in quali forme potrebbero estrinsecarsi tali tentativi di persuasione: potrebbe anche trattarsi in certi casi di forme di coercizione antipatiche, antisociali: e sortire questo effetto mi pare sia proprio il contrario di quello che il legislatore si propone. Comunque, al di fuori di questa via, non resta che il ricorso ai mezzi giudiziari.

Ora, ritengo che in un paese come l'Italia, dove la giustizia funziona con la lentezza che sappiamo, sia assolutamente ridicolo varare un'altra legge che quasi ad ogni passo richiede una decisione in campo legale.

Il disegno di legge si rivela così punitivo per la produzione, oltre ad essere socialmente e umanamente errato. È motivo continuo di meraviglia per me come questo Governo di centro-sinistra operi in maniera distruttiva non solo dal punto di vista economico, ma anche da quello sociale. Cioè si instaurano, con provvedimenti del genere, rapporti sociali che sono proprio il contrario di ciò che si è verificato per centinaia di anni in zone, come la Toscana, ove vige la mezzadria. In queste

zone della Toscana i rapporti in genere sono ancora improntati a cordialità, cordialità che torna a tutto vantaggio della produzione e delle forze di lavoro. (*Commenti a destra*).

In tutti i paesi liberi ed anche in molti paesi retti da varie forme di dittatura ci si sforza da parte del governo di operare per raggiungere un progresso continuo in ogni campo per aumentare la produzione. Ieri a Londra mi sono reso conto che i giornali inglesi che trattano della campagna elettorale e i due partiti in lizza — il laburista e il conservatore — concentrano i loro sforzi e la loro propaganda sul modo di portare avanti il paese e reciprocamente si accusano di avere ignorato la maniera di arrivare ad un progresso più rapido. Noi, invece, portiamo avanti leggi che sono distruttive. Io mi domando come l'Italia può, in un mondo che avanza continuamente, fare proprio il contrario. Da noi si deve punire l'imprenditore, che si pensa ormai sia elegante — scusate la parola — considerare un criminale. Gli imprenditori di qualunque settore dovrebbero rendersi conto che qui ormai la loro qualifica è considerata sinonimo di criminalità.

Ebbene, si deve punire l'imprenditore considerato criminale, si deve punire la produzione e si finisce con il punire, in ultima analisi, la forza di lavoro, così come stiamo vedendo. Ed il danno economico è evidente.

Io mi rendo conto che le ragioni politiche sono molto importanti e il Governo vuole arrivare all'immediata approvazione del disegno di legge, ma mi domando: vale la pena, per una fretta contingente, di correre il rischio di fare guasti di tanta portata?

Molti colleghi del partito di maggioranza a cui abbiamo esposto onestamente i nostri dubbi, dicono: bene, lasciate fare, successivamente vareremo leggine per correggere gli errori di oggi. Orbene, questo è un sistema pietoso! Come? Ci si accorge degli errori e ciononostante si continua ad andare avanti perché poi, tanto, si faranno « leggine » di correzione?

Si potrà dire che questa nostra battaglia è futile ed inutile, che stiamo perdendo tempo nella maniera più assoluta. Ebbene, io devo dire che credo ancora nella validità degli argomenti che rimangono. Se continueremo ad andare per questa strada, verrà il giorno del *redde rationem* (non dico una nuova Norimberga) e i punti di vista che abbiamo sostenuto rimarranno: e chi con tanta leggerezza ha alzato la mano per approvare gli articoli di questa legge distruttiva dell'agricoltura italiana potrà un giorno pentirsene.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il mezzadro non può eseguire, senza il consenso del concedente, innovazioni dell'ordinamento produttivo. È in sua facoltà chiedere il parere del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura sulla opportunità di attuare innovazioni che siano di sicura utilità per la produzione dell'azienda. A seguito di parere favorevole del capo dell'ispettorato dell'agricoltura il concedente procederà a tali innovazioni sempreché non abbia già elaborato un piano di altre innovazioni ».

Gli onorevoli Ferrari Riccardo, Leopardi Dittaiuti, Bignardi, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sopprimere, al primo comma, le parole: « anche se il concedente si opponga ».

Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura », con le parole: « un collegio arbitrale, composto di due tecnici designati dalle rispettive organizzazioni e presieduto dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

**BONEA.** Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BONEA.** Il primo nostro emendamento sostitutivo trova la sua più evidente ragione nelle prime espressioni dell'articolo 8 proposto dal Governo e dalla maggioranza. Nel testo del Senato, identico a quello del Governo e della Commissione, è detto: « Il mezzadro può eseguire, anche quando il concedente si opponga »; nel nostro testo invece è detto: « Il mezzadro non può eseguire senza il consenso del concedente ».

Basterebbe fare questo raffronto sul piano meramente grammaticale e poi dal senso grammaticale allargare o risalire, come dice

l'amico Goehring, al senso logico che hanno queste parole, per comprendere come nel testo dell'articolo 8 proposto dalla Commissione e dal Governo si dia facoltà al mezzadro di esplicitare un'attività di opposizione costituita e legittimata dall'articolo stesso nei confronti della volontà del concedente. Noi invece proponiamo di porre sullo stesso piano la volontà del mezzadro e quella del concedente.

Se infatti si vuole continuare a parlare di contratto associativo, di collaborazione, è evidente che non si può mai prendere come punto di partenza un elemento di contrasto. L'articolo 8 nella attuale redazione mostra il contrario di quello che si deve fare in un clima di collaborazione, di concorde volontà associativa. E' da pensare infatti che se il concedente si oppone ad una innovazione proposta dal mezzadro, è chiaro che non lo farà per fare un dispetto al mezzadro, poiché in tal caso andrebbe contro i suoi stessi interessi.

Né a me sembra si possa prendere per base l'uomo nei suoi atteggiamenti degenerativi; si deve invece considerare l'uomo *compos sui*. Se pertanto il concedente rifiuterà questa o quella proposta del mezzadro, egli avrà evidentemente le sue buone ragioni. Se il mezzadro può per legge agire in senso contrario significa che si vuole distruggere tanto il clima di collaborazione quanto quella costruttiva volontà associativa che è basilare rapporto di mezzadria.

Il relatore, nella sua ampia relazione, ha parlato di una legge che si volge più verso gli interessi degli agricoltori che dell'agricoltura. E' una forma che è stata usata anche in sede di Commissione: questa legge si rivolge agli agricoltori più che all'agricoltura. Bene, chi è l'agricoltore? Il mezzadro soltanto o non anche l'imprenditore, il concedente? Ora, se agricoltore è non solo il mezzadro, ma anche il concedente, la legge deve volgersi a tutelare gli interessi e dell'una e dell'altra parte. Non può consentirsi quindi che un articolo della legge stabilisca che una delle due parti può fare quel che vuole anche se l'altra non voglia.

GOEHRING. E' il patto leonino.

BONEA. E' il patto leonino, è la volontà della legge che s'impone alla volontà del singolo, che schiaccia ed annulla la volontà del singolo; che è forma propria di quegli ordinamenti statuali che non poggiano sul rispetto della libertà e della democrazia.

Questa legge non produrrà gli effetti sperati nell'agricoltura (e questo è stato detto tanto dai comunisti, quanto dai socialproletari, quanto dalla nostra parte); essa infirma

in sostanza l'atmosfera di libertà e di democrazia nella quale la vita dell'agricoltura e degli agricoltori italiani si è mossa. Non si comprende perché questa legge non consideri la volontà del concedente sullo stesso piano e con gli stessi diritti della volontà del mezzadro.

Che poi intervenga non già a dirimere un contrasto ma a fare la parte dell'avvocato di ufficio per colui che è soffocato dal patto leonino il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, è un fatto veramente strano. Riconosciamo tuttavia che in questa legge ricorre spesso il richiamo all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, organo che invece era sistematicamente ignorato dal Governo fino a qualche tempo fa. Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, che tanti meriti hanno, che esplicano una preziosa attività d'intervento costante e costruttivo, di sostegno e di suggerimento, in realtà erano stati e saranno prevaticati da enti non statali.

Si dirà che io ritorno molto spesso su questo tasto degli enti di riforma. Ma è che noi non siamo solo contrari al parastato, alla burocrazia, alla creazione di enti politici, perché siamo liberali; è che noi, nel momento in cui valutiamo l'opera d'un ente, valutiamo anche la produzione concreta che questo ente dà, il contributo positivo che questo ente dà alla società e all'economia italiana. Gli enti di riforma sono l'espressione esteriore della riforma fondiaria, che ha polverizzato la proprietà, e lo ha fatto contro la volontà di una parte politica che metteva in guardia contro i danni che ne sarebbero derivati.

AVOLIO. Si tratta del latifondo, non della proprietà.

BONEA. Vi sono state anche vaste proprietà, ben coltivate e che producevano ottimamente, le quali sono state espropriate e polverizzate.

TROMBETTA. Ed ora si vorrebbe ricomporre quello che si è polverizzato. (*Proteste del deputato Avolio*).

BONEA. Onorevole Avolio, ella mi ha rimproverato di non avere competenza specifica in questa materia e, in effetti, non ho la sua competenza. Ho però gli occhi per vedere e una mente sufficientemente normale per poter valutare. Ho visto nelle mie zone quale è stato il lavoro compiuto dall'ente di riforma di Puglia e Lucania. Ho visto che cosa è accaduto nell'Arneo, dove si è creduto di dover bonificare una vasta zona che vantava un pascolo molto pingue. Ebbene, sono scomparsi tutti i latticini e la carne che vi venivano prodotti. Gli enti di riforma avevano dissodato

quelle terre affinché producessero pomodori, grano e vite...

CUTTITTA. Vi tornerà il pascolo.

BONEA. Non può tornare nemmeno quello, perché è stato portato via da quelle zone un piccolo strato in superficie di circa 25 centimetri che permetteva il pascolo: ora in superficie vi è uno strato argilloso. Così nell'Arneo, dove prima pascolavano le vacche e dove avrebbero dovuto insediarsi gli uomini per effetto degli interventi dell'ente di riforma, non vi sono più vacche né uomini. Eppure sono stati spesi milioni per costruire case, le quali oggi sono frequentate solo da coppie clandestine. In quelle zone non si produce più niente.

Oggi ci si propone con questa legge di assicurare una certa consistenza alle aziende agricole e si vogliono affidare queste aziende ai coltivatori diretti.

Gli enti di riforma sono stati l'espressione esteriore di una grossa speculazione politica consumata nel 1950. Questi enti sono costati molti miliardi.

Noi ci preoccupiamo anche dei miliardi che dovranno essere spesi quando si dovranno dirimere quei contrasti che la legge non mancherà di provocare. Oggi questi contrasti vengono portati davanti all'ispettorato agrario; domani, quando agli enti di riforma si sostituiranno gli enti di sviluppo, questi contrasti saranno portati dinanzi ai rappresentanti degli enti di sviluppo, che saranno l'espressione esterna di questa seconda riforma agraria, la quale non potrà non portare (e vorrei essere un falso profeta) guasti, come già è avvenuto con la prima riforma, con aggravio di spesa a carico del contribuente e col pericolo di vedere compromesse le istituzioni democratiche.

Concludendo, noi riteniamo che il legislatore non possa introdurre il principio in base al quale il mezzadro può portare innovazioni contro la volontà del concedente e danneggiare così gli interessi dell'altra parte. Se il rapporto aritmetico fra maggioranza e minoranza non ci consente di impedire l'approvazione di questa legge, ci sia almeno consentito di cercare di migliorarla dal punto di vista sostanziale e da quello formale.

Noi non intendiamo in alcun modo limitare i poteri del mezzadro, ma vogliamo mettere mezzadro e concedente sullo stesso piano e facilitare la comprensione dei reciproci diritti di due parti che dovrebbero non contendere ma collaborare fra loro nell'interesse dell'azienda e soprattutto dell'economia nazionale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferrari Riccardo, Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « all'equilibrio economico dell'azienda », le parole: « considerata nel suo complesso ».

Gli stessi deputati hanno proposto di aggiungere, al primo comma, in fine, le parole: « e alla bellezza del paesaggio ».

Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di aggiungere, al secondo comma, in fine, le parole: « anche per lo sviluppo turistico e per la conservazione e valorizzazione del paesaggio ».

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Il primo emendamento può essere considerato di carattere formale e intende sottolineare il concetto di azienda globalmente considerata, secondo il principio del *fundus instructus*.

Gli altri due emendamenti intendono sottolineare l'importanza delle attività agricole anche dal punto di vista paesistico e a fini di valorizzazione turistica. Su questo punto vi fu in sede di Commissione un amichevole contrasto di vedute con l'onorevole ministro, il quale sottolineò l'opportunità di non inserire in alcun modo in questa legge una possibile competenza degli organismi preposti alla tutela del paesaggio (la cui salvaguardia è pure imposta dalla nostra Costituzione) per evitare un eventuale appesantimento di pratiche burocratiche.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Se il principio venisse accolto, dovremmo applicarlo sempre tutte le volte che un qualsiasi imprenditore prenda una iniziativa. Bisogna stare attenti a porre simili precedenti.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. La sua affermazione potrebbe farmi pensare che ella stia per valutare l'opportunità, o meno, di accogliere l'emendamento.

Comunque, ripeto, si tratta di materia controversa, su cui abbiamo discusso in Commissione: abbiamo presentato questo emen-

damento per mantenerci appunto fedeli alla nostra impostazione in quella sede, e altresì per non rinunciare ad una difesa che ci parve allora valida (e lo è tuttora), quella del paesaggio, non disgiunta dalle cure per una eccellente coltivazione dei campi.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Avolio, Cacciatore e Valori hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il mezzadro può eseguire, anche se il concedente si opponga, trasformazioni dell'ordinamento produttivo, quando il capo dello ispettorato provinciale dell'agricoltura ne riconosca l'opportunità ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**AVOLIO.** L'emendamento tende a precisare il principio della condirezione dell'azienda mezzadrile da parte del mezzadro coltivatore.

Proponiamo che il mezzadro abbia la possibilità concreta di partecipare alla direzione dell'azienda e che, anche in presenza di un parere diverso del concedente, possa effettuare quelle opere di trasformazione delle colture o tutti gli altri necessari atti inerenti all'impresa che egli ritenga necessari, quando sia confortato, diciamo così, dal parere positivo dell'ispettorato dell'agricoltura.

Ritengo che, se ci fossimo trovati in una altra situazione politica, il nostro emendamento, come quello all'articolo 6, avrebbe potuto essere accolto dalla maggioranza. Considerate, però, le difficoltà di fronte alle quali ci troviamo, desidereremmo che almeno la maggioranza e il Governo esprimessero un parere che conferisse maggiore chiarezza alla interpretazione del testo governativo, che rimane lo scopo del nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Sereni, Ognibene, Miceli, Magno, Beccastrini, Antonini, Gombi, Bo, Gessi Nives, Villani e Marras hanno proposto, al primo comma, di aggiungere, dopo le parole: « dell'ordinamento produttivo », le altre: « miglioramenti, trasformazioni di qualsiasi tipo sul fondo ».

L'onorevole Sereni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**SERENI.** La nostra proposta si ispira a quella preoccupazione, non soltanto di carattere sociale, ma anche ed in primo luogo di carattere produttivo, con la quale abbiamo affrontato tutto l'esame del disegno di legge. Mi pare non vi sia alcuna giustificazione comprensibile (cerco di mettermi dal punto di vista anche dei proponenti il provvedimento, del Governo e della maggioranza) per

limitare in misura così drastica la facoltà del mezzadro di procedere ad innovazioni colturali. Parlando infatti puramente e semplicemente di « innovazioni dell'ordinamento produttivo » si conferisce a questo articolo un senso restrittivo. In effetti, riferendoci soltanto all'« ordinamento produttivo », intendiamo qualche cosa di assai limitato, che non tocca in alcun modo le strutture, intese in senso agronomico, di quella determinata azienda o impresa: invece di fare una determinata rotazione, si propone di eseguirne un'altra. In base al disegno, questo il mezzadro può ottenere anche in contrasto con il concedente, se vi è l'accordo dell'ispettorato agrario provinciale. Però con l'attuale formulazione vengono escluse *a priori* altre innovazioni che incidano realmente sulle strutture e sull'orientamento permanente dell'impresa e dell'azienda mezzadrile.

A noi pare che questa posizione non abbia nessuna giustificazione e non risponda in alcun modo a quegli orientamenti produttivi che anche il Governo e la maggioranza non possono non proporsi. Tanto più che in questo caso non si viene in alcun modo a ledere quello che è un diritto economico del concedente; ché anzi, se a giudizio dell'ispettorato dell'agricoltura si ammette che in dipendenza di certe opere si avrà un miglioramento dell'azienda, e perciò del reddito, lo stesso concedente — ammessa la competenza dell'organo tecnico preposto a decidere — ne avrà un giovamento.

Non si comprende veramente perché non si voglia risolvere quello che oggi è problema reale che si pone nell'agricoltura in generale e nelle zone mezzadrili in particolare, cioè la realizzazione di profonde trasformazioni agrarie e non semplicemente di ordinamenti colturali.

Facciamo un esempio: prendiamo un problema su cui tutti concordiamo, uno dei problemi di riconversione colturale dei fondi nell'attuale momento: l'orientamento volto allo sviluppo delle colture foraggere e delle correlative trasformazioni dell'ordinamento aziendale, con conseguente costruzione di edifici per la trasformazione dei prodotti zootecnici. E' chiaro che, secondo la dizione dell'articolo, una trasformazione di questo genere è esclusa.

Attualmente in pratica il concedente ha in proprio le stalle e l'allevamento del bestiame, talché il mezzadro vede una limitazione delle sue possibilità di reddito. Questa è una cosa che tutti conosciamo. Sono proprio queste le trasformazioni colturali che nell'attuale

momento sono all'ordine del giorno, ma proprio queste sono escluse dalla formulazione dell'articolo.

Devo dire che, mentre per l'altro emendamento da noi presentato sullo stesso articolo, comprendo che da parte del Governo e della maggioranza vi siano obiezioni, francamente non riesco a capire come su questo emendamento non sia possibile raggiungere un accordo, nel senso di introdurre una modifica che, come dicevo, non nuoce neppure al concedente e che senza dubbio in questo momento più che utile alla produttività è necessaria.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sopprimere il terzo comma.

Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di aggiungere al terzo comma, in fine, le parole: « In ogni caso il mezzadro potrà ripetere la indennità prevista nel presente articolo non oltre un anno dalla scadenza del contratto ».

**BIGNARDI, Relatore di minoranza.** Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BIGNARDI, Relatore di minoranza.** Lo emendamento modificativo riguarda il termine entro il quale può essere pagata l'indennità al mezzadro. Tre anni prevede il disegno di legge, un anno prevediamo noi persuasi che non convenga assolutamente lasciare in sospeso partite di questa natura per un lungo periodo di tempo.

Quanto alla *ratio* del nostro emendamento soppressivo dell'intero terzo comma, sono ragioni che si collegano direttamente alle fondate perplessità che noi nutriamo in ordine alla disciplina che viene introdotta sulle innovazioni che possono essere eseguite dal mezzadro, ragioni che sono state già ampiamente illustrate dai colleghi in questa stessa seduta pomeridiana. Pertanto, mi limito a rifarmi alle motivazioni che valgono anche per la soppressione che chiediamo con questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Avolio, Cacciatore e Valori hanno proposto di sostituire al terzo comma le parole: « diritto ad una in-

dennità corrispondente alla spesa », con le parole: « diritto al rimborso della spesa »; le parole: « le innovazioni di cui al primo comma » con le parole: « le trasformazioni di cui al primo comma »; e le parole: « Il pagamento dell'indennità deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni », con le parole: « Il rimborso della spesa deve essere effettuato entro il termine di un anno ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**AVOLIO.** L'emendamento è la diretta conseguenza di quello dianzi illustrato al primo comma. Noi affermiamo la necessità di considerare il diritto del mezzadro ad una indennità corrispondente alla spesa effettuata per le trasformazioni che egli ha introdotto ove risultassero realizzate. Si propone, infatti, di sostituire le parole del testo del Governo: « diritto ad una indennità corrispondente alla spesa » con le parole « diritto al rimborso della spesa », perché noi riteniamo che sia necessario non dare adito a controversie per la interpretazione, giacché la dizione della maggioranza di una « indennità corrispondente », presuppone, appunto, che vi sia una trattativa fra il mezzadro e il concedente od altro che potrebbe sostituirsi al concedente nel determinare la spesa effettivamente sostenuta dal mezzadro per le trasformazioni. La dizione che noi proponiamo è, invece, molto più semplice ed eviterebbe ogni possibilità di controversia sulla materia.

Successivamente, un'altra modificazione che noi proponiamo riguarda il pagamento dell'indennità, che deve essere effettuata entro il termine massimo di tre anni secondo il testo governativo, mentre invece noi proponiamo che questo termine sia accorciato ad un anno. Anche qui le considerazioni da farsi sono ovvie. Noi riteniamo che il mezzadro debba ottenere in un tempo relativamente breve i denari che ha anticipato per le necessarie opere di trasformazioni, giacché il mezzadro non è in condizione di diluire in un lasso di tempo eccessivo la possibilità di rifarsi delle spese che ha anticipato.

Confidiamo che la maggioranza, se non vorrà accettare i nostri emendamenti all'articolo 8, voglia per lo meno esprimere, attraverso le parole del relatore e del ministro, la sua posizione che mi auguro si avvicini alla interpretazione che noi abbiamo dato e che, a nostro giudizio, è la più conforme all'interesse dei mezzadri.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Sereni, Ogni-bene, Miceli, Magno, Beccastrini, Antonini,



Gombi, Bo, Gessi Nives, Villani e Marras hanno proposto di aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« L'investimento pluriennale del 4 per cento della produzione lorda vendibile annua in miglierie disposto dalla lettera c) dell'accordo per la tregua mezzadrile del 26 aprile 1947 approvato dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, e successive modificazioni e integrazioni, è disciplinato nei piani organici di miglioramento e trasformazione elaborati ed imposti ai proprietari secondo le leggi in vigore.

Il mezzadro ha il diritto di surrogare il proprietario inadempiente nella esecuzione delle opere di miglioramento e di trasformazione di cui al primo comma ».

L'onorevole Sereni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SERENI. La nostra proposta ha un duplice scopo: chiarire un punto che nel testo governativo non è abbastanza specificato e introdurre un mutamento di carattere sostanziale nelle vigenti disposizioni di legge.

Con questo provvedimento si propone (e ne siamo lieti, essendo questo uno dei pochi aspetti per noi positivi di questo disegno di legge) un aumento del riparto a favore del mezzadro. Bisogna però osservare che la formulazione di questa norma non è molto chiara, nel senso che nulla si dice su quel famoso 4 per cento spettante al concedente e che, secondo la legislazione introdotta dopo il « lodo De Gasperi », doveva essere destinato ad investimenti da parte del proprietario stesso.

La prima parte del nostro emendamento vuole mettere ordine e chiarezza in questa materia, specificando che l'aumento del riparto a favore del mezzadro non elimina affatto per il concedente l'obbligo di investire il 4 per cento della produzione lorda vendibile previsto dal « lodo De Gasperi » e poi sanzionato da successivi provvedimenti legislativi. Intendiamo anche specificare come devono essere regolati tali investimenti, che vanno, a nostro avviso, inquadrati nei piani di trasformazione. Questo perché siamo perfettamente a conoscenza del fatto che fino ad oggi, salvo rarissime eccezioni, questo punto del « lodo De Gasperi » non ha trovato applicazione e la grande maggioranza dei concedenti si è sottratta all'obbligo degli investimenti.

La seconda parte innova rispetto alla legislazione vigente e alle proposte contenute nel disegno di legge. Si tratta di sancire, proprio

per rendere effettivi gli investimenti di cui al « lodo De Gasperi », il diritto del mezzadro di surrogarsi al proprietario inadempiente nella esecuzione di opere di trasformazione da realizzare appunto con quel 4 per cento della produzione lorda vendibile del fondo.

Ambedue questi aspetti del nostro emendamento sono ispirati a quelle preoccupazioni di ordine produttivo, di trasformazione e di progresso della nostra agricoltura che hanno sempre permeato il nostro atteggiamento di fronte a questo disegno di legge. Noi vediamo questi problemi strettamente connessi a quelli del progresso sociale della nostra agricoltura, della difesa e dello sviluppo delle posizioni di diritto e di potere dei lavoratori nelle nostre campagne.

In proposito vorrei cogliere proprio questa occasione per lumeggiare più in generale un aspetto sul quale, e nella replica dell'onorevole ministro in Commissione e poi qui in discussione generale e negli interventi di diversi colleghi di parte governativa, si è tornati a più riprese con riferimento all'atteggiamento del nostro gruppo in generale e più particolarmente all'atteggiamento mio personale, come ha fatto per esempio in un suo intervento nel dibattito, in un giorno in cui ero assente (e me ne scuso), il compagno e collega Servadei. Cito le sue parole così come sono state riprodotte nel resoconto dell'*Avanti!*: « In Commissione agricoltura il collega Sereni ha molto autorevolmente svolto considerazioni in larga misura collimanti con non secondarie valutazioni liberali. Quando, ad esempio, sulle trasformazioni agrarie parla di un potere che si toglie al concedente senza darlo adeguatamente al mezzadro e lamenta che il 5 per cento di variazione del riparto in più a favore del mezzadro, che rappresenta la bella cifra annua di 45 miliardi, diminuisce la capacità di investimento del proprietario senza crearne una adeguata per il concessionario, dice cosa che la destra sostiene per dimostrare l'antieconomicità e l'antiproduttività del provvedimento ». Questo argomento è stato ripreso da vari oratori della maggioranza e dall'onorevole ministro.

Ora non nascondiamo affatto che noi siamo stati sempre e siamo lungi dal sostenere non solo nella politica agraria ma in tutta la politica economica e in tutta la politica sindacale stessa una posizione di disinteresse per le forze produttive sociali del nostro paese. Al contrario, quello che caratterizza la posizione dei comunisti è proprio l'atteggiamento impegnato nello sviluppo dell'economia nazionale.

Non vi è da meravigliarci perciò che, quando noi discutiamo un disegno di legge di questa portata, ci preoccupiamo anche particolarmente delle necessità produttive della nostra agricoltura. Questa preoccupazione riveste per noi ragioni di principio, perché siamo profondamente convinti che la classe operaia e le classi lavoratrici, che rappresentano l'avvenire della società italiana, hanno interessi che non solo politicamente ma storicamente, obiettivamente, coincidono con quelli del complesso dell'economia nazionale e del suo progresso. È naturale perciò che per noi la forma più sicura ed efficace di difesa degli interessi di classe dei lavoratori è al tempo stesso quella della difesa degli interessi dell'economia nazionale.

Ebbene, se a questo punto abbiamo detto cose che possono coincidere con cose che hanno detto i liberali, nella misura in cui diciamo che queste formulazioni del disegno di legge tolgono ai concedenti certi stimoli all'investimento senza darli ai mezzadri, non ci faremo prendere dallo stesso scrupolo di chi, avversando la memoria di Mussolini o di Hitler, non volesse far uso del microfono sapendo che costoro se ne erano largamente avvalsi (un simile atteggiamento tenne l'onorevole Sforza alla Consulta, ma prevalse il buon senso e le aule parlamentari vennero dotate di microfoni perché si potesse parlare dai banchi senza sfatarsi).

Vi son cose che possono essere dette anche se le dicono i liberali. Però non ci vuole molta intelligenza, basta un minimo di buona fede per comprendere che quando certe cose che diciamo noi coincidono formalmente con quello che dicono i liberali, sono dette comunque con scopi e fini assolutamente opposti a quelli dei liberali stessi. Ritengo che i primi a darmene atto siano proprio i colleghi liberali con i quali abbiamo constatato una coincidenza di giudizio su questo punto. E dato che noi consideriamo i liberali come rappresentanti delle classi dei concedenti, degli imprenditori capitalistici nella nostra agricoltura, è naturale che il loro giudizio su questo punto — se cioè i concedenti siano o no colpiti da questa legge — sia un giudizio giusto. Anche all'interno del mio partito io non sono mai stato d'accordo con coloro i quali sostengono che questo disegno di legge non colpisce certi interessi dei concedenti. Non ho mai pensato questo e non l'ho mai detto, né in Commissione né in aula.

Inoltre, quando il collega Servadei mi viene a parlare dei 45 miliardi di aumento che

questo comporta, bisogna anzitutto vedere se si tratta di 45 miliardi più il 4 per cento dovuto dai concedenti per investimenti oppure se si tratta del 5 per cento meno il 4 per cento uguale l'1 per cento: in tal caso non sono 45 miliardi che vanno in più agli investimenti.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma vanno sempre in più ai mezzadri!

SERENI. Ma non vanno agli investimenti, cari amici, ed è una cosa molto differente. Voi che vi preoccupate tanto dell'aumento dei consumi, volete che questi 45 miliardi, o quanti sono, i mezzadri se li mangino tutti in tanti piatti di pasta asciutta o di risotto alla milanese, dal momento che rifiutate la possibilità per il mezzadro di fare trasformazioni? Perché dovrebbe mettersi a fare trasformazioni e investimenti fondiari quando sa che sono a fondo perduto, senza dire che il padrone può addirittura vietargli di fare trasformazioni ed investimenti a sue spese? Quindi sono 45 miliardi che agli investimenti non vanno affatto.

Pertanto, abbiamo perfettamente ragione di dire che, se non si accetta quanto noi proponiamo, si toglie al concedente uno stimolo ad effettuare investimenti, mentre d'altra parte non si pone nessuno stimolo perché tali investimenti siano realizzati dal mezzadro.

Proprio perché la nostra non è affatto una posizione puramente rivendicativa, che non tiene conto della realtà e dello sviluppo del processo produttivo, proponiamo questo emendamento per dare al mezzadro e in genere all'economia nazionale la possibilità di effettuare quelle trasformazioni culturali e fondiari profonde che oggi per giudizio unanime sono riconosciute indispensabili, e che invece vengono rese più difficili da questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 8?

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. Maggioranza e Governo annettono molta importanza a questo articolo perché attraverso tale norma si pensa di realizzare quegli intenti produttivistici che sono una componente essenziale della finalità sociale del presente disegno di legge. In questo articolo si ribadiscono quell'autonomia e quella iniziativa del mezzadro che rappresentano un'altra caratteristica saliente del provvedimento; nel contempo si garantisce pure la continuità degli investimenti in ordine ai quali più volte abbiamo sentito esprimere la preoccupazione di un diluimento in queste aziende.

Ecco perché, dal momento che attribuiamo tale significato e tale rilevanza all'articolo, siamo contrari all'emendamento soppressivo Bignardi.

L'emendamento Avolio sostitutivo del primo comma ci sembra di natura più formale che sostanziale; non riteniamo comunque di poterlo accettare.

L'emendamento Leopardi Dittaiuti capovolge il rapporto che si stabilisce nella proposta della Commissione perché prevede che il mezzadro non possa eseguire, senza il consenso del concedente, innovazioni dell'ordinamento produttivo; quindi nuovamente restituisce al concedente quella iniziativa e quella autorità che noi vogliamo invece affidare oggi al mezzadro, come al soggetto più interessato alla coltura. D'altra parte, se noi accettassimo questo emendamento, anche il parere dell'ispettore dell'agricoltura diventerebbe del tutto inutile così come qui viene configurato e descritto. La maggioranza della Commissione è pertanto contraria.

Le stesse ragioni giustificano il parere contrario all'emendamento Ferrari Riccardo, che propone di introdurre una formulazione generica e quindi pericolosa.

Il successivo emendamento Sereni tende ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « dell'ordinamento produttivo », le altre: « miglioramenti, trasformazioni di qualsiasi tipo sul fondo ». Ci sembra una specificazione irrilevante e quindi siamo contrari.

SERENI. Perché è irrilevante? È un po' strana questa considerazione, che la prego di chiarire.

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. Nella dizione: « dell'ordinamento produttivo », pensiamo siano già comprese tutte le altre iniziative specificate nel vostro emendamento.

SERENI. Ne prendiamo atto: questo è un canone interpretativo. Ne siamo lieti.

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Sereni, questo io l'ho scritto anche nella relazione.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. ... che non è legge.

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. Si capisce poi, come si affretta a dire l'onorevole Bignardi, che la mia opinione non è legge. Ma il parere della maggioranza vale certo ai fini interpretativi.

Il successivo emendamento Bignardi tende a sostituire, al primo comma, le parole: « il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura », con le altre: « un collegio arbitrale ». Se accettassimo questo emendamento, si

verrebbe ad appesantire talmente la procedura che l'emendamento stesso diventerebbe elusivo dell'intero articolo e degli effetti che esso vuole produrre.

Quanto al successivo emendamento Ferrari Riccardo inteso ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « all'equilibrio economico dell'azienda », le altre: « considerata nel suo complesso », lo trovo inutile perché sono convinto che l'ispettore agrario è certamente capace di giudicare in modo sereno e competente.

I successivi emendamenti sulla bellezza del paesaggio e sullo sviluppo turistico sono apprezzabili nel loro intento, ma non sono pertinenti, e quindi sono contrario.

Il successivo emendamento Bignardi tende a sopprimere il terzo comma relativo al diritto del mezzadro ad una indennità pari alla spesa sostenuta per eseguire le innovazioni. Se accettassimo questo emendamento, renderemmo inutile tutto l'articolo e addirittura avremmo il risultato assurdo che il proprietario vedrebbe aumentato il proprio reddito ed incrementato il valore del proprio patrimonio senza avervi in alcun modo contribuito. Quindi, esprimo parere contrario.

L'emendamento Avolio relativo al rimborso delle spese mi sembra più formale che sostanziale, per cui sono contrario. La stessa cosa devo dire per la proposta di sostituire l'espressione: « innovazioni », con l'altra: « trasformazioni », riferendomi al parere espresso per l'emendamento Sereni. Quanto al termine dei tre anni devo dire che la formulazione è nel senso di dire: « entro il termine massimo di tre anni ». Noi ci siamo preoccupati di questo. Siccome nella legge si guarda alla totalità della consistenza economica e non siamo in presenza dello stesso tipo di proprietari con identica consistenza, abbiamo di conseguenza ritenuto che stabilire questi tre anni sia il modo migliore per evitare che vi siano proprietari i quali debbano sborsare in un anno anche parecchio di più di quello che sia stato nell'anno il reddito ricavato da quella azienda. D'altronde il concedente può ricorrere contro questa tassazione e può altresì fare appello a quelle misure creditizie che vedremo in occasione di altri provvedimenti di legge.

Sono altresì contrario all'emendamento Leopardi Dittaiuti secondo cui il mezzadro potrebbe ripetere l'indennità non oltre un anno dalla scadenza del contratto, in quanto tale norma verrebbe a limitare le possibilità del mezzadro.

All'emendamento aggiuntivo Sereni sono altresì contrario perché ritengo, e la maggioranza della Commissione ritiene, che l'articolo così come è non solo sia sufficiente, ma anche migliore ai fini di quei risultati che noi auspichiamo e che anche voi, onorevoli colleghi di estrema sinistra, dite di auspicare. D'altronde questo quattro per cento che dovrebbe essere obbligatoriamente e rigidamente investito tutti gli anni potrebbe dar luogo anche a situazioni piuttosto strane. Potrebbe infatti accadere benissimo che vi siano anni in cui si richiedano investimenti di ben maggiore entità per determinati motivi o condizioni particolari, mentre possono esservi altri anni in cui, proprio magari in ragione di questi più cospicui investimenti fatti, non si renda necessario neppure investire il 4 per cento.

MICELI. Per questo noi diciamo: investimenti pluriennali.

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ad ogni modo ritiene, onorevole Miceli, che la formulazione dell'articolo quale esso è presentato dia maggiori garanzie, anche perché i precedenti stanno a dimostrare che la formula che voi proponete non ha dato risultati giovevoli.

MICELI. Comunque il quattro per cento deve continuare a sussistere.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con il relatore per la maggioranza e mi associo alle sue conclusioni. Desidero soltanto aggiungere alcune considerazioni di carattere generale.

Non si dispiaccia l'onorevole Leopardi Dittaiuti se non possiamo accettare i suoi emendamenti, uno dei quali riguarda un punto esplicitamente indicato nel programma di Governo. E vorrei dire qualche cosa di più; che cioè questo punto è stato trasfuso nella legge in discussione proprio nella esatta formulazione indicata nel programma di Governo. Egli non può dunque stupirsi né dispiacersi se questo punto noi lo manteniamo integro.

Per quanto concerne l'emendamento Avolio-Sereni, desidero sottolineare che ha ragione l'onorevole relatore Colombo quando asserisce che tale proposta parte da una interpretazione restrittiva del nostro testo. Non va dimenticato che il nostro testo è stato oggetto di esame approfondito da parte del Senato, il quale lo ha emendato dopo uno studio analitico e meditato. Nel termine « innovazioni » noi intendiamo comprendere evidentemente tutte le modifiche che intervengono negli ordinamenti

produttivi aziendali, anche quelle che riguardano e sviluppano il settore zootecnico. E' evidente pertanto che noi teniamo acché il testo sia mantenuto nella sua formulazione attuale.

MICELI. Ma, ad esempio, la costruzione di una stalla è una innovazione o è una trasformazione?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. A mio modo di vedere nel testo da noi indicato non è compresa, mentre è compresa la riconversione colturale. Gli è che noi, mentre da un lato statuiamo un principio di notevole importanza, cioè diamo al mezzadro un chiaro ed esplicito diritto di iniziativa, dobbiamo nel contempo essere cauti sui criteri d'attuazione, e particolarmente dobbiamo essere prudenti nell'incidere troppo profondamente in alcune esigenze del diritto di proprietà.

MICELI. Un passo avanti e due indietro.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Miceli, è molto comodo per la sua parte dire: dovete fare di più, dovete innovare, ecc. Desidero, comunque, dirle in modo esplicito che noi non possiamo assolutamente accettare una dizione del tipo che ci proponete: « trasformazioni di qualsiasi tipo sul fondo », senza che vi sia alcun riferimento alle finalità e alla utilità di queste trasformazioni, alcuna garanzia di rispondenza tecnica. Mi scusi, ma questa vostra formulazione non porta elementi di chiarezza e di certezza.

Non posso neppure accettare la proposta Avolio circa l'ammontare del rimborso. Noi abbiamo trovato una forma, confortata anche dagli uffici legislativi, che ci pare equa: quella, cioè, del rimborso totale della spesa effettivamente sostenuta dal mezzadro. Vi è quindi una innovazione veramente notevole, che dà luogo ad un compenso equo per il mezzadro.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento, onorevole Sereni, noi, anche per motivi di sistematica e di chiarezza, non possiamo accogliere in questa legge il principio dei miglioramenti obbligatori. Questo argomento esorbita dalla materia che questo provvedimento deve disciplinare e pertanto non l'abbiamo inclusa e non possiamo accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Commissione e Governo non hanno accettato alcun emendamento. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento interamente soppressivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente. Il gruppo liberale mantiene tutti i suoi emendamenti all'articolo 8.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Bignardi.

*(Non è approvato).*

Onorevole Avolio, mantiene il suo emendamento sostitutivo al primo comma?

AVOLIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Avolio, per sostituire il primo comma con il seguente:

« Il mezzadro può eseguire, anche se il concedente si opponga, trasformazioni dell'ordinamento produttivo, quando il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ne riconosca l'opportunità ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, sostitutivo del primo comma:

« Il mezzadro non può eseguire, senza il consenso del concedente, innovazioni dell'ordinamento produttivo. È in sua facoltà chiedere il parere del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura sulla opportunità di attuare innovazioni che siano di sicura utilità per la produzione dell'azienda. A seguito di parere favorevole del capo dell'ispettorato dell'agricoltura il concedente procederà a tali innovazioni sempreché non abbia già elaborato un piano di altre innovazioni ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Ferrarì Riccardo soppressivo delle parole: « anche se il concedente si opponga ».

*(Non è approvato).*

Onorevole Sereni, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al primo comma?

SERENI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sereni che propone al primo comma di aggiungere, dopo le parole: « dell'ordinamento produttivo », le parole: « miglioramenti, trasformazioni di qualsiasi tipo sul fondo ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bignardi che propone al primo comma, di sostituire le parole: « il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura », con le parole: « un collegio arbitrale, composto di due tecnici designati dalle rispettive organizzazioni sindacali e presieduto dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Ferrarì Riccardo che propone, al primo comma, dopo le parole: « all'equilibrio economico dell'azienda », di aggiungere le parole: « considerata nel suo complesso ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Ferrarì Riccardo che propone al primo comma, di aggiungere in fine, le parole: « e alla bellezza del paesaggio ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 8 nel testo della Commissione:

« Il mezzadro può eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell'ordinamento produttivo, quando il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilità per la produzione e proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda ed allo sviluppo della zona.

Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contributi e le altre agevolazioni statali previste dalle leggi in vigore ».

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, che propone al secondo comma di aggiungere, in fine, le parole: « anche per lo sviluppo turistico e per la conservazione e valorizzazione del paesaggio ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Bignardi, soppressivo del terzo comma.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Avolio, che propone, al terzo comma, di sostituire le parole: « diritto ad una indennità corrispondente alla spesa », con le parole: « diritto al rimborso della spesa »; le parole: « le innovazioni di cui al primo comma », con le parole: « le trasformazioni di cui al primo comma »; e le parole: « il pagamento dell'indennità deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni », con le parole: « il rimborso della spesa deve essere effettuato entro il termine di un anno ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il terzo ed ultimo comma nel testo della Commissione:

« Il mezzadro ha diritto ad una indennità corrispondente alla spesa effettivamente so-

stenuta per eseguire le innovazioni di cui al primo comma, detratti gli eventuali contributi pubblici. Il pagamento dell'indennità deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti che propone, al terzo comma, di aggiungere in fine le parole: « In ogni caso il mezzadro potrà ripetere l'indennità prevista nel presente articolo non oltre un anno dalla scadenza del contratto ».

(Non è approvato).

Onorevole Sereni, mantiene il suo emendamento aggiuntivo?

SERENI. Lo ritiro, signor Presidente, prendendo atto della dichiarazione del ministro, secondo cui resta in vigore la misura del quattro per cento.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. L'articolo 8 è l'ultimo degli articoli che riguardano la disciplina del contratto di mezzadria classica. Fra poco tratteremo del contratto di colonia parziaria. Credo che risulterà che il contratto di colonia parziaria sia stato trattato da questa legge con mano più leggera rispetto al trattamento usato al contratto di mezzadria classica. Questo mi pare che contrasti con quello che dovrebbero consigliare le esigenze di progresso dell'agricoltura italiana. Se un auspicio si doveva fare (ed è l'auspicio che la vostra parte faceva fino a poco tempo fa) questo avrebbe dovuto essere nel senso che il contratto di colonia parziaria evolvesse nella più compiuta forma della mezzadria classica, che dalla larva della colonia parziaria uscisse l'insetto perfetto della mezzadria. Viceversa questo concetto è completamente abbandonato dalla legge in esame. Noi assistiamo ad una irreparabile manomissione della mezzadria classica, mentre forse per la colonia si intende semplicemente guadagnare tempo, senza offendere per il momento certi interessi elettoralistici meridionali, preparandoli a colpire di qui a qualche mese o a qualche anno.

Per queste ragioni confermo il voto contrario a questo articolo del gruppo liberale.

CRUCIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. L'andamento del dibattito su questo disegno di legge non ha fatto che au-

mentare le nostre perplessità e rafforzare il nostro convincimento circa i pericoli che il provvedimento comporta. L'articolo 8, poi, in una forma apparentemente innocua, reca innovazioni particolarmente pesanti e in stridente contrasto con gli stessi principi affermati in precedenti articoli della legge. Né queste perplessità sono dissipate dalla constatazione che uomini appartenenti alla stessa organizzazione sindacale, la C.G.I.L., e cioè il relatore onorevole Renato Colombo, e gli onorevoli Sereni e Avolio appaiono fra loro divisi nella valutazione di questa norma.

Nei precedenti articoli si è parlato di partecipazione e di collaborazione del mezzadro nella direzione dell'impresa, stabilendo così il principio della corresponsabilità. Con questo articolo, invece, l'equilibrio viene spostato a favore di uno dei due soci, il mezzadro, il quale può eseguire innovazioni nell'ordinamento produttivo anche se il concedente si opponga, all'unica condizione di aver ricevuto il parere favorevole dell'ispettorato agrario. A parte il fatto che presto gli ispettorati provinciali saranno rimpiazzati dagli enti di sviluppo e dagli organi politici regionali e centrali che dirigeranno l'agricoltura, è certo che con questa norma si introduce nel settore un motivo di grave confusione, facendo così cadere quel principio della collaborazione al quale sembrava ci si volesse attenere.

Non si può certo affermare che l'articolo 8 chiami i concedenti ad assumere maggiori responsabilità, come pure il Governo afferma di voler fare, perché essi sono di fatto scavalcati dai mezzadri e dagli ispettorati. Si dice che gli ispettorati agrari sono organi tecnici, ma l'esperienza di questi ultimi anni, con il continuo alternarsi di diverse direttive in ordine a questa o a quella coltura, rivela che questi organismi sono diventati ormai espressione periferica dell'indirizzo politico dei vari ministri dell'agricoltura e come tali destinati ad assumere posizioni diverse ad ogni mutamento di governo.

Mai come nel caso dell'articolo 8 si imponeva l'esigenza di emendare il testo pervenuto dal Senato; ma con il centro-sinistra le decisioni vengono prese fuori del Parlamento e nulla della legge può essere mutato, nonostante i pur validi e importanti discorsi che qui si pronunziano.

Forse fra cento anni, onorevole ministro, quando i nostri successori visiteranno il palazzo Montecitorio e sfileranno tra le statue dei nostri corridoi, vedendo i busti suo e dell'onorevole Renato Colombo ricorderanno che ella è stato ministro dell'agricoltura e l'onore-

vole Colombo relatore alla legge sui patti agrari. Come noi andiamo a cercare le opere del Manzoni, essi andranno a cercare le opere del ministro e del relatore e in questo caso rimarranno molto perplessi se leggeranno i resoconti di questo dibattito.

Con la speranza che vi sia un rinsavimento su questo argomento e che i posteri non possano dire, trovandosi di fronte a questa imposizione: « Quella era del tempo del centro-sinistra », vi esorto a fare in modo che la norma non passi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso.

(*E approvato*).

Gli onorevoli Magno, Miceli, Sereni, Vilani, Marras, Gessi Nives, Ognibene, Beccastrini, Bo, Antonini e Gombi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 8-bis:

« Nei territori indicati dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, nonché in tutto il territorio della regione laziale, ai vigenti contratti agrari di qualsiasi tipo stipulati con coltivatori diretti e alle concessioni di terre incolte sono estese, a richiesta del concessionario, le norme dell'articolo 957 e seguenti del codice civile sulla enfiteusi. Il canone enfiteutico sarà ragguagliato a quello di affitto e non sarà superiore alla metà di quello minimo stabilito a norma dell'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567.

Il coltivatore avrà diritto in qualunque momento di richiedere l'affrancazione ».

L'onorevole Magno ha facoltà di illustrarlo.

MAGNO. L'articolo aggiuntivo mira ad avviare a soluzione uno dei problemi più gravi e dibattuti dell'agricoltura del Mezzogiorno: quello del superamento del contratto agrario e del latifondo contadino nelle regioni meridionali. Esso riproduce l'essenziale della proposta di legge Miceli che noi del gruppo comunista da tempo abbiamo presentato alla Camera, ed esprime una rivendicazione molto sentita, che da anni avanzano larghe masse di contadini meridionali. Si tratta della richiesta di trasformazione in enfiteusi dei contratti agrari riguardanti i coltivatori diretti del Mezzogiorno continentale, del Lazio e delle isole, con la fissazione di canoni non eccedenti la metà di quelli stabiliti per l'affitto dalle competenti commissioni provinciali, e con il riconoscimento al coltivatore del diritto di chiederne in qualsiasi momento l'affrancazione.

L'esperienza che si sta facendo da qualche anno, e cioè da quando è entrata in vigore la legge n. 327 del 1963 sulla trasformazione in enfiteusi della colonia migliorataria nella regione laziale, è molto incoraggiante al riguardo. Essa ci dice che la trasformazione in enfiteusi dei contratti agrari meridionali, con facoltà di riscatto anche immediato, è la via giusta per realizzare il superamento di rapporti di proprietà antiquati, e quindi l'avvio, sia pure graduale, al ricongiungimento della proprietà con l'impresa e il lavoro contadino nel Mezzogiorno. Infatti, a migliaia i coloni miglioratari di ogni parte del Lazio, nonostante la resistenza della grande proprietà terriera e dei suoi rappresentanti, hanno già chiesto l'affrancazione, mentre in Puglia, e specialmente nelle province di Lecce e di Brindisi dove più diffusa è la colonia, si è andato sviluppando un notevole movimento per l'applicazione della legge n. 327 del 1963 anche in quella regione.

Tutto ciò toglie ogni seria consistenza alle argomentazioni alle quali da più parti si era fatto ricorso per cercare di presentare il passaggio dal contratto di affitto o associativo all'enfiteusi, nelle regioni meridionali, come una via non corrispondente allo scopo, agli interessi e alla volontà delle masse contadine interessate.

Di tale esperienza dovrebbe tener conto il ministro Ferrari Aggradi, il quale al Senato, nella seduta del 25 maggio 1964, ha reso dichiarazioni assai gravi con riferimento al problema della trasformazione in enfiteusi dei contratti meridionali; dichiarazioni che certamente portano acqua al mulino dei peggiori proprietari terrieri, che stanno cercando in tutti i modi di opporsi all'applicazione nel Lazio, nella Puglia e altrove della legge n. 327 del 1963, la quale venne votata non solo da noi comunisti, ma anche dai partiti del centro-sinistra, come una legge costituzionalmente ortodossa e favorevole ai contadini e all'interesse dello sviluppo agricolo.

È fuori dubbio che, date la natura e le caratteristiche dei contratti meridionali, solo in pochissime parti le disposizioni contenute nella legge che stiamo esaminando possono cancellare quanto vi è in essi di abnorme. Soltanto chi non conosce la realtà meridionale può illudersi del contrario.

Ciò è stato riconosciuto al Senato dallo stesso sottosegretario Cattani, il quale nella seduta del 21 maggio 1964 ha dovuto rendere una dichiarazione molto significativa: « Ella può avere ottime ragioni in molti casi — egli ha detto interrompendo il senatore comunista

Compagnoni —: però se noi avessimo dovuto affrontare tutti i casi particolari della selva enorme dei contratti atipici del meridione, non ne saremmo venuti fuori. Noi dovevamo impostare alcuni principi essenziali sulla mezzadria e sulla colonia perché questo poteva essere fatto oggi. Il resto sarà fatto dopo ».

Al sottosegretario Cattani e al ministro dell'agricoltura noi facciamo osservare non solo che la liquidazione del contratto abnorme meridionale merita di essere realizzata subito, sia per soddisfare profonde esigenze di giustizia, sia per andare incontro alle necessità della tecnica, della produzione e del mercato; ma anche che la via per uscire da quella che è stata definita la selva enorme dei contratti atipici meridionali esiste, ed è proprio quella da noi proposta con l'emendamento che abbiamo presentato e sto illustrando. È una via rettilinea, oltre che costituzionale, che porta certamente alla liquidazione, tanto auspicata e da più parti ormai giudicata indispensabile ed urgente, di ogni situazione abnorme in atto nei rapporti di proprietà del meridione continentale, del Lazio e delle isole.

L'inserimento nella legge dell'articolo da noi proposto non comporterebbe neppure impegni immediati e gravosi per il bilancio dello Stato. Certo, noi siamo i primi a riconoscerlo, la sua approvazione susciterebbe la protesta della grande proprietà terriera assenteista meridionale, ma nessuno si può illudere che il grave problema che abbiamo di fronte nelle campagne del Mezzogiorno, rimasto insoluto per decenni e aggravato dalla realtà economica e sociale di oggi, possa essere risolto d'accordo con la grande proprietà.

Deve essere ben chiaro a tutti che, se noi manteniamo il disegno di legge nella formulazione approvata dal Senato, il problema che è alla base dell'arretratezza dell'agricoltura meridionale non solo non potrà essere avviato a soluzione, ma sotto certi aspetti si aggraverà ulteriormente. Non è difficile infatti dimostrare che l'articolo 13 del disegno di legge al nostro esame non potrà cancellare ciò che vi è di abnorme nei contratti meridionali. Se non modificheremo la legge, in una infinità di contratti rimarranno certamente in vita clausole e condizioni inique ed odiose, in quanto i contratti atipici non sono tali perché fuori dello schema fissato dal codice civile, ma per altre ragioni ben note. Non basta, dunque, approvare una norma che faccia obbligo di riportare ogni contratto nell'ambito delle disposizioni relative all'affitto, alla mez-

zadria o alla colonia; le clausole abnormi sono incluse in contratti che già oggi sono di affitto, di colonia, di mezzadria e tali rimarrebbero.

Si pensi alla separazione del suolo dal soprassuolo, che è molto diffusa nei contratti oggi in corso in ogni parte del Mezzogiorno. In base a tale separazione, moltissimi proprietari si riservano il frutto dell'albero e lasciano al contadino la sola conduzione del terreno nudo. Si pensi alle clausole che consentono al concedente di appropriarsi di tutti i miglioramenti e le trasformazioni, frutto di notevoli investimenti e di enormi sacrifici sopportati dal contadino. Si pensi alle clausole contrattuali che riservano al proprietario l'uso del pozzo, e quindi la possibilità di sfruttare e ricattare il contadino con la vendita della acqua. Si pensi alla varietà di riparti, che la nuova legge non modifica affatto, in quanto essa stabilisce solo un aumento percentuale indifferenziato eguale per tutti, da calcolarsi sulle quote attualmente vigenti. E potrei continuare.

È chiaro che quanto di abnorme vi è nella situazione meridionale può essere affrontato e superato solo modificando il testo del disegno di legge che stiamo per votare inserendovi anzitutto l'articolo aggiuntivo da noi proposto.

Onorevoli colleghi, la maggioranza e il Governo farebbero bene a rivedere la loro posizione e la Camera farebbe bene ad accogliere il nostro emendamento, evitando così un grave torto ai contadini meridionali e il deterioramento di una situazione che è già molto grave. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 8-bis?

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. Più volte nel corso della discussione, sia in Commissione sia in aula, ho avuto occasione di ribadire a nome della maggioranza che il disegno di legge ha dei limiti, che sono quelli precisati nel titolo e nei primi articoli. Per quanto apprezzabili siano le ragioni e gli argomenti a sostegno dell'articolo aggiuntivo Magno, io ripeto che esso esce da quei limiti. Esprimo, pertanto, parere contrario alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Nella mia replica, onorevole Magno, mi sono soffermato a lungo su questo tema, che il gruppo comunista già aveva trattato al Senato. Ho avuto modo di fare in merito tre ordini di considerazioni:



primo, una norma di questo tipo non sarebbe costituzionale; secondo, la norma esorbita dalla materia trattata dal disegno di legge in esame; terzo, è mia profonda convinzione che l'efiteusi non sia uno strumento di progresso moderno e che oggi occorran ben altri istituti per potenziare la nostra agricoltura. Formule del tipo proposto potevano reggere non un secolo ma molti secoli fa, quando il progresso (e assai lento, per di più) era legato alla forza fisica, alla dura fatica dell'uomo. Possiamo vedere oggi lo sviluppo della nostra agricoltura ancora sotto questa forma?

Sono pertanto contrario all'articolo aggiuntivo 8-bis.

**PRESIDENTE.** Onorevole Magno, mantiene il suo articolo 8-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**MAGNO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 8-bis Magno.

*(Non è approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 9.

**PASSONI, Segretario,** legge:

« Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili del fondo si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono.

Se il concedente partecipa, in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d'opera, non eccedente le normali opere di coltivazione, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa dalla metà. Comunque la quota di riparto spettante al colono non potrà essere mai inferiore al 50 per cento.

Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla metà, e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entità rispetto alla produzione lorda vendibile, il colono può rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma.

Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il dieci per

cento di quella ricavabile dalle colture erbacee.

Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Franchi, Abelli, Servello, Turchi, Gonella Giuseppe, Delfino, Cruciani, Guarra, Grilli e Santagati hanno proposto di sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di colonia parziaria ».

**DELFINO.** Chiedo di svolgere io questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DELFINO.** E estremamente difficile illustrare un emendamento ad un'Assemblea la cui maggioranza ha già deciso preventivamente di non accettare alcun emendamento; né vale l'osservazione fatta più volte dal ministro che al Senato questo disegno di legge è già stato ampiamente discusso e modificato. Questa può essere tutt'al più una testimonianza che conferma la crisi dell'istituto parlamentare così come oggi è configurato e funziona, e rende pertanto inutile questa discussione, nella quale come in un palcoscenico si recita più o meno a soggetto, senza possibilità non dico di un dialogo ma nemmeno di prospettare utilmente determinati temi e mettere in evidenza determinati aspetti di un problema così importante.

Se illustrerò brevemente questo emendamento è solo perché mi sembra che possa servire a sottolineare ulteriormente la contraddittorietà del provvedimento che all'articolo 3 vieta nuovi contratti di mezzadria e all'articolo 9, di cui ora ci occupiamo, convalida e in certo qual modo esalta quelli di colonia parziaria.

Ora, onorevole ministro — lo dobbiamo riconoscere e gliene diamo atto — ella ha voluto distinguere nella sua replica e in più di un'occasione nel corso di questo dibattito la nostra da altre opposizioni. Noi abbiamo cercato di spiegare ampiamente i motivi di ordine sociale che sono alla base della nostra, cercando via via di concretarla in una serie di emendamenti, come quello tendente a modificare la quota di riparto introducendo un criterio di variabilità a seconda dei terreni. Allo stesso modo abbiamo spiegato questa

mattina i motivi per cui a quello di « collaborazione » preferivamo il termine « partecipazione ».

Credo che tutto ciò sia servito a differenziare ulteriormente la nostra posizione. Ma debbo ricordare che il motivo fondamentale per cui ci opponiamo a questo disegno di legge consiste nel fatto che esso esprime soltanto un principio di ordine negativo, cioè nega la validità della mezzadria, ma di positivo non afferma alcunché, cercando anzi di chiudere la partita attraverso un sistema neomalthusiano che blocca ogni possibile sviluppo.

Inoltre, nel momento in cui afferma la validità della tesi abolitiva della mezzadria, il disegno di legge consolida un istituto molto più arretrato di quello che intende sopprimere. Infatti la colonia parziaria è storicamente legata a forme feudali e arretrate. La mezzadria è nata proprio da una evoluzione della colonia parziaria, nel momento in cui si aveva un'affermazione di libertà con la nascita dei liberi comuni e lo spirito della lotta antifeudale determinava un'evoluzione del rapporto di colonia parziaria verso la mezzadria. La colonia parziaria è poi tornata col grosso latifondo quando, scomparsi i comuni, sono venute le dominazioni straniere, in particolare quella spagnola, che hanno dato vita a tutta quella folla di baronati e di contee che dovevano servire a consolidare il loro potere attraverso i fidecommessi e a creare le premesse per la rinascita del latifondo concesso a colonia parziaria.

Oggi, praticamente, questi contratti sono esaltati e convalidati con lievi modifiche, quasi a premiare quei proprietari verso i quali la società avrebbe invece il dovere dell'esproprio: i latifondisti assenti dal fondo, che danno la loro terra in affitto, meritano infatti solo di essere espropriati. Voi invece li premiate convalidando tutti i contratti di colonia parziaria con gli articoli 9 e 10 di questo disegno di legge, che quasi consigliano i proprietari a trasformare i poderi mezzadrili in poderi a colonia parziaria. Infatti, vi è la possibilità per il proprietario di un podere a mezzadria di non disfarsi della proprietà, ma di concederla a colonia parziaria. Attraverso il conferimento del 50 per cento, può poi arrivare ad una ripartizione molto vicina a quella prevista con la nuova legge per gli attuali contratti di mezzadria. Così abbiamo uno strumento di degradazione, non di evoluzione del contratto.

Ecco perché a noi sembra molto più conseguente procedere prima all'abolizione della

colonia parziaria, e poi a quella della mezzadria. Voi invece negate la mezzadria ed esaltate la colonia parziaria.

Il nostro emendamento vi invita ad abolire la colonia parziaria allo stesso modo che avete abolito la mezzadria. Noi vi sfidiamo a respingerlo col pretesto della fretta che caratterizza la coerenza del centro-sinistra; sarà così chiara di fronte alla coscienza politica degli italiani, e in particolare di fronte alle masse contadine del Mezzogiorno, questa vostra responsabilità nel legiferare e nell'affrontare certi problemi. Responsabilità specialmente da parte dei socialisti, i quali menano gran vanto di questo disegno di legge (essi che, già fautori della programmazione, ne hanno praticamente accettato il rinvio almeno di un anno, perché il bilancio dello Stato deve essere presentato alla fine di settembre ed è impensabile che si possa fare una programmazione dopo la presentazione del bilancio) e intanto hanno voluto od accettato nella sostanza che la colonia parziaria restasse esclusa dalla riforma.

Noi non vediamo alcuna di queste conclamate modifiche di struttura, ma solo l'affermazione di alcuni principi di ordine demagogico. E pertanto nel proporre questo nostro emendamento vi sfidiamo a respingerlo perché sia chiaro lo scopo di questa legge, che non è di riformare le strutture agricole ma di dar corso ad una involuzione feudale; non di risolvere concretamente i problemi dell'agricoltura ma di servirsi di mezzuocchi e di « leggine » al solo scopo di poter fare un po' di demagogia nelle campagne.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Cacciatore, Avolio e Valori hanno proposto di sostituire, al secondo comma, primo periodo, le parole: « di due quinti » con le altre: « del 35 per cento »; le parole: « di tre quinti » con le parole: « del 65 per cento »; e le parole: « 50 per cento » con le altre: « 58 per cento ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CACCIATORE.** Non so se tutti i colleghi abbiano compreso la frase pronunciata poc'anzi dal collega Bignardi, e cioè che in questo disegno di legge il contratto di colonia parziaria sarebbe stato trattato con guanto di velluto.

**BIGNARDI, Relatore di minoranza.** Il guanto di velluto non esclude che vi possa esser dentro un pugno di ferro.

**CACCIATORE.** Quell'osservazione del collega Bignardi è un'ottima premessa al mio emendamento. Egli, in altri termini, ha vo-

luto dire che mentre si è usata ferocia verso il concedente del fondo a mezzadria, si è trattato benevolmente quello del fondo a colonia parziaria. Per noi, invece, non sono stati tutelati in modo alcuno gli interessi dei coloni, che economicamente avrebbero avuto invece diritto ad una miglior tutela, specialmente in considerazione del fatto che la colonia parziaria è il contratto che impera nelle zone più depresse del Mezzogiorno.

Mentre per il contratto di mezzadria si stabilisce infatti che al mezzadro spetta il 58 per cento del prodotto ed al concedente il 42, per il contratto di colonia parziaria si parla di tre quinti e due quinti, forse per ritardare il calcolo da parte di chi legge (*Commenti*), con accollo delle spese in parti uguali: il che significa che mentre per i contratti di mezzadria il rapporto è di 58 a 42, per i contratti di colonia parziaria è di 40 a 60. Ora credo che tutti conoscano la profonda differenza che passa tra contratto di mezzadria e contratto di colonia parziaria. Il contratto di mezzadria presuppone il podere, la casa colonica, le scorte vive e le scorte morte. Invece il contratto di colonia parziaria consiste soltanto nell'affidare al colono, nella maggior parte dei casi e specialmente nel Mezzogiorno, un fondo senza casa colonica e senza acqua, quindi un terreno arido che richiede al colono un lavoro enorme per portare innanzi una qualsiasi coltivazione.

Per il concedente è facile dire di voler dividere le spese in parti uguali, perché si tratta semplicemente di dividere le piccole spese per le sementi ed il concime, per poi partecipare, nella proporzione del 40 e del 60 per cento, alla ripartizione del prodotto. Ma il più grave viene dopo, quando si dice che se il concedente partecipa alle spese in misura maggiore, si può arrivare ad una ripartizione fino al 50 per cento. Tutto questo è completamente ingiusto ed inumano: perciò noi con il nostro emendamento proponiamo che al concedente spetti il 35 per cento e al colono il 65 per cento; e nel caso che il concedente partecipi alle spese in misura maggiore, che il quantitativo di prodotti spettante al colono non sia in alcun caso inferiore al 58 per cento, cioè alla quota stabilita per il mezzadro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Santagati, Romualdi, Delfino, Franchi, Servello, Abelli, Turchi, Gonella Giuseppe, Guarra e Grilli hanno proposto, al secondo comma, di sopprimere le parole: « Comunque la quota di

riparto spettante al colono non potrà essere mai inferiore al 50 per cento ».

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SANTAGATI. Aggiungo a quanto ha osservato il collega Delfino che, se vi è da sperare che qualche emendamento trovi il favore della maggioranza e del Governo, tale speranza esiste a maggior ragione per l'emendamento da me presentato, perché le parole che io propongo di sopprimere non fanno forza al diritto, né alla logica, né alla politica: fanno forza alla matematica, come spero di dimostrare tra poco.

Prima però di dare questa dimostrazione di natura squisitamente matematica, desidero sottolineare che la colonia parziaria, a cui è dedicato il titolo terzo del disegno di legge, rappresenta indiscutibilmente — come dice lo stesso relatore nella sua ampia, documentata e direi sottilmente elaborata relazione — l'unica forma associativa, che sopravviva tra quelle che finora erano regolate dal codice civile. E se questo è l'unico contratto associativo che ormai abbia diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico, vi è da fare un'amara constatazione: che cioè si concede diritto di cittadinanza piena proprio ad un istituto che è in posizione di gran lunga più arretrata rispetto a quello mezzadrile. Tutto questo non sarebbe niente, se l'attuale maggioranza non si fosse voluta a qualsiasi costo incaponire (non trovo verbo più espressivo) a mantenere il preambolo dell'articolo 1 della legge in oggetto. Ecco ora questo preambolo divenire una specie di *boomerang* che rimbalza su coloro che se ne sono fatti i più spietati e i più accaniti sostenitori.

Che cosa vi avevamo detto? State attenti, non fate affermazioni teleologiche, di principio, perché queste cose non vanno messe in una legge. La legge è quella che è, e la norma vale in quanto oggettiva ed autonoma. Invece avete voluto a qualsiasi costo approvare l'articolo 1, che è (come dire?) una specie di *vademecum* politico-morale di questa legge, di sigillo emblematico o di suggello, giacché dice che occorre « conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del paese ». Ed allora notiamo questa stridente antinomia: da un lato sopprimete, anche se in quella maniera piuttosto confusa di cui abbiamo discusso a proposito dell'articolo 3, la mezzadria, dall'altro

mantenete in pieno la colonia parziaria, sia pure con quegli adattamenti, che sono oggetto della presente discussione.

A me pare che tutto ciò non si adegui al rispetto così solennemente conclamato del principio del superamento delle forme contrattuali arretrate. Sarebbe stato molto più semplice e più logico, semmai, mantenere la mezzadria e sopprimere la colonia, se proprio si voleva essere rispettosi del cappelletto introduttivo della legge. Questa volontà contraddittoria ha il suo acme, tocca il *non plus ultra* della contraddittorietà, della negazione della logica e soprattutto della negazione della matematica in questo articolo 9.

Esso, infatti, contempla le varie forme di ripartizione degli utili fra il concedente e il colono, e fa diverse ipotesi. La prima ipotesi è regolata dal primo comma che parla di ripartizione in senso più generico, più vasto, cioè afferisce alle colonie parziarie più comuni: le colonie in cui il concedente conferisce il nudo terreno (salvi i chiarimenti successivi contenuti nel contesto dei commi successivi) e stabilisce che gli utili si dividono fra concedente e colono nella misura rispettivamente di un quinto e di quattro quinti.

La seconda ipotesi è che « se il concedente partecipa, in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, non eccedente le normali opere di coltivazione » la ripartizione dei prodotti e degli utili avviene « in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono ». Ed anche su questo piano non vi è alcunché da eccepire, tranne quelle considerazioni di ordine generale, che già sono state fatte.

Si contempla una terza ipotesi, anche questa logica e conseguenziale: la modifica proporzionale della quota degli utili, se si modifica la misura della partecipazione alla spesa da parte del concedente. Il che significa, stando al dettato della norma, che se noi ci troviamo nell'ipotesi del 50 per cento di spese anticipate dal concedente e del 50 per cento di spese anticipate dal colono, il 40 per cento degli utili andrà a favore del concedente e il 60 per cento degli utili a favore del colono. Se invece aumenta questo rapporto, proporzionalmente aumenta la quota di utili che va a favore del concedente e diminuisce quella che va a favore del colono.

Anche qui andremmo d'accordo. Ma dove poi succede il pasticcio, che veramente fa violenza alla matematica nella maniera più patente, è nel comma di cui appunto io chiedo

la soppressione dove si stabilisce che in nessun caso la quota di riparto spettante al colono potrà mai essere inferiore al 50 per cento. Vediamo, onorevoli colleghi, che cosa accadrebbe se si mantenesse questa norma, se cioè il Governo non intendesse recedere da essa e l'Assemblea l'approvasse. Il concedente ed il colono parteciperebbero al 50 per cento delle spese ciascuno, mentre gli utili verrebbero ripartiti in ragione rispettivamente del 40 e del 60 per cento. Ma facciamo un'altra ipotesi: ammettiamo che il concedente voglia intervenire in una misura più massiccia, cioè nella misura del 75 per cento, lasciando che il colono intervenga soltanto in quella residua del 25 per cento. Rispettando la proporzione, al concedente dovrebbe spettare un utile del 60 per cento in relazione al maggior concorso delle spese e al mezzadro del 40 per cento. Sennonché a questo punto interviene la norma di cui al comma che sto illustrando, secondo cui la quota non potrà mai essere inferiore al 50 per cento.

È evidente allora che ad un certo momento il concedente avrà interesse a dare il proprio concorso alle spese soltanto sino al limite matematico in cui egli sa di raggiungere la quota per lui massima dei due quinti. In ipotesi cioè, se interviene in ragione del 50 per cento, sa di aver diritto al 40 per cento di quota di utili; se interviene in ragione del 75 per cento, sa di aver diritto soltanto al 50 per cento di quota di utili.

Ecco allora qual è il limite matematico cui testé mi riferivo: esso è evidentemente del 62,50 per cento; giacché la media è del 12,50. Il concedente avrà cioè interesse ad intervenire solo sino a quel limite.

E questa la si considera una norma che rispetta la matematica? Ma, soprattutto, qual è il principio che si vuole applicare? Evidentemente è quello del *favor iuris* per il colono. E ciò tanto è vero, che nel comma successivo si consacra un patto leonino, quando il contributo del concedente è inferiore alla metà, nel qual caso egli può ripetere dal colono il rimborso delle spese ma mai avere il concorso degli utili.

A me pare, quindi, che se noi mantenessimo questo comma, di cui io chiedo la soppressione, si verrebbe veramente a consolidare una situazione di sfavore per il colono. Quando infatti mantenessimo questo secondo periodo, saremmo sicuri che non vi potrebbe essere alcun colono destinato a fruire d'un contributo nelle spese da parte del concedente in misura superiore al 2,50 per cento. Quindi,

in sostanza danneggiamo il colono, pur essendo partiti dalla bella premessa che egli dev'essere sempre favorito da questa legge.

Pertanto confido che l'emendamento sia approvato (ma, probabilmente, è una fiducia, la mia, trascendentale, che non rientra nei limiti della capacità ricettizia e volitiva di quest'Assemblea), perché non è un emendamento su un comma di un articolo di legge che investa una questione di natura giuridica o politica o di parte. È una questione squisitamente matematica. Ritengo cioè che, se l'Assemblea non fosse chiusa nella camicia di Nesso di certe situazioni politiche, l'emendamento potrebbe essere accolto. Ma ecco la gravità di prendere decisioni politiche aprioristiche, in virtù delle quali una legge dovrebbe essere votata senza mutare una virgola! E allora a che serve questo nostro lavoro di bulino e di rifinitura? Proprio a niente! Se la maggioranza non avesse ogni capacità di giudizio velata da preoccupazioni eccessivamente politiche, riconoscerebbe che questo emendamento va a favore del colono e quindi rientra nello spirito generale del provvedimento, ed è soprattutto logico e conseguente con gli assiomi della matematica.

Dopo di che mi rimetto alla risposta dell'onorevole ministro.

CANNIZZO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Voglia indicare in che consista.

CANNIZZO. Ritengo precluso l'emendamento Franchi, poco fa illustrato dall'onorevole Delfino, per l'avvenuta reiezione dell'emendamento Cacciatore, sostitutivo dell'articolo 2, nel quale anche si proponeva il divieto di nuovi contratti di colonia parziaria.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che l'emendamento Cacciatore fu votato nel suo complesso, non per divisione, e il senso di tal votazione è stato che la Camera non ha preferito un testo diverso da quello della Commissione per l'articolo 2, relativo al solo contratto di mezzadria.

Comunque, a norma dell'articolo 79 del regolamento, possono parlare un oratore contro e uno a favore del richiamo al regolamento, e per non più di quindici minuti.

DELFINO. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, ella mi insegna che purtroppo ogni richiamo al regolamento ha un substrato politico. Io non credo che vi sia qualcuno che si preoccupi di essere a tal punto vestale del regolamento da richiamare un articolo senza un motivo politico.

Sono comunque molto soddisfatto per questo richiamo al regolamento da parte dell'onorevole Cannizzo, giacché serve a differenziare la nostra opposizione da quella liberale. Credo anche che l'osservazione del Presidente risolva di per sé il problema, e che il precedente dell'emendamento Cacciatore possa servire a dissipare ogni dubbio circa la liceità del nostro.

Ritengo che l'onorevole Cannizzo si preoccupi solo di poter dire a certi ambienti (con i quali noi non abbiamo niente a che fare) che il partito liberale ha sventato una manovra del Movimento sociale che veniva ad aggravare la posizione degli agricoltori. Ma è una tesi talmente incredibile che non ci preoccupa affatto. La verità è che il gruppo liberale ha voluto così distinguere la sua opposizione al disegno di legge da quella del gruppo del M.S.I.; il quale è però ben lieto di tale differenziazione, poiché esso difende l'agricoltura e gli agricoltori ma non intende certo spezzare lance a favore della proprietà assenteista.

PRESIDENTE. Poiché la preclusione è eccezione incidentale alla votazione di una proposta, rinvio la decisione dell'incidente al momento del voto.

Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sopprimere il terzo comma; al terzo comma, di aggiungere in fine le parole: « purché ne abbia fatta espressa richiesta all'inizio dell'annata agraria ».

Gli stessi deputati hanno proposto di aggiungere, dopo il terzo comma, il seguente:

« In relazione all'ipotesi prevista nei due commi precedenti, il colono potrà scegliere tra l'aumento della quota di riparto ed il rimborso delle spese sostenute dal concedente, purché la scelta del colono venga fatta prima dell'inizio dell'annata agraria se si tratta di colture annuali o prima dell'inizio del ciclo produttivo se si tratta di colture pluriennali o di colture arboree »;

Hanno altresì proposto di sopprimere il quinto comma; infine, di sostituire il quinto comma con il seguente:

« Tra le parti dovrà essere pattuita una diversa quota di riparto dei prodotti in rapporto all'esistenza di fabbricati rurali sul fondo oggetto del contratto, restando il concedente esonerato da oneri per eventuali manutenzioni dei fabbricati stessi ».

BONEA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONEA. Vorrei ricordare una poesia di Rocco Scotellaro, per illustrare all'onorevole Delfino le condizioni dei salariati e dei braccianti meridionali.

CACCIATORE. Non confonda i salariati con i braccianti.

BONEA. Va bene, parliamo dei braccianti. Questi braccianti si radunano sulle piazze dei paesi del sud (è una visione che ho avuto fin da bambino) in attesa di essere ingaggiati a giornata. (*Interruzione del deputato Cacciatore*). Onorevole Cacciatore, ella sta intonando la musica di fondo, come se io proiettassi un film. La ringrazio, comunque, della sua solidarietà con Rocco Scotellaro. Sebbene questi fosse uomo di sinistra, noi non possiamo non ammirarlo perché riteniamo che la cultura sia al di sopra della politica.

Ebbene, si vuole abolire la mezzadria e ora il Movimento sociale, inopinatamente, si dichiara favorevole anche all'abolizione della colonia. Si vuole ulteriormente ridurre, insomma, l'area dei contratti associativi, mortificando coloro che sino ad ora hanno avuto la possibilità di sollevarsi dalla condizione di braccianti. Noi siamo assolutamente contrari, come ha rilevato già l'onorevole Bignardi, alla mortificazione del contratto di mezzadria, degradato a colonia parziaria; siamo egualmente contrari ad annientare la colonia e a ridurla a bracciantato. Ci richiamiamo con questo nostro atteggiamento all'insegnamento dei nostri maestri, primo fra tutti Luigi Einaudi, per i quali una società bene ordinata deve tendere ad un equilibrio raggiunto attraverso « l'abbassamento delle punte » e « l'elevazione dal basso ». In questo caso si vuole abbassare non solo la mezzadria ma anche la colonia parziaria, ripetendo l'errore già commesso con la scuola media unica, che degradò la vecchia scuola media al livello dell'avviamento professionale. Non si fa certamente il bene della società livellando verso il basso, anziché verso l'alto, le varie categorie.

Per queste ragioni noi difendiamo le residue forme associative esistenti nel nostro paese, e in questo caso la colonia parziaria, pur riconoscendo l'opportunità di migliorare tale contratto. Non si comprende le ragioni per le quali, dopo che si è soppressa la mezzadria, dovremmo compiere il sacrificio di Origene e abolire anche la colonia parziaria.

Siamo noi, onorevole Delfino, a voler quindi chiarire la nostra posizione per differen-

ziarla chiaramente da quella del suo gruppo. Noi non stiamo movendo al disegno di legge in esame un'opposizione aprioristica, ma intendiamo migliorarlo attraverso un contributo concreto, fattivo, sincero e appassionato. Se poi ci troviamo di fronte un atteggiamento non dico di insensibilità ma di totale ripulsa delle nostre proposte, e ciò per ragioni di tattica politica, non per questo diciamo: « Muoia Sansone e tutti i Filistei! ». Cerchiamo invece di dare, fino all'ultimo, il nostro contributo positivo, ben sapendo che perdere questa battaglia non significa perdere la guerra per la democrazia e per la libertà. Sarebbe veramente grave se noi rinunziassimo alla nostra battaglia di opposizione, pur sapendo di essere in netta minoranza e di venire subissati ad ogni votazione da una selva di mani che mortificano il nostro piccolo ma compatto gruppo. Questa nostra opposizione si differenzia dunque nettamente, onorevole Delfino, da quella del gruppo del Movimento sociale italiano, e siamo lieti che il suo intervento ci abbia consentito di chiarire meglio il nostro pensiero.

DELFINO. E' stato l'onorevole Cannizzo che, con una certa ipocrisia, ha sollevato una questione regolamentare dietro la quale si cela un preciso intento politico.

BONEA. L'onorevole Cannizzo ha posto una questione puramente procedurale. E' lei, onorevole Delfino, che ha costruito su tale intervento una sua tesi fantastica. Sono comunque lieto di avere avuto l'occasione di distinguere la nostra posizione dalla sua.

DELFINO. Il vero scopo dell'intervento dell'onorevole Cannizzo era un altro.

BONEA. Ma torniamo al tema in discussione. Nel momento in cui furono abolite, con il ritorno della libertà e della democrazia in Italia, le leggi fasciste del 1931 e del 1939, i braccianti cominciarono ad avere la possibilità di potersi spostare dai loro paesi, rifiutando così il loro stato di miseria, e andarono a fare gli operai. Abolite le leggi che impedivano l'emigrazione interna, nelle nostre campagne vi fu la crisi a causa di mancanza di braccia. Ora, la mezzadria e la colonia parziaria hanno arrestato questo esodo, salvando così l'agricoltura italiana. Per difendere l'ultimo baluardo di forme associative nelle campagne, discutiamo della colonia parziaria, cercando però di non operare in senso punitivo così come si è fatto per gli imprenditori agricoli, che l'onorevole Sereni, con una concessione veramente liberale, ha chiamato concedenti-capitalistici anziché agrari capitalistici, come sono soliti i comunisti.

Così come si riconosce i diritti dei mezzadri, desideriamo che si rispetti quelli dei concedenti e che sopravviva anche la colonia parziaria come istituto. Si spiega in tal modo la ragione dei nostri emendamenti, che non vale la pena di illustrare, non già perché siano sufficientemente chiari o non ve ne sia la possibilità, ma per una esigenza di brevità. Il mio è stato un appassionato e sincero intervento a tutela non soltanto degli interessi dei concedenti a colonia, ma anche di quelle colonie che si vorrebbe ridurre allo stato bracciantile.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

**COLOMBO RENATO, Relatore per la maggioranza.** Sul merito dell'emendamento sostitutivo Franchi in tema di divieto della stipulazione di nuovi contratti di colonia, se ne è parlato tanto — in Commissione, in aula e nella mia relazione — che non ripeterò cose che ho già detto. Mi limito a dichiarare di essere contrario all'emendamento stesso.

Quanto l'emendamento Santagati al secondo comma, devo dire che se lo accettassimo verremmo a introdurre una sperequazione tra questi coloni e gli altri coloni ed i mezzadri che ottengono invece un certo beneficio dalla legge in sede di aumento delle quote di riparto. Per queste ragioni mi dichiaro contrario.

In merito all'emendamento Cacciatore faccio rilevare che, qualora esso venisse accettato, concederemmo a questi coloni un aumento maggiore di quello previsto per i mezzadri e per gli altri coloni, determinando una sperequazione. Pertanto mi dichiaro contrario.

All'onorevole Bignardi, che propone la soppressione del terzo comma, faccio osservare che esso ha l'effetto di stimolare gli investimenti. Se accettassimo il suo emendamento, invece, scoraggeremmo eventuali investimenti. Per questi motivi mi dichiaro contrario, tanto più che il comma rappresenta anche un giusto riconoscimento dell'opera prestata da questa categoria di coloni.

L'emendamento Sponziello, a mio avviso, è illogico, poiché solo alla fine dell'annata agraria si può constatare l'entità delle spese sostenute dal concedente. Per questo motivo mi dichiaro contrario, con ciò esprimendomi anche sull'emendamento Leopardi Dittaiuti, assolutamente identico.

L'emendamento aggiuntivo Leopardi Dittaiuti prevede l'ipotesi che il colono possa scegliere fra l'una e l'altra soluzione. Lo ritengo inutile, perché prevede una procedura tale

da rendere di fatto la norma inapplicabile, e pertanto mi dichiaro contrario.

Vorrei pronunciarmi congiuntamente sui due emendamenti Cruciani al quarto e al quinto comma. Il primo limita il valore innovativo dell'articolo, perché diminuisce dal 10 al 5 per cento la presenza delle colture arboree od arbustive rispetto al totale delle colture seminatrici: pertanto viene a limitare il valore innovativo dell'articolo e i benefici che ne deriverebbero per il colono. A maggior ragione ciò vale contro la soppressione del quinto comma: si verrebbe infatti a sopprimere anche quella parte dell'articolo che si riferisce alla casa colonica e alle altre costruzioni, elementi che concorrono a modificare la definizione del nudo terreno in senso più favorevole per il colono. Per questi motivi di carattere sociale mi esprimo contro i due emendamenti.

Non ho niente da aggiungere per l'emendamento Bignardi, egualmente soppressivo del quinto comma.

Il successivo emendamento Leopardi Dittaiuti limita, a mio avviso, i benefici previsti per il colono; esso ne aggraverebbe anzi le condizioni, per cui mi dichiaro contrario.

Infine, l'onorevole Sponziello propone la sostituzione del quinto comma con altro testo che, nella sostanza, mi sembra identico a quello della Commissione. Trattandosi di una modifica puramente formale, non mi sembra il caso di accettarla, per cui mi dichiaro contrario.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Non ho particolari considerazioni da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole relatore per la maggioranza. Al gruppo del Movimento sociale italiano, che ha presentato l'emendamento più sostanzialmente modificativo, ricordo che ho risposto ampiamente nella mia replica in merito alla proposta di divieto della colonia parziaria.

Mi permetto però di rilevare che vi è una contraddizione in questo atteggiamento. Infatti, gli onorevoli colleghi del gruppo « missino » hanno affermato, parlando della mezzadria, che il provvedimento è anticostituzionale e hanno svolto argomentazioni giuridiche piuttosto spinte a tal proposito; ma ora, parlando di colonia parziaria, tutte queste considerazioni essi le hanno abbandonate e si sono fermati su altre di carattere economico che, fra l'altro, non si può condividere. L'abolizione del contratto di colonia determinerebbe infatti conseguenze sicuramente non positive — anzi, direi, negative — nell'attuale economia agricola del Mezzogiorno, e avremmo una pericolosa svolta

verso forme ancor più arretrate. Non possiamo assolutamente considerare come realistica, nella situazione economica ed agraria della colonia parziaria, l'ipotesi di un passaggio al sistema degli affitti: vi ostano ragioni oggettive e soggettive, fra le quali la necessità per il colono di assumere maggiori rischi e la difficoltà di disporre di mezzi finanziari adeguati. Per queste considerazioni non possiamo accogliere tale emendamento. Faccio d'altra parte presente che le modifiche introdotte dalla legge non vanno sottovalutate: esse modificano sostanzialmente il contratto di colonia. Fra l'altro, il presente provvedimento prevede che vengano estese al contratto di colonia tutte le norme che introduce per i contratti di mezzadria in corso: quelle sulla facoltà del concessionario di promuovere innovazioni, quelle sulla divisione dei prodotti e sulla utilizzazione degli impianti industriali, quelle sul concorso del concedente nelle spese di coltivazione e sul divieto delle prestazioni accessorie, ecc. Così il contratto di colonia, quale viene ad essere configurato, non è più un contratto peggiore rispetto a quello di mezzadria. Per tutte queste considerazioni, ripeto, non possiamo accettare l'emendamento.

Devo dire, poi, all'onorevole Santagati che ho ascoltato con molta attenzione le sue considerazioni. Non c'è dubbio che da un punto di vista produttivistico lo stabilire una quota minima fissa può scoraggiare i concedenti dal fare alcuni investimenti. Le devo dire che appunto per questo era stata proposta una formulazione che, in seguito alla discussione e per motivi di carattere generale, si è ritenuto, in questo caso specifico (anche perché la casistica non era molto complessa), di sostituire col criterio della quota fissa. L'abbiamo fatto responsabilmente, pur consapevoli di ciò che ella ha ricordato.

Onorevole Cacciatore, per quanto riguarda le quote di riparto che ella propone di aumentare a favore dei coloni, devo dire che il suo punto di vista è difforme dal nostro. Noi abbiamo cercato di fare considerazioni obiettive che ella non condivide, ma non si dispiaccia se il suo emendamento non può da noi essere accettato.

Per gli altri emendamenti mi pare non occorra che io aggiunga altro a quanto ha detto l'onorevole relatore per la maggioranza.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Commissione e Governo non hanno accettato alcun emendamento.

Onorevole Franchi, insiste sul suo emendamento interamente sostitutivo?

**FRANCHI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cannizzo, insiste sul suo richiamo al regolamento?

**CANNIZZO.** Rimetto a lei, signor Presidente, la decisione.

**PRESIDENTE.** Sottolineo anzitutto la delicatezza dell'eccezione di preclusione, che limita il potere decisionale dell'Assemblea e va dichiarata quando il voto è già caduto con lampante evidenza sul medesimo oggetto, sicché il ripetere la votazione sarebbe illogico e contrario al principio dell'economia della discussione. Poiché, come ho già fatto rilevare, tale situazione non può dirsi verificata nel confronto tra l'emendamento ora in esame e quello Cacciatore all'articolo 2, non posso accogliere il richiamo al regolamento.

Poiché non vi è appello alla Camera contro questa decisione, passiamo ai voti.

**DELFINO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DELFINO.** Ho anzitutto il dovere di rispondere brevemente all'onorevole ministro e all'onorevole Bonea per le loro osservazioni in merito al nostro emendamento. Devo rilevare che il suo scopo non è stato compreso o almeno non nei termini in cui mi sono sforzato di svolgerlo. Il fatto che sia nota la determinazione della maggioranza di centro-sinistra di respingere qualsiasi emendamento significa che noi abbiamo presentato il nostro soltanto per uno scopo strumentale. Se lo abbiamo fatto è perché ci sembrava più logico stabilire innanzitutto il principio del divieto di stipulare contratti molto più arretrati di quelli di mezzadria. Credo vi sia in ciò una conseguenza rilevata dallo stesso onorevole Bignardi prima che io illustrassi il mio emendamento.

La colonia parziaria è trattata molto meglio della mezzadria, pur essendo una sottospecie di questa e avendo oltretutto origini feudali e non di libertà.

Abbiamo poi il sospetto che della colonia parziaria si voglia far uso per ritornare al feudo. Ho già detto nella discussione generale che questa mi sembra la riforma del gambero, perché la mezzadria è una evoluzione del feudo. Qui invece torniamo verso il feudo; non, evidentemente, quello del barone ma quello di Stato o dell'ente: vi sono, del resto, esempi di feudalità già ricordati a proposito di enti.

Questa legge ha comunque il pregio di rivelare certi intenti che hanno potuto originare la condanna della mezzadria e la pratica esaltazione della colonia parziaria: sarà più facile ereditare il rapporto di colonia parziaria da



parte dell'ente di Stato, di quel che sarebbe stato rispetto alla mezzadria.

Ci sembra che questi motivi siano validi a giustificazione del nostro emendamento, senza che vi sia bisogno di altre interpretazioni. La democrazia e la libertà non ci sembra debbano essere scomodate al riguardo, così come non ci sembra si possa speculare su questo emendamento, che ha una finalità strumentale ben chiara, quale risulta dalla discussione generale e dallo svolgimento di esso effettuato poc'anzi.

CANNIZZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. L'onorevole Delfino non ricorda che la colonia non è un contratto feudale. Essa sorse come derivazione dei famosi contratti di *quota pars* che esistevano anche a Roma. La mezzadria non è nata così com'è oggi, perché se l'onorevole Delfino andasse a indagare sui testi, troverebbe nel volume del Capponi quali sono le origini della mezzadria, ma in quello del Poggi, che parla della gradualità dei riparti, l'accusa alla mezzadria di avere eliminato quella gradualità di riparti che era il maggior pregio della colonia che esisteva nel diritto del medioevo. I coloni erano *aldì*, rustici, uomini liberi e non servi della gleba. Per esempio, nello statuto di Milano si parla del *massarius per riam medietatis aut tertii vel alterius partis*. Il colono nell'epoca comunale diventa mezzadro. Quindi non è vero che la colonia parziaria come contratto associativo di *quota pars* sia contratto peggiore della mezzadria anche dal punto di vista della evoluzione storica! Ma io vado oltre. L'onorevole Delfino mi deve consentire di ricordare che l'area della mezzadria classica, della mezzadria regolata dal codice civile, che prevede una famiglia colonica insediata sul fondo soggetto di diritto, un podere organizzato e la divisione in base ad una *quota pars* in favore del mezzadro, ha un'area ben limitata in tutta Italia. Io che sono siciliano so bene, come del resto sanno gli altri colleghi del Mezzogiorno, che il contratto di mezzadria da noi non esiste. Molte volte si parla, sì, di mezzadria, ma è mezzadria impropria. In realtà si tratta di colonia perché non vi sono né podere organizzato, né capoccia, né famiglia colonica, né libretto colonico.

Chi chiede la soppressione per il futuro della colonia parziaria, afferma la illiceità della causa tipica della colonia parziaria che non è illecita. Su questo punto valgono gli argomenti che ho addotto ieri, quando ho detto che non vi può essere contemporaneamente

una causa lecita e illecita nei contratti che si abolisce e nel tempo stesso si conserva.

Se è vero che alcune colonie parziarie sono costituite su fondi inadatti, non perciò è vero che il contratto di colonia parziaria debba essere vietato. Pensiamo a tutti i contratti di colonia parziaria che riguardano agrumeti e frutteti e terreni efficientissimi ed organizzati, che sono chiamati anche contratti mezzadrili ma in realtà non sono tali.

Abbiamo abolito, purtroppo, la mezzadria. Questa è un'altra ragione per cui ci opponiamo all'abolizione della colonia parziaria. Infatti, abolite mezzadria e colonia parziaria, quale contratto associativo resta? Solo la società, che però ha caratteristiche diverse, e riguarda piuttosto l'allevamento zootecnico che la coltura dei campi.

Noi non abbiamo sollevato una preclusione contro la discussione dell'emendamento come strumento per far risaltare che la nostra politica è differente da quella degli altri. La nostra politica non è in funzione di difesa di qualche classe particolare: siamo per definizione aclassisti. Né ci siamo battuti per il concedente o per il mezzadro, ma in funzione di un principio: quello del rispetto della proprietà e della libera iniziativa. Abbiamo citato qui gli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione che garantiscono la libertà a tutti noi, a tutto il nostro popolo, a tutti gli agricoltori, siano essi concedenti o concessionari.

Desideriamo sgomberare il campo da ogni polemica, e dichiariamo che il gruppo liberale voterà contro questo articolo, come del resto ha votato contro l'emendamento Cacciatore-Avolio-Valori sostitutivo dell'articolo 2, non per risentimenti, non per difendere classi né caste, ma solo perché riteniamo che abbattendo l'ultimo baluardo, eliminando l'unico contratto associativo che ancora lega il contadino al concedente, noi arrecheremmo un gran danno alla pace sociale: quella pace sociale che tutti esaltano a parole mentre preparano con i fatti la guerra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franchi, inteso a sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di colonia parziaria ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 9:

« Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo

terreno, i prodotti e gli utili del fondo si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono ».

(*E' approvato*).

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento al secondo comma?

CACCIATORE. Signor Presidente, mi renderò promotore di una modifica al regolamento nel senso che per ogni legge vi debbano essere due relatori: uno dell'Italia settentrionale e uno dell'Italia meridionale (*Si ride*), altrimenti non ci comprenderemo mai, né mai faremo leggi perfette.

Che cosa chiediamo con il nostro emendamento? Chiediamo che, per la profonda differenza esistente fra il contratto di mezzadria e il contratto di colonia parziaria, si facciano condizioni di maggior favore per i coloni. Cioè, mentre nel contratto di mezzadria diamo al mezzadro il 58 per cento e al concedente il 42 per cento, con questo disegno di legge al colono si vuol dare soltanto il 60 per cento, ossia il 2 per cento in più. Ora, la proporzione non è giusta. Dicevo poc'anzi illustrando l'emendamento che bisogna conoscere che cosa è il contratto di colonia parziaria: poiché il collega Colombo Renato è dell'Italia settentrionale, ove tale contratto non esiste, è chiaro che non può valutare pienamente, come non può valutarla il ministro, la nostra proposta.

Ho detto prima che il contratto di mezzadria si ha allorché si concede un podere, ciò che presuppone esistenti la casa colonica, la stalla, l'acqua, le scorte vive e morte. Con il contratto di colonia parziaria non si concede altro — nell'Italia meridionale — che un fondo arido in montagna o in collina. Quindi, trattandosi di un contratto associativo, qual è l'apporto maggiore fra i due contraenti? E' chiaro che l'apporto maggiore viene dal lavoro al quale va quindi data una quota maggiore: perciò chiediamo che al colono, al posto del 60 per cento, si dia il 65 per cento e al concedente il 35 per cento.

Ma vi è di più: quando con questo disegno di legge si afferma che se il concedente supera, come contributo alle spese, il 50 per cento del loro importo, la quota massima che può spettare al colono è del 50 per cento, allora è chiaro che in tutti i contratti di colonia parziaria il concedente si affretterà ad aumentare la sua quota di spese (che consiste poi soltanto nell'anticipare le sementi e il concime) per avere poi diritto al 50 per cento del prodotto.

Ora, facciamo almeno al colono lo stesso trattamento che abbiamo stabilito per il mez-

zadro, stabiliamo cioè che la quota non possa essere mai inferiore al 58 per cento.

Quando ella, onorevole relatore, dice: ma noi abbiamo modificato profondamente il contratto di colonia parziaria con l'articolo 12, devo osservare che ella dimentica il contenuto di questo articolo 12. Esso dice: « Ai contratti di colonia parziaria si applicano le disposizioni del titolo secondo, relative alla mezzadria ad eccezione del primo comma dell'articolo 4, del primo comma dell'articolo 5 e degli articoli 3 e 7 ».

Orbene, gli articoli di questo disegno di legge sono pochi e quando si stabilisce: « ad eccezione del primo comma dell'articolo 4, del primo comma dell'articolo 5 e degli articoli 3 e 7 », è chiaro che non si estendono più le disposizioni della mezzadria al contratto di colonia parziaria e che quindi le sue affermazioni sono inesatte. Come pure non posso assolutamente giustificare l'onorevole relatore che dice: s'intende che al mezzadro bisogna dare qualche cosa di più. No! Bisogna dare qualcosa di più al colono e non al mezzadro.

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. Ho detto: uguale. Non ho detto di più.

CACCIATORE. Comunque, insisto per la votazione. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, inteso a sostituire, al secondo comma, primo periodo, le parole: « di due quinti », con le parole: « del 35 per cento »; le parole: « di tre quinti », con le parole: « del 65 per cento », e le parole: « 50 per cento », con le parole: « 58 per cento ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati, soppressivo, al secondo comma, delle parole: « Comunque la quota di riparto spettante al colono non potrà essere mai inferiore al 50 per cento ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Se il concedente partecipa, in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d'opera, non eccedente le normali opere di coltivazione, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa

alle dette spese in misura diversa dalla metà. Comunque la quota di riparto spettante al colono non potrà essere mai inferiore al 50 per cento ».

(*E' approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma, del quale il deputato Bignardi chiede la soppressione:

« Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla metà, e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entità rispetto alla produzione lorda vendibile, il colono può rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma ».

(*E' approvato*).

Onorevole Sponziello, mantiene il suo emendamento aggiuntivo al terzo comma?

SPONZIELLO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al terzo comma, in fine, delle parole: « purché ne abbia fatta espressa richiesta all'inizio dell'annata agraria ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo comma aggiuntivo?

LEOPARDI DITTAIUTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione:

« In relazione all'ipotesi prevista nei due commi precedenti, il colono potrà scegliere tra l'aumento della quota di riparto ed il rimborso delle spese sostenute dal concedente, purché la scelta del colono venga fatta prima dell'inizio dell'annata agraria se si tratta di colture annuali o prima dell'inizio del ciclo produttivo se si tratta di colture pluriennali o di colture arboree ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento sostitutivo del quarto comma?

CRUCIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cruciani sostitutivo del quarto comma:

« Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra senza altri apporti di alcun genere. L'esistenza di colture arboree o arbustive, il valore della cui produzione non su-

peri il 5 per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee, non toglie al fondo il carattere di nudo terreno ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma nel testo della Commissione:

« Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il dieci per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee ».

(*E' approvato*).

Gli onorevoli Cruciani e Bignardi hanno proposto di sopprimere il quinto comma. Onorevole Cruciani, insiste per la votazione?

CRUCIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cruciani-Bignardi, soppressivo del quinto comma.

(*Non è approvato*).

Onorevole Leopardi Dittaiuti, insiste sul suo emendamento sostitutivo del quinto comma?

LEOPARDI DITTAIUTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, sostitutivo del quinto comma:

« Tra le parti dovrà essere pattuita una diversa quota di riparto dei prodotti in rapporto all'esistenza di fabbricati rurali sul fondo oggetto del contratto, restando il concedente esonerato da oneri per eventuali manutenzioni dei fabbricati stessi ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Sponziello, insiste sul suo emendamento sostitutivo del quinto comma?

SPONZIELLO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sponziello sostitutivo del quinto comma:

« Il godimento di case coloniche e di costruzioni indispensabili all'allevamento di animali di bassa corte, ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare, secondo l'uso locale, non esclude il conferimento di nudo terreno ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il quinto ed ultimo comma dell'articolo 9, nel testo della Commissione:

« Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno ».

(E' approvato).

PUCCI EMILIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCI EMILIO. Mi pare che nella formulazione dell'articolo 9 sia stata omessa completamente qualsiasi considerazione circa le spese per l'impianto di colture specializzate sostenute dal concedente. È noto infatti che, per esempio, la coltivazione viticola, specie in Puglia, richiede la realizzazione di impianti di costo rilevante, detti « a spalliera », che hanno una durata limitata e che vanno rinnovati ogni 20 o al massimo ogni 30 anni.

Il problema dell'agricoltura italiana è in grande misura un problema di investimenti. È noto che per raggiungere il livello agricolo degli altri paesi della Comunità economica europea dovremmo, in breve volger di tempo, investire nella nostra agricoltura ben 7 mila miliardi. Orbene, l'articolo che stiamo per votare non fa menzione di investimenti, quasi che questi non fossero avvenuti, e come se tutto quanto è stato fatto in questi ultimi anni, proprio nel Mezzogiorno, per risolvere l'annoso problema del sottosviluppo di questa vitale parte del nostro paese fosse avvenuto per miracolo.

Non se ne fa menzione, volontariamente, con la intenzione di mortificare proprio chi allo sviluppo agricolo del Mezzogiorno ha dedicato energie, capitali e lavoro, chi nel fare questo ha anche realizzato un'opera di grande valore sociale dando la possibilità a coloro che non erano emigrati nel nord di vivere e lavorare nel proprio territorio in maniera più umana.

La modificazione dei riparti non può essere imposta a chi avendo eseguito impianti di notevole portata ha oggi obblighi precisi da soddisfare, avendo profuso capitali a tempo per un'opera essenziale per il proprio paese.

Il Governo è moralmente obbligato a risolvere queste situazioni. Prima di passare alla attuazione di misure come quelle contenute

nell'articolo 9, si riveda completamente la disciplina fiscale delle aziende che si trovano nelle condizioni suddette, giungendo, se necessario, a studiare speciali previdenze per quei concedenti i cui impegni economici vengono ad essere sconvolti dalla nuova disciplina. Altrimenti potremmo rischiare il collasso di tante aziende in una parte vitale del nostro paese.

Fra poche settimane nel Mezzogiorno, in Puglia specialmente, con il termine della vendemmia, saranno disponibili grosse quantità di mosto di cui diventa sempre più difficile lo smercio. La crisi dell'economia agricola del Mezzogiorno sarà ulteriormente aggravata da questa circostanza. Abbiamo preso nota delle assicurazioni che l'onorevole ministro ha voluto dare al collega e amico Cottone in tema di sofisticazioni; ma mentre parliamo di questo articolo 9, non possiamo fare a meno di ricordare le obiettive difficoltà che già affliggono il settore su cui si intende operare in maniera così drastica senza aver neppure preso in considerazione il dopo di questa legge.

Per queste ragioni, il gruppo liberale è contrario all'articolo 9, ed io ne preannuncio il voto in tal senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

PASSONI, Segretario, legge:

« Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L'aumento è del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono.

La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno

proposto, in via principale, di sostituirlo con il seguente:

« Quando la quota di riparto dei prodotti e degli utili spettanti al colono per contratto o per consuetudine è inferiore o pari al 50 per cento, tale quota è aumentata del 5 per cento.

L'aumento previsto nel comma precedente non si applica qualora il concedente nell'ultimo biennio abbia già concesso un aumento pari almeno al 5 per cento sulla quota di riparto spettante al colono.

Qualora nell'ultimo biennio sia stato concesso al colono un aumento della quota di riparto inferiore al 5 per cento, si dovrà concedere un ulteriore aumento a integrazione della differenza ».

e, in via subordinata, di sostituire il secondo periodo del primo comma con il seguente:

« L'aumento è del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, qualora il concedente abbia aumentato, nel quinquennio precedente dall'entrata in vigore della presente legge, la quota dei prodotti e degli utili spettanti al colono, di una misura che complessivamente superi il 50 per cento ».

Gli stessi deputati, in via ulteriormente subordinata, hanno proposto, al primo comma di aggiungere, in fine, le parole:

« In tali percentuali di aumento a favore del colono devono comprendersi gli aumenti già corrisposti dal concedente negli ultimi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge »; e subordinatamente ancora, al primo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « Tali percentuali di aumento a favore del colono assorbono le variazioni di aumento delle quote coloniche verificatesi nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge »; infine, sempre in via subordinata, gli stessi deputati hanno proposto di sopprimere il secondo comma.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Il dettato di questi cinque nostri emendamenti all'articolo 10 — che si riferisce alle quote di riparto nella colonia parziaria — è talmente chiaro che per il primo e per il secondo di essi mi esimo da ogni ulteriore commento.

Il terzo e il quarto emendamento fanno riferimento ad una situazione in atto in molte province meridionali, dove nell'ultimo anno

e mezzo sono intervenuti accordi sindacali che hanno notevolmente migliorato la posizione dei coloni parziari. E, poiché gli aumenti di quota di riparto previsti dalla presente legge fanno riferimento a stati di fatto esistenti, proponiamo di tener conto di questi miglioramenti già in atto, disponendo che siano assorbiti negli aumenti di quota previsti dall'articolo in esame.

L'ultimo nostro emendamento, soppressivo del secondo comma, intende ovviare alla situazione veramente abnorme d'una possibile devoluzione al colono del 90 per cento della produzione lorda vendibile.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani, Sponziello, Franchi e De Marzio hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo, la quota dei prodotti e degli utili spettanti al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 5 per cento di tale quota. L'aumento è del 2,5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile se tale misura risulta più favorevole per il colono »;

Gli stessi deputati hanno proposto di sopprimere il secondo comma.

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CRUCIANI. Rinuncio a svolgerli, ma li mantengo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Fiumanò, Miceli, Sereni, Magno, Marras, Villani, Ognibene, Gombi, Bo, Beccastrini, Antonini e Gessi Nives hanno proposto al primo comma, primo periodo, dopo la parola: « contratto », di aggiungere le parole: « individuale o collettivo, anche con clausola di rinuncia espressa agli aumenti previsti dalla presente legge ».

L'onorevole Fiumanò ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FIUMANÒ. Siamo stati sollecitati a presentare questo emendamento perché negli ultimi mesi, si sono verificati casi che possono apportare conseguenze dannose per i coloni parziari del Mezzogiorno. Questi, negli ultimi tempi, si sono mossi sul terreno sindacale e hanno ottenuto miglioramenti. I coloni della provincia di Reggio Calabria, dopo una lotta di otto mesi, sono riusciti a fare aumentare la loro quota dal 20 al 28 per cento.

Sulla base dell'articolo 10 della presente legge, i coloni della provincia di Reggio Ca-

labria vedrebbero ridotta la loro quota dal 28 al 25 per cento, nella migliore ipotesi.

Nel contratto stipulato nei primissimi giorni di gennaio, anche attraverso l'intervento della prefettura, dopo aver stabilita la quota del 28 per cento spettante ai coloni, si dice che « la quota, come sopra stabilito, è da considerarsi provvisoria, nel senso che, ove dovessero intervenire decisioni di natura sindacale o » (come nel caso in esame) « provvedimenti di natura legislativa che prevedessero una variazione percentuale della quota di riparto, la variazione stessa dovrà operare sulla quota base del vigente capitolato colonico, cioè sul 20 per cento e non sul 28 per cento, come in via interlocutoria viene stabilito ».

Si potrebbe obiettare che all'articolo 1 della presente legge si dice: « Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono ». Ma, a nostra volta, noi possiamo obiettare che ci troviamo di fronte a un caso per il quale l'articolo 1 è difficile possa operare, perché si è ritenuto di fare un contratto che praticamente impegna i contraenti a far sì che l'aumento della quota che interverrà dopo l'approvazione di questa legge e che non potrà superare il 5 per cento del prodotto lordo, si dovrà applicare sul 20 per cento preesistente e non sul 28 per cento conquistato. Si riporta così la quota dal 28 per cento al 25 per cento. Si potrebbe dire che male si è fatto a stipulare un simile contratto; ma bisogna tener conto della situazione che si era venuta a creare e della volontà delle parti di risolvere la vertenza.

La situazione era divenuta estremamente drammatica, culminando nella manifestazione del Natale 1963, allorché i coloni sostarono in piazza Duomo per sottolineare l'esigenza inderogabile di migliorare il loro contratto.

D'altro canto i coloni ed i loro rappresentanti sindacali erano evidentemente convinti che, in ogni caso, il miglioramento della quota colonica avrebbe superato il dieci per cento, risultando così più vantaggioso rispetto al 28 per cento ottenuto in sede sindacale. In effetti già la proposta di legge Sampietro della II legislatura prevedeva un aumento del 10 per cento della quota della parte padronale a favore dei coloni. Purtroppo le cose sono andate diversamente e, se la legge venisse approvata nel testo attuale, ci troveremmo di fronte ad una situazione che potrebbe provocare nuove e vaste agitazioni in

un settore abbastanza delicato dell'economia agricola meridionale e in particolare della regione calabrese.

Non mi intratterrò sui motivi di ordine generale che convalidano questa nostra posizione (e, in particolare, sulla limitatezza della quota spettante ai coloni nei confronti di quella prevista per i mezzadri e sulla discriminazione nei confronti del Mezzogiorno) in quanto su di essi si soffermerà il collega Miceli. Mi auguro tuttavia che le considerazioni svolte inducano la Camera ad accettare il nostro emendamento, che risponde ad un'esigenza largamente avvertita non solo nella provincia di Reggio Calabria ma anche in altre regioni dove si sono determinate, o potranno determinarsi in avvenire, situazioni analoghe.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Miceli, Sereni, Villani, Magno, Marras, Ognibene, Bo, Gessi Nives, Beccastrini, Antonini e Gombi hanno proposto, dopo il primo comma, di aggiungere il seguente:

« In ogni caso al colono spetta una quota non inferiore al 58 per cento dei prodotti e degli utili se fornendo la manodopera occorrente partecipa a metà delle altre spese di coltivazione ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**MICELI.** Desidero anzitutto richiamare la attenzione del ministro e del relatore per la maggioranza sul valore che sta assumendo l'attuale discussione. Pare ormai che essa non avrà un valore legislativo, nel senso di modificare il testo che ci sta di fronte, ma riveste indubbiamente un significato politico in quanto le posizioni emerse in questa Camera orienteranno il corso della politica agraria e delle lotte contadine dei prossimi mesi. Mi auguro pertanto che nella sua risposta il ministro, diversamente da altre volte, voglia essere chiaro ed esplicito, senza sfuggire alle questioni precise che mi accingo a porre.

La mezzadria è un contratto che in forza della presente legge non potrà esser più stipulato *ex novo*; la colonia invece sì. Non riprendo la discussione sull'assurdità di questa norma. In proposito il ministro e il relatore per la maggioranza hanno detto (ed anche scritto) che nel contratto di colonia non vi è una fossilizzazione di posizioni, ma ci troviamo di fronte ad un contratto aperto, che ha tutte le possibilità di ammodernarsi. Si afferma infatti che esso è un contratto evolutivo e che la legge lo aiuta ad evolversi.

Ora nella mezzadria, contratto arretrato e non suscettibile di rinnovarsi, contratto perciò da seppellire, è stabilito un minimo a favore del mezzadro? Sì, il 58 per cento; a condizione che egli fornisca tutta la manodopera occorrente per la coltivazione e partecipi alla metà delle spese colturali. Nella colonia, contratto aperto, che ha possibilità di evolversi e che perciò è riconosciuto legittimo anche in futuro, vi è per lo meno questa salvaguardia? Quando il colono fornisce, come il mezzadro, il 59 per cento delle spese colturali e tutta la manodopera, gli è garantito dalla legge il 58 per cento? Assolutamente no.

Se i colleghi i quali restano meravigliati di questa mia affermazione sono in grado di indicarmi un articolo della legge nel quale questo sia chiaramente espresso o per lo meno comunque definito, evito di prolungare il mio discorso. Purtroppo nella legge in esame, non è stabilito niente. Maggioranza e Governo sostengono che non era necessario stabilirlo. La colonia, però, è uno dei contratti più arretrati, nel quale la forza delle organizzazioni sindacali non è riuscita ad imporre determinati minimi e condizioni. Sono questi contratti che, più degli altri, hanno bisogno di un sostegno legislativo per potere tutelare gli interessi dei contadini e muovere verso una naturale evoluzione.

Resta dimostrato che nel contratto di colonia non vi è alcun minimo e non esiste alcuna giustificazione perché esso non vi sia. Dopo avere sottolineato l'assurdità di tutto, vediamo le conseguenze. Non si potranno più concludere contratti di mezzadria, mentre si potranno ancor stipulare contratti di colonia. Le attuali mezzadrie nel caso che si dissolvano (non diciamo per interesse del proprietario, in una forma qualsiasi) si possono trasformare o in contratti di affittanza, o in contratti di compartecipazione di lavoro o in contratti di colonia.

Il proprietario, quale di queste forme contrattuali sceglierà? Quella che gli assicura il massimo profitto, cioè quella che è meno disciplinata dalla legge. Per i contratti di affittanza, bene o male, esiste l'equo canone di affitto che rappresenta una garanzia per il fittavolo; per i contratti di compartecipazione di lavoro vi è il limite minimo garantito di salario; l'unico contratto che rimane senza garanzia di minimo a favore del prestatore d'opera e di capitale, è la colonia. Voi, quindi, proponete di abolire il contratto di mezzadria e lasciando in piedi tre tipi di contratto dei quali due garantiti con un minimo di reddito e riparto a favore del contadino

(quello di compartecipazione e di lavoro e l'altro di affittanza) e uno, quello di colonia, senza tale minimo, naturalmente offrite alla proprietà concedente lo strumento di realizzare il massimo profitto a danno del contadino. Agevolate cioè la proprietà concedente e danneggiate i contadini.

Il ministro ha affermato al Senato (e vorrei che alla Camera la risposta fosse diversa) che non si può stabilire il minimo poiché i contratti di colonia sono così vari, con partecipazioni diversissime, per cui non vi può essere una quota minima. Per sostenere questa mia tesi si è richiamato alle dichiarazioni del senatore Conte nelle quali si faceva presente che esistono contratti di colonia al 18 per cento di riparto a favore del colono. Come ritenete possibile, affermava il ministro, che questo 18 per cento passi automaticamente al 50 per cento? Sarebbe un aumento di oltre il 150 per cento assolutamente non equo e non giustificabile.

Onorevole Ferrari Aggradi, noi per evitare che ella ripeta la stessa risposta fornita al Senato e per fare in modo che il nostro non sia un dialogo tra sordi, precisiamo che con il nostro emendamento noi non chiediamo un minimo in qualsiasi condizione. No, se le condizioni della colonia sono quelle di partecipazione del lavoro al 50 per cento delle spese colturali e al cento per cento della manodopera, allora noi chiediamo per il colono il 58 per cento, cioè la stessa quota di riparto che viene riconosciuta al mezzadro. E ciò per evitare l'assurdo che se in podere vi è un mezzadro e in un altro il colono, che lavorano nelle stesse condizioni, fornendo le stesse prestazioni, uno, il mezzadro, percepibile un minimo del 58 per cento e l'altro, il colono, non abbia garantita alcuna quota minima. Oltre ad evitare ingiustizie e speculazioni nei confronti dei contadini più deboli (coloni in genere meridionali), oltre ad evitare maggiori profitti ai concedenti, ciò servirebbe ad orientare la disciplina dei riparti nella colonia. In questo contratto infatti non vi è uniformità nelle misure della partecipazione del colono alle spese, partecipazione che nella mezzadria è sempre del 50 per cento, quindi non vi è alcun criterio per la fissazione dei riparti. Ma se noi stabiliamo il minimo del 58 per cento a favore del colono quando questi partecipi alla metà delle spese colturali e fornisca tutta la manodopera, noi con questo emendamento vogliamo fornire una valida base per stabilire le quote di riparto relative alle varie misure di partecipazione.

Se manca una simile disciplina torniamo alla giungla contrattuale, nel senso che si può imporre qualsiasi quota di riparto a seconda dei rispettivi rapporti di forza. Se il colono è sindacalmente più forte, se vi è rarefazione di manodopera, se il prodotto è redditizio in misura tale da lasciare un margine cospicuo al concedente, il colono può arrivare a quote superiori anche al 58 per cento; viceversa, se il colono è notevolmente più debole, se vi è eccesso di manodopera disoccupata, se vi è diffusa miseria contadina, cioè proprio nei casi nei quali il colono più avrebbe bisogno di protezione legislativa, questa protezione, manca perché la legge non fissa alcun minimo. Il colono cioè ritorna ad essere preda della prepotenza e della sete di profitto degli agrari ed è costretto ad accettare quote di fame.

In provincia di Reggio Calabria, allorché si è avuta quella memorabile lotta contrattuale di cui ha parlato testé l'onorevole Fiumanò, siamo andati ad analizzare gli apporti del colono nella coltivazione dell'agrumeto ed abbiamo constatato che il colono forniva oltre a tutta la manodopera occorrente oltre il 55 per cento delle spese colturali: a questo colono veniva corrisposto solo il 20 per cento del prodotto, ed anche dopo la promulgazione della presente legge tale quota, con gli aumenti previsti, non supera il 33 per cento.

Se non includeremo una norma siffatta a favore della colonia, la norma cioè di un minimo garantito a determinate condizioni (non parliamo di un minimo assoluto), danneggeremo anche l'evoluzione del cosiddetto contratto di mezzadria. Infatti, sapendo che vi è a disposizione questo contratto colonico senza l'indicazione di un minimo, il concedente a mezzadria cercherà di liberarsi subito del suo mezzadro, per poter adire questa nuova via di maggiore profitto che la presente legge graziosamente gli offre.

Per questi motivi confido che la Camera vorrà approvare il nostro emendamento. È vero che questo comporterebbe il rinvio del provvedimento al Senato, ma la questione è così importante da giustificare una tale procedura. In ogni caso, vorremmo che il relatore e il ministro ci dicessero se condividono o no questa nostra impostazione. Nel caso che non la condividano, dovrebbero dimostrarci dove sta il difetto od il sofisma del nostro ragionare. Se la condividono dovranno indicarci quando, sia pure con altri strumenti, cercheranno di porre riparo a questa grave deficienza della legge. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

**COLOMBO RENATO, Relatore per la maggioranza.** Il primo emendamento Bignardi limita (riducendo l'aumento della quota di riparto) il beneficio previsto per il colono, e quindi introduce una sperequazione fra questo tipo di colono e gli altri lavoratori-imprenditori ai quali la legge si indirizza. Per queste considerazioni mi dichiaro contrario.

**Emendamento Cruciani:** devo ripetere le stesse argomentazioni, in quanto anche qui si vorrebbe limitare il beneficio discendente dall'aumento della quota di riparto.

**Emendamento Fiumanò:** osservo che, per quanto riguarda le parole « individuale e collettivo », questo concetto già c'è nella premessa di carattere generale che si riferisce a tutta la legge. È l'articolo 1 che, a mio avviso, rende superflua questa proposta. Inoltre, la proposta di inserire anche una clausola di rinuncia espressa agli aumenti previsti dalla presente legge non avrà alcun effetto quando la legge sarà entrata in vigore, e sarebbe veramente cosa inopportuna introdurre nella legge una disposizione di questo genere. Pertanto, mi dichiaro contrario a questo emendamento...

**FIUMANÒ.** Ho sottolineato casi particolari che non possono ricadere sotto questa legge.

**COLOMBO RENATO, Relatore per la maggioranza.** **Emendamento Leopardi Dittaiuti:** se si accedesse a questa proposta, si verrebbe a togliere all'articolo la sua semplicità che, a mio avviso, è condizione per renderlo efficace. Sono, dunque, contrario all'emendamento.

Per l'emendamento Ferrari Riccardo nelle percentuali di aumento a favore del colono devono considerarsi conglobati gli aumenti corrisposti negli ultimi 5 anni. In questo modo si viene a limitare i benefici che vogliamo concedere ai coloni, creando perfino delle sperequazioni fra colono e colono. Sono, quindi, contrario all'emendamento.

Per l'emendamento Leopardi Dittaiuti valgono le stesse osservazioni che ho fatto al precedente emendamento in quanto ha lo stesso contenuto. Mi dichiaro, pertanto, contrario.

**Emendamento Miceli:** osservo soltanto che, se dovessimo accettare quello che l'onorevole Miceli propone, verremmo a creare questa situazione: siccome esistono varietà di riparto nella colonia, potremmo avere dei casi in cui certi coloni avrebbero un aumento non del 10 ma del 15, del 25 per cento crean-



do una sperequazione, a mio avviso, ingiustificata.

FIUMANÒ. Ma il minimo qual è?

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. Quando voi avete fissato un minimo del 58 per cento per un colono che per ipotesi abbia attualmente il 30 per cento o il 40 per cento avreste, in quel caso, creato una condizione di maggior favore che, intendiamoci bene, non mi dispiace; ma bisogna pur tenere presenti le condizioni degli altri coloni. Sono perciò contrario all'emendamento Miceli.

Gli ultimi due emendamenti, entrambi soppressivi del secondo comma, sono, a mio avviso, incomprensibili e inopportuni. Sopprimendo il secondo comma non credo che si possa escludere che a poco a poco il colono possa arrivare alla quota del 90 per cento; pertanto esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Condivido le conclusioni dell'onorevole relatore per la maggioranza. Dirò, per quanto riguarda gli emendamenti presentati dai gruppi liberale e « missino », che tali gruppi sono coerenti nel presentare quegli emendamenti, perché sono contrari alla quota che noi prevediamo e si mantengono sulla stessa linea che hanno sostenuto per la mezzadria. Così come noi siamo coerenti nel non accettare questi emendamenti, in quanto cerchiamo di essere in armonia con noi stessi per quanto riguarda l'aumento della quota.

Io sono debitore di due risposte, relative a domande postemi in ordine a due casi specifici. Di fronte a queste domande cercherò di chiarire il nostro pensiero, e chiedo scusa se dovrò dilungarmi.

Innanzitutto, l'onorevole Fiumanò ha ricordato che nella sua regione di recente è stato concordato un nuovo capitolato e che le organizzazioni dei coloni hanno ottenuto un notevole aumento, superiore a quello previsto da questo disegno di legge. Però, nel contratto è stata inserita una clausola esplicita di rinuncia in caso di sopravvenuto aumento in forza di una legge che già fin da allora era prevista. Questo è il caso specifico, per cui noi d'altra parte siamo stati accusati di provocare ingiustizie. Ci è stato detto da altri: voi della maggioranza rischiate di essere ingiusti nei confronti dei più benemeriti, perché se vi sono proprietari benemeriti che hanno già concesso aumenti ai loro coloni voi li andate a punire con questa legge. (*Interruzione del deputato Fiumanò*). Desidero rassicurare l'onorevole Fiumanò che in

nessun caso quei coloni torneranno indietro, perché all'articolo 1 di questo disegno di legge abbiamo esplicitamente stabilito che i contratti più favorevoli rimangono in vigore. Non torneranno quindi indietro, e manterranno l'aumento già ottenuto. A mio avviso, sulla base di quello che l'onorevole Fiumanò ha esposto, quei coloni non corrono nessun pericolo di veder ridotti gli aumenti che il contratto collettivo ha loro concesso.

E adesso vengo all'onorevole Miceli, che senza dubbio è persona tenace e molto abile. Egli ha migliorato le proposte fatte dal gruppo comunista al Senato e in certo qual modo ha riconosciuto la giustezza della risposta da me data in quella sede. Il gruppo comunista al Senato aveva chiesto che fosse concesso al colono in assoluto un minimo garantito, per qualunque ipotesi; ed aveva citato l'esempio delle Puglie dove i coloni avrebbero soltanto il 18 per cento. A me non è stato difficile ribattere che le quote vengono fissate in relazione ai casi specifici e che se avessimo fissato nella legge una quota minima unica di riparto, avremmo corso il rischio di commettere un'ingiustizia. L'onorevole Miceli ha riconosciuto tutto ciò e abilmente ha sostituito l'originaria proposta di fissazione di un minimo garantito in termini assoluti con la proposta di fissazione di un minimo legato a determinate garanzie. A sostegno della sua tesi ha citato un caso preciso: quello di un colono che sostenga il 50 per cento delle spese di coltivazione.

Onorevole Miceli, non vi è dubbio che la sua proposta è più sostenibile di quella che i suoi colleghi del gruppo comunista avanzarono al Senato. Però mi permetta di opporle tre considerazioni. La prima è che noi non siamo favorevoli a fissare, con una disposizione unica, delle cifre rigide per un contratto che presenta notevoli diversità in relazione ai tipi di coltura, alle attrezzature ed a molti altri elementi. Oltre a questo, debbo richiamare un aspetto sui ella stesso ha insistito: quando noi parliamo di mezzadria parliamo di un istituto che vediamo superato col tempo, tanto è vero che noi disponiamo il divieto di nuovi contratti di mezzadria. Quando parliamo di colonia, parliamo di un istituto che vediamo nel futuro evolversi profondamente. Ora, se questo istituto è in evoluzione, non legghiamolo in partenza a norme troppo rigide. Ho detto al Senato e ripeto: stiamo attenti, disponiamoci ad intervenire se sarà necessario, appianiamo l'azione dei sindacati. Ma non è il caso in questo momento di introdurre disposizioni rigide, anche perché (e

questa è la terza considerazione) non è che non si introducano profondi miglioramenti a favore del colono, anche in riferimento al riparto, in cui si prevede una maggiorazione della quota del colono del 10 per cento o, in alternativa, la facoltà di scegliere un aumento rapportato al 5 per cento della produzione complessiva. In ogni caso, comunque, il colono ha un trattamento non inferiore a quello del mezzadro.

MICELI. Il mezzadro però parte da una quota fissa, il 53 per cento, il colono no.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Per le ragioni che ho esposto, non possiamo accettare l'emendamento. Del resto, al Senato abbiamo fatto bene a non accogliere la proposta comunista: avremmo fissato una quota che oggi ella stesso indica, per alcuni casi, come inidonea. Rischieremmo quindi di fissare adesso una cifra di cui domani dovremmo non dico pentirci, ma quanto meno reconsiderarne la giustezza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Commissione e Governo non hanno accettato alcun emendamento. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo?

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente. Il gruppo liberale mantiene tutti i suoi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi, sostitutivo dell'intero articolo 10:

« Quando la quota di riparto dei prodotti e degli utili spettanti al colono per contratto o per consuetudine è inferiore o pari al 50 per cento, tale quota è aumentata dal 5 per cento.

L'aumento previsto nel comma precedente non si applica qualora il concedente nell'ultimo biennio abbia già concesso un aumento pari almeno al 5 per cento sulla quota di riparto spettante al colono.

Qualora nell'ultimo biennio sia stato concesso al colono un aumento della quota di riparto inferiore al 5 per cento, si dovrà concedere un ulteriore aumento a integrazione della differenza ».

(Non è approvato).

Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento sostitutivo del primo comma?

CRUCIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cruciani, sostitutivo del primo comma:

« Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo, la

quota dei prodotti e degli utili spettanti al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 5 per cento di tale quota. L'aumento è del 2,5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile se tale misura risulta più favorevole per il colono ».

(Non è approvato).

Onorevole Fiumanò, mantiene il suo emendamento?

FIUMANÒ. Lo ritiro, augurandomi che le dichiarazioni dell'onorevole ministro possano trovare nella realtà dei fatti pratica attuazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, inteso a sostituire il secondo periodo del primo comma con il seguente:

« L'aumento è del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, qualora il concedente abbia aumentato, nel quinquennio precedente dall'entrata in vigore della presente legge la quota dei prodotti e degli utili spettanti al colono, di una misura che complessivamente superi il 50 per cento ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma nel testo della Commissione:

« Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L'aumento è del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferrari Riccardo, inteso ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« In tali percentuali di aumento a favore del colono devono comprendersi gli aumenti già corrisposti dal concedente negli ultimi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, inteso ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Tali percentuali di aumento a favore del colono assorbono le variazioni di aumento

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

delle quote coloniche verificatesi nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge ».

*(Non è approvato).*

Onorevole Miceli, mantiene il suo emendamento aggiuntivo ?

MICELI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli, inteso ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« In ogni caso al colono spetta una quota non inferiore al 58 per cento dei prodotti e degli utili se fornendo la manodopera occorrente partecipa a metà delle altre spese di coltivazione ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il secondo comma, del quale gli onorevoli Leopardi Dittaiuti e Cruciani propongono la soppressione:

« La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile ».

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 11.

PASSONI, *Segretario*, legge:

« È vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

La norma del precedente comma non si applica ai contratti in corso.

La ripartizione dei prodotti e degli utili del fondo nei rapporti in corso è effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente articolo 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l'estensione del suo contratto a tutte le colture del fondo. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica.

Nei rapporti in corso, se le concessioni separate sono state fatte ad uno stesso concessionario, questi ha facoltà di chiedere l'esten-

sione, a tutte le colture concesse, del contratto che ritenga per lui più favorevole ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Riccardo Ferrari, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Emilio Pucci, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sostituire l'articolo 11 con il seguente:

« Non è ammessa la concessione separata del suolo e del soprassuolo o comunque delle coltivazioni del fondo, salvo che essa risponda alle effettive esigenze della produzione agricola, riconosciute con provvedimento motivato dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai contratti in corso ».

CANNIZZO. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. Farò solo brevi osservazioni, che naturalmente resteranno lettera morta, poiché la legge si deve approvare entro una determinata ora senza cambiare una virgola.

Voi dite che è vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo, aggiungendo: « e comunque delle colture del fondo ». Ricorderò che la stessa norma era contenuta già nell'antico disegno di legge Segni.

Ora, io mi chiedo se questa disposizione riguarda gli effetti reali o quelli obbligatori; perché, se sarebbe giustificata dal punto di vista degli effetti reali, non lo è dal punto di vista degli effetti obbligatori. L'articolo 956 del codice civile, nel titolo che riguarda la superficie, vieta di trasferire la proprietà degli alberi separata della proprietà del suolo. È un articolo che, inserito nel titolo terzo in cui si parla del diritto reale di superficie, ha una sua logica. Ad un ordinamento giuridico diverso vigente in alcuni antichi Stati italiani e anche in altre nazioni, ordinamento che faceva capo al diritto germanico, si è preferito un ordinamento giuridico nostro, facente capo al diritto romano. In base al diritto germanico la proprietà del suolo poteva anche essere divisa da quella degli alberi e ogni diritto separato di godimento della proprietà poteva costituire un cespite di dominio a sé stante.

Ma agli effetti obbligatori, io mi domando se questa norma non sia una lesione del diritto di disporre della proprietà. Voi potete limiti che non hanno una utilità sociale, né

hanno una causa lecita, né possono essere riferiti all'ordinamento pubblico.

Vorrei far sommessamente notare all'onorevole ministro che la soppressione della facoltà di cedere gli alberi separatamente dal suolo avrà, tra l'altro, gravi conseguenze per quanto riguarda il problema delle colture intercalari per i frutteti, la cui utilità è riconosciuta dalle tecniche agricole. Specie nelle zone irrigue saranno sottratte alla coltivazione degli ortofrutticoli grandi estensioni di terreno, perché, nei primi anni di impianto degli alberi, nessuno che non intenda estendere la concessione anche agli alberi concederà la sola terra, appunto perché la concessione è vietata.

Affermo ancora — e mi richiamo a quanto ho già detto a proposito della abolizione della mezzadria — che la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto ai sensi della presente legge non può produrre effetti. È inutile che ripeta all'onorevole relatore gli argomenti che ho già svolto sufficientemente, in sede di discussione dell'articolo 3, su questo argomento.

Mi pare anche (lo dico naturalmente solo per futura memoria, perché non volete spostare una virgola della legge) che questa norma sottragga alla coltivazione terreno buono, molte volte fertilissimo. Ritengo vi sia una illegittimità costituzionale in questa disposizione di legge, illegittimità costituzionale la quale non può essere giustificata con il fatto che dal punto di vista degli effetti reali esiste la norma dell'articolo 956, cioè il divieto di cedere o di vendere gli alberi separatamente dal suolo. Qui parliamo degli effetti obbligatori; e per gli effetti obbligatori è possibile la divisione del godimento della proprietà in diverse parti, anche se non lo è agli effetti reali.

Perciò mi auguro, anche se il nostro emendamento sarà bocciato, che si mediti su questo punto: quando si fanno le leggi bisogna molte volte riallacciarsi alle origini degli istituti, per non essere in contraddizione con l'ordinamento giuridico e con le norme fondamentali del diritto. E, come ho detto, i principi fondamentali del nostro diritto dal punto di vista dei diritti reali giustificano l'articolo 956 del codice, ma dal punto di vista degli effetti obbligatori non giustificano l'articolo proposto, perché, essendo la proprietà il diritto di godere e di disporre (*uti et frui*), nel concetto di *uti* e di *frui* sono compresi tanti diritti separati, per cui la cosa può essere adoperata e la proprietà goduta. Si vuole dunque, con la norma proposta, attentare al diritto di usare della proprietà in determinate maniere,

e ciò senza alcuno scopo. Questo lo vietano la legge, l'ordine giuridico e la Costituzione.

Non posso dilungarmi su questo argomento, sul quale pure potrei parlare per ore. Ma non vi è tempo. Non è l'alba che annunció il senatore Militeri al Senato. Noi chiudiamo constatando il tramonto delle istituzioni giuridiche, dei metodi democratici, della libertà ed anche del buonsenso.

Voteremo, logicamente, a favore del nostro emendamento sostitutivo. Saremo i soli; ma credo che saremo anche i soli ad essere nel giusto e nel diritto.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Cacciatore, Avolio e Valori hanno proposto di sostituire, al primo comma, il terzo periodo con il seguente: « la nullità, ai sensi della precedente disposizione, autorizza il colono a chiedere l'equivalente della quota di prodotti che a lui sarebbe spettata se la colonia fin dall'entrata in vigore della presente legge fosse stata estesa a tutto il suolo ed a tutto il soprassuolo previo pagamento della relativa quota di spesa »;

di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le norme dei precedenti commi si applicano anche ai contratti in corso »;

e, infine, di sopprimere, al terzo comma, il primo periodo.

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**CACCIATORE.** Svolgerò i primi due emendamenti, rinunciando alla illustrazione del terzo.

Con gli articoli 9, 10, 11 e 12 vogliamo regolamentare i rapporti fra due categorie: i concedenti e i coloni.

È chiaro che la categoria più debole è quella dei coloni; e quindi credo che un Governo di centro-sinistra dovrebbe almeno un poco propendere per la categoria più debole, anche per non venir meno alla premessa del disegno di legge. Infatti, nell'articolo 1 si legge: « Al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura ».

Ora, se io dimostro che i miei primi due emendamenti sono sostenuti dal cento per cento della categoria interessata, è chiaro che non approvandoli questo Governo di centro-sinistra si pone contro tutta la categoria.

Molte volte si è detto qui: ma voi volete fare della demagogia nelle campagne; voi non rappresentate tutti i coloni e tutti i mezzadri. Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, questa volta, anche se noi, come voi dite, rappresentiamo la minoranza, abbiamo con noi

anche la maggioranza. Infatti nel settimanale *Conquiste del lavoro*, organo della C.I.S.L., si legge: « La C.I.S.L., la Federazione coloni e mezzadri e la Confederazione coltivatori diretti ritengono che il divieto di concessione separata del suolo e del soprassuolo nella colonia parziaria e comunque delle colture del fondo debba essere applicato in senso generale a partire dall'entrata in vigore della legge, e quindi valere anche per i contratti in corso ».

Ecco quindi come vi dimostro che i miei emendamenti sono sostenuti dal cento per cento della categoria: dalla C.I.S.L., dalla Federazione coloni e mezzadri, dalla « Coltivatori diretti », oltre che dall'Associazione nazionale dei contadini, da noi rappresentata.

Il mio primo emendamento si riferisce appunto al divieto (sancito nel primo comma dell'articolo 11) di concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo, sostituendo il terzo periodo nel modo che i colleghi hanno udito. Debbo a questo punto domandare a tutti i cultori del diritto quale valore abbia una qualsiasi disposizione di legge quando manchi di sanzione. Sarebbe una delle cosiddette norme in bianco, o norme imperfette: dite che è vietato concedere in colonia parziaria il suolo separato dal soprassuolo, ma poi non prevedete alcuna sanzione.

Ed ecco allora che io vi suggerisco la sanzione: considerare, cioè, nel momento in cui la nullità viene rilevata, come se fin dal primo momento, fin dall'inizio del contratto, vi fosse stata la concessione in colonia parziaria del suolo e del soprassuolo. Quindi il colono avrà diritto anche a quella parte della quota che a lui sarebbe spettata se la colonia, sin dall'entrata in vigore della legge, fosse stata estesa a tutto il suolo ed a tutto il soprassuolo, previo pagamento della relativa quota di spesa.

Il secondo emendamento prevede che queste norme si applichino anche ai contratti in corso. Che valore avrebbero esse infatti ove si lasciassero in piedi tutti i contratti attuali con il suolo separato dal soprassuolo, cioè tutti i contratti atipici del Mezzogiorno? Vi ho dimostrato come l'intera categoria, al cento per cento, desideri, voglia che questa norma si applichi anche ai contratti in corso. Faccio pertanto appello ai colleghi della democrazia cristiana, ai colleghi del partito socialista italiano, perché, se essi vogliono veramente rappresentare, come dicono di rappresentare, i coloni, i mezzadri, i coltivatori diretti, non lascino senza risposta il loro appello.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Villani, Miceli, Sereni, Magno, Marras, Ognibene, Bo, Nives Gessi, Beccastrini, Antonini e Gombi hanno proposto di sostituire il secondo e il terzo comma con i seguenti:

« Per i contratti in corso il colono ha diritto di ottenere la concessione del soprassuolo o comunque delle altre colture del fondo nel caso che siano direttamente condotti dal concedente o da altro concessionario non coltivatori.

Se le concessioni separate sono fatte a diversi concessionari coltivatori, la concessione è unificata a favore di uno o diversi di essi allorché ciò venga stabilito per accordo tra gli stessi.

Al colono attualmente escluso dalla partecipazione dei frutti e dagli utili arborei, sino a quando non si avvarrà del diritto di cui al presente articolo, spetterà il 10 per cento di tali frutti ed utili ».

L'onorevole Villani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**VILLANI.** Con l'emendamento noi ci proponiamo di risolvere, oggi e concretamente, una situazione di grave ingiustizia che esiste a danno dei contadini nelle campagne del Mezzogiorno, dove esiste in gran parte il rapporto di colonia con la pattuizione separata per il suolo ed il soprassuolo.

È vero che il disegno di legge prevede il divieto di tale pattuizione nei nuovi contratti di colonia, ma tale norma rischia di rimanere soltanto un'apprezzabile affermazione di principio, perché, mentre esclude i contratti in corso, non avrà valore pratico per i contratti futuri.

Chi conosce la reale situazione delle campagne del Mezzogiorno sa benissimo che per il futuro questo tipo di rapporto non vi sarà, perché non si troverà alcun contadino disposto ad accettarlo. Già da diversi anni, infatti, tali contratti non sono stati più stipulati, salvo qualche caso sporadico, sempre possibile. Nel passato il proprietario di terra ha potuto imporre ai contadini condizioni di sfruttamento, per alcuni aspetti bestiali, perché vi era una forte pressione da parte delle masse contadine per avere, comunque, un pezzo di terra al posto di una sicura disoccupazione; ma, quando la presenza dei lavori pubblici nel Mezzogiorno — conquistati attraverso dure lotte delle masse lavoratrici — e l'emigrazione di massa dalle campagne hanno fatto diminuire la pressione di coloro che chiedevano la terra, non solo non sono stati più stipulati questi contratti, ma parecchi di quelli preesi-

stenti si sono risolti con l'abbandono della terra da parte del contadino: e la maggior parte di coloro che sono restati lo hanno fatto o perché non avevano altra alternativa, oppure perché convinti che con la loro lotta potevano conquistare condizioni migliori per l'aumento del loro reddito e per una vita dignitosa e civile.

Quando il Governo e la maggioranza che lo sostiene vogliono lasciare le cose intatte per i contratti in corso, ciò significa che non hanno interesse per la vita del contadino, peggio ancora che vogliono cristallizzare una situazione di ingiustizia, per la quale chi è stato costretto ad accettare condizioni di duro sfruttamento è condannato a vivere in quelle condizioni, oppure deve abbandonare la terra. Allora risulta, in modo chiaro, che non volete urtare gli interessi dei proprietari terrieri più esosi e che, al contrario, volete continuare a cacciare il contadino dalla terra: altro significato non potrebbe avere un vostro rifiuto ad accettare il nostro emendamento, lasciando immutate le vecchie strutture.

L'altro aspetto grave è che questo provvedimento non stimola il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, ma, al contrario, contribuisce a far peggiorare la situazione, sotto diversi aspetti. Quando le colture arboree o specializzate sono condotte dal proprietario o dal concessionario non coltivatore, avviene che, per il costo degli anticrittogamici e della stessa manodopera, le operazioni per una moderna e razionale coltivazione siano ridotte al minimo ed in alcuni casi non vengano affatto praticate; tutto si riduce con il raccolto del prodotto, eseguito con la manodopera della stessa famiglia colonica, pagata con prodotti in natura a bassissimo livello salariale, oppure con braccianti giornalieri: e il risultato dal punto di vista della produzione, in molti casi, è veramente disastroso. Il caso limite è rappresentato dal fatto che addirittura non si reputi conveniente raccogliere il frutto pendente, perché il proprietario, facendo il calcolo fra costi e ricavato, arriva alla conclusione che non ricava neppure le spese.

Oggi nel Mezzogiorno, dove vige questo rapporto contrattuale, ma anche quello (e su ciò particolarmente richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro) dell'affitto con contratti separati, la maggior parte dei frutteti e degli uliveti deperiscono, con gravi conseguenze per la qualità e la quantità dei prodotti. Io le parlo della Campania perché sono di Bene-

vento, dove esistono frutteti e uliveti specializzati di enorme valore, che tuttavia subiscono le gravi conseguenze di questa situazione.

Onorevole ministro, come conciliate questa situazione con la tante volte asserita volontà di aiutare la produzione e di migliorare la qualità dei prodotti? Se non volete risolvere questa situazione — forse per non disturbare alcune migliaia di proprietari di terra che sono i più arretrati — la vostra politica produttivistica resta una vana ed astratta affermazione, per lo meno per queste situazioni.

Ecco come si dimostra giusto il nostro emendamento, anche sotto l'aspetto del progresso della produzione nelle campagne.

La seconda parte del nostro emendamento non richiede una lunga illustrazione. Il testo governativo ci trova d'accordo sul punto che quando le concessioni separate siano fatte a persone diverse, una di esse possa chiedere l'estensione del contratto a tutte le altre colture del fondo; a condizione (diciamo noi) che si tratti sempre di concessionario manuale coltivatore del fondo.

Così dicasi per quanto riguarda l'estensione del rapporto a tutte le altre colture, che si attua solo a patto che fra i concessionari si raggiunga un accordo. Va respinta pertanto l'impostazione del Governo secondo cui, quando vi siano domande concorrenti, debba essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica. Se questa norma non venisse modificata, come noi chiediamo, si assisterebbe all'assurdo che, in molti casi, sarebbe il contadino ad essere cacciato dal fondo, perché la maggiore rilevanza economica — frutteto e arborato in generale — la conservano, nell'attuale situazione, gli imprenditori non coltivatori, che sono dei veri intermediari speculatori; per cui l'altra condizione che a noi interessa è l'accordo tra concessionari, per evitare contrasti e procedure coattive nella soluzione del problema.

L'ultima parte dell'emendamento chiede che al colono sia riconosciuto il diritto di avere il 10 per cento sulla produzione delle colture escluse dal contratto.

Onorevole ministro, al Senato il senatore Militerni, in risposta a senatori del nostro settore che avevano avanzato una richiesta analoga, affermava che per i contratti da noi richiamati con questo emendamento si applicano l'ultimo capoverso dell'articolo 11 e l'intero articolo 13. Secondo il relatore per la maggioranza al Senato, questi contratti deb-

bono essere considerati atipici e risolti con l'applicazione del citato articolo 13. Noi abbiamo letto e riletto gli articoli richiamati dal relatore al Senato, e non ci è sembrato che le cose stiano così; sicché rivolgo una preghiera all'onorevole Renato Colombo, relatore per la maggioranza, e a lei, onorevole ministro, per avere una risposta chiara su questo punto. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Cruciani, Sponziello e De Marzio hanno proposto di sostituire il terzo comma con il seguente:

« La ripartizione degli utili e dei prodotti dei fondi dei rapporti in corso è effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente articolo 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l'estensione del suo contratto alle altre o all'altra coltura che insiste sullo stesso terreno. In caso di domanda concorrente deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica e di maggiori capacità tecniche »;

Gli onorevoli Cruciani, Sponziello, De Marzio e Galdo hanno proposto di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In caso di contrasto fra concessionari deve essere inteso il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**CRUCIANI.** Poiché gli emendamenti sono chiarissimi, rinuncio a svolgerli, insistendo per la votazione.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

**COLOMBO RENATO, Relatore per la maggioranza.** L'emendamento Bignardi, interamente sostitutivo, è a nostro avviso inammissibile, per ragioni di carattere tecnico e sociale; pertanto mi dichiaro contrario.

L'emendamento sostitutivo Cacciatore al primo comma vorrebbe introdurre un criterio che noi abbiamo già ritenuto errato a proposito dei contratti di mezzadria. Quando si parla di nullità, non si può poi pensare che quella nullità produca degli effetti, se non per il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione nonostante la dichiarata nullità. Sono quindi contrario a questo emendamento.

L'emendamento Villani, sostitutivo del secondo e terzo comma solleva la questione se certe concessioni separate possano essere con-

siderate contratti atipici. Su questo sono favorevole. Se i colleghi pensano di presentare in proposito un apposito ordine del giorno, ricordo che secondo il regolamento sugli ordini del giorno è il Governo che deve pronunciarsi. Per gli altri aspetti dell'emendamento, trovo preferibile la formulazione contenuta nel testo della Commissione; per cui mi dichiaro contrario.

L'emendamento Cacciatore sostitutivo del secondo comma tende ad applicare le norme che la Camera si accinge ad approvare anche ai contratti in corso, e non solo a quelli che eventualmente verranno stipulati in futuro. Per i motivi di ordine sociale già illustrati nella relazione scritta, e ai quali mi sono richiamato anche nel corso del dibattito, non ritengo accettabile tale emendamento.

L'emendamento Cruciani sostitutivo del terzo comma pare a me sostanzialmente analogo al testo della Commissione. Trattandosi di una differenza solo formale, mi consenta il proponente di dichiararmi contrario, non ritenendo opportuno ritardare l'approvazione della legge per introdurre modifiche di pura forma.

Per l'emendamento Cacciatore soppressivo del primo periodo del terzo comma, mi rifaccio alle considerazioni precedentemente svolte a proposito dell'altro emendamento a firma del medesimo deputato; e quindi mi dichiaro contrario.

L'ultimo emendamento aggiuntivo Cruciani tende ad introdurre nella legge una procedura che ne renderebbe più difficile l'applicazione. Per questi motivi mi dichiaro contrario.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Concordo in pieno con le considerazioni esposte dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Commissione e Governo non hanno accettato alcun emendamento. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento interamente sostitutivo?

**BIGNARDI, Relatore di minoranza.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Bignardi, sostitutivo dell'intero articolo 11:

« Non è ammessa la concessione separata del suolo e del soprassuolo o comunque delle coltivazioni del fondo, salvo che essa risponda alle effettive esigenze della produzione agricola, riconosciute con provvedimento motivato

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

dal capo dell'ispettorato provinciale della agricoltura competente per territorio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai contratti in corso ».

(Non è approvato).

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento al primo comma ?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Cacciatore, tendente a sostituire, al primo comma il terzo periodo con il seguente: « la nullità, ai sensi della precedente disposizione, autorizza il colono a chiedere l'equivalente della quota di prodotti che a lui sarebbe spettata se la colonia fin dall'entrata in vigore della presente legge fosse stata estesa a tutto il suolo ed a tutto il soprassuolo previo pagamento della relativa quota di spesa ».

(Non è approvato).

Onorevole Villani, mantiene il suo emendamento ?

MICELI. Signor Presidente, aderendo all'invito del relatore per la maggioranza siamo disposti a ritirare l'emendamento, purché il Governo accetti un ordine del giorno sostitutivo sottoscritto dai colleghi Villani, Martuscelli, Avolio e da me.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli, ella sa bene che la presentazione di un ordine del giorno sostitutivo di un emendamento ritirato è questione quanto meno opinabile, ai sensi dell'articolo 88 del regolamento, nonché dell'articolo 81 che è tassativo nel prescrivere che gli ordini del giorno debbono essere presentati e votati in sede di discussione generale.

Comunque, anche in considerazione del precedente del 21 dicembre 1956, in via eccezionale e con riserva di sottoporre il quesito alla Giunta del regolamento, la Presidenza ritiene ammissibile l'ordine del giorno preannunziato, sostitutivo dell'emendamento Villani-Miceli, che l'onorevole Miceli ha dichiarato di ritirare.

L'ordine del giorno è stato formulato ?

AVOLIO. Sì, signor Presidente. Ne do lettura:

« La Camera, al fine di impedire in modo concreto la continuazione — sotto qualsiasi forma — di rapporti contrattuali fondati nella separazione del suolo dal soprassuolo, che risultano, fra l'altro, in contrasto con gli indirizzi generali della legge recante " norme in

materia di contratti agrari », afferma che i contratti di colonia in corso, nei quali è prevista la esclusione del colono dai prodotti e dagli utili delle colture arboree, devono considerarsi come contratti atipici da regolarsi in conformità delle norme che prevedono la trasformazione di tali rapporti in contratti di mezzadria e colonia (a seconda della prevalenza dell'una o dell'altra forma), attribuendo al colono il diritto ad una quota della intera produzione lorda vendibile, ivi compresi i prodotti delle colture arboree; invita il Governo ad emanare o a predisporre i provvedimenti che eventualmente si rendessero necessari per assicurare l'applicazione di tali principi, che sono conformi alle finalità della legge ».

« VILLANI, MARTUSCELLI, AVOLIO, MICELI ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo accetta questo ordine del giorno, anche in coerenza a quanto avvenne al Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Villani, chiede che l'ordine del giorno sia posto in votazione ?

VILLANI. Poiché il relatore per la maggioranza ha appoggiato l'ordine del giorno e il Governo lo ha accettato, non chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 11:

« È vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

La norma del precedente comma non si applica ai contratti in corso ».

(Sono approvati).

Onorevole Cruciani, mantiene i suoi emendamenti ?

CRUCIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Cruciani, tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« La ripartizione degli utili e dei prodotti dei fondi dei rapporti in corso è effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente articolo 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l'estensione del suo contratto al altre o all'altra coltura che



insiste sullo stesso terreno. In caso di domanda concorrente deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica e di maggiori capacità tecniche ».

*(Non è approvato).*

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento soppressivo al terzo comma?

CACCIATORE. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo e il quarto comma:

« La ripartizione dei prodotti e degli utili del fondo nei rapporti in corso è effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente articolo 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l'estensione del suo contratto a tutte le colture del fondo. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica.

Nei rapporti in corso, se le concessioni separate sono state fatte ad uno stesso concessionario, questi ha facoltà di chiedere l'estensione, a tutte le colture concesse, del contratto che ritenga per lui più favorevole ».

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 11.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Cruciani tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In caso di contrasto fra concessionari deve essere inteso il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

*(Non è approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 12.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Ai contratti di colonia parziaria si applicano le disposizioni del titolo secondo, relative alla mezzadria ad eccezione del primo comma dell'articolo 4, del primo comma dell'articolo 5 e degli articoli 3 e 7 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lo-

renzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sopprimere questo articolo.

Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto, in via subordinata, di aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Ai contratti che posseggono le caratteristiche di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 193, n. 327, si applicano le norme contenute in detta legge ».

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. La motivazione dell'emendamento soppressivo e il testo dell'emendamento aggiuntivo sono talmente chiari che credo di affidarli all'attenzione dei colleghi senza spendere una parola per la loro illustrazione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Avolio e Valori hanno proposto di sostituire le parole: « ad eccezione del primo comma dell'articolo 4, del primo comma dell'articolo 5 e degli articoli 3 e 7 », con le altre: « non in contrasto con le norme di cui al presente Titolo terzo ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CACCIATORE. L'onorevole ministro ha dichiarato poco fa che, a mente dell'articolo 12, ai contratti di colonia sono applicabili tutte le norme che regolano la mezzadria. Il mio emendamento è inteso a rendere veramente operante il principio testé affermato dal ministro; esso è inteso a semplificare: soltanto se non si porranno eccezioni sarà tutelato il contratto di colonia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cinciari Rodano Maria Lisa, Viviani, Gessi Nives, Sereni, Miceli, Magno, Villani, Marras, Ognibene, Bo, Beccastrini, Gombi e Antonini, hanno proposto di sostituire le parole: « 3 e 7 », con le parole: « 3, e del primo periodo dell'articolo 7 ».

L'onorevole Nives Gessi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GESSI NIVES. L'emendamento è inteso ad eliminare una palese ingiustizia ed una contraddizione della presente legge. Mentre infatti l'articolo 7 del testo in esame, già approvato, detta fra l'altro che « ai fini della presente legge, il lavoro della donna è consi-

derato equivalente a quello dell'uomo », l'articolo in esame, dedicato alla colonia, annulla completamente il principio della parità considerato valido per il rapporto mezzadrile. Non è chi non veda l'ingiustizia e l'illogicità di una siffatta norma.

Aggiungo che, stando ad alcune dichiarazioni verbali di esponenti della maggioranza, un simile risultato sarebbe solo la conseguenza di un errore tecnico, non essendovi alcuna intenzione di escludere le colone dai diritti riconosciuti alle mezzadre con l'articolo 7. Abbiamo presentato l'emendamento per riparare questa ingiustizia.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Calasso, Monasterio, Magno, Miceli, Sereni, Villani, Marras, Ognibene, Bo, Beccastrini, Gessi Nives, Antonini e Gombi hanno proposto di sopprimere la parola « 3 ».

L'onorevole Calasso ha facoltà di svolgere questo emendamento.

**CALASSO.** Con questo emendamento noi chiediamo che il divieto alla stipulazione di nuovi contratti di mezzadria sia esteso ai contratti di colonia.

L'onorevole ministro si è già espresso su questo problema, respingendo emendamenti analoghi al Senato e alla Camera. Mi consenta il ministro di esprimere non solo il mio dissenso, ma anche la mia meraviglia per la risposta che egli ha dato al senatore Conte e che ha ripetuto qui alla Camera.

Non so se ella, onorevole Ferrari Aggradi, conosca la favola, che si può raccogliere ancora dalla viva voce dei contadini pugliesi, del « cafone » condannato all'inferno: quando vi giunse, emise un sospiro di sollievo. È vero che quella favola (raccontata magistralmente da Tommaso Fiore) si riferisce al salariato fisso, ma sotto certi aspetti le condizioni del colono miglioratorio pugliese, del contadino del Mezzogiorno, sono peggiori di quelle del salariato fisso. Infatti sulla famiglia del colono, oltre che le ristrettezze economiche, incombe l'angoscia per le grandinate, per le gelate, per le malattie delle piante, per crisi di mercato, ecc., per la crisi agricola che da tempo tormenta sia i coloni che coltivano la vite sia quelli che coltivano cereali, ortaggi, olivi o tabacco. Non è che ella non abbia sottolineato la necessità di intervenire a favore dei coloni, anzi si è detto ottimista sul loro avvenire, contrariamente a noi comunisti che saremmo esageratamente pessimisti. Ella confida nell'ottimismo che le viene suggerito dalla situazione. Ella ha detto addirittura, mi pare al Senato, che intende agire come rap-

presentante del Governo in direzione di questo strato della popolazione agricola, per farlo diventare proprietario della terra. Non dice però come; ella, semplicemente, confida nell'« ottimismo prorompente » dalla situazione e dalla evoluzione della colonia, e ha aggiunto che bisogna stare attenti, perché se il Governo accettasse le richieste da noi avanzate si potrebbe dar luogo a fenomeni che potrebbero portare allo sfacelo l'attuale situazione meridionale. Allo sfacelo il meridione? Più di quello che già esiste nelle campagne, nelle condizioni delle famiglie coloniche?

Guardi, non credo nella teoria della reincarnazione...

**PRESIDENTE.** Di ciò si potrebbe discutere eventualmente in un'altra seduta. (*Si ride*).

**CALASSO.** Concludo subito. Signor ministro, le auguro per una decina di anni di reincarnarsi in un colono, in un contadino, per conoscere che cosa è effettivamente la vita del lavoratore della terra e su che cosa si basa il suo ottimismo. Ella è stato esplicitamente ottimista riferendosi a questa legge che discutiamo, al 5 per cento di aumento nel riparto dei prodotti.

**FERRARI AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Ella travisa il mio pensiero.

**CALASSO.** Forse ella non l'ha esposto in modo accessibile alla mia intelligenza.

Il 5 per cento in più significa 20 chili di grano in più in certi casi, 10 chili di tabacco, 5 o 10 mila lire in più nelle migliori ipotesi. Sa che cosa dicono i giovani coloni che hanno gettato la zappa ai piedi dei loro genitori? Quando questi giovani sono richiamati dai genitori che, attaccati alla terra, sperano ancora in un miglioramento delle loro condizioni attraverso questa legge, essi possono ben rispondere: Noi in Svizzera, sia pure come schiavi, le 5 mila lire le guadagniamo in due giorni. Sulla terra dovremmo zappare un anno per guadagnarle!

Onorevole ministro, le abbiamo offerto la occasione per dimostrarsi veramente interessato alla trasformazione dei coloni in proprietari: l'emendamento che riguarda la trasformazione dei contratti di colonia in enfiteusi, che ella ha definito un istituto medioevale, sorpassato. Badi che la colonia ha tutti i difetti dell'enfiteusi, mentre non ha i vantaggi della enfiteusi. L'enfiteusi affida la direzione dell'azienda al contadino, mentre nella colonia essa rimane al concedente.

Ella considera come una conquista per il colono la collaborazione nella direzione del-

l'azienda ed ignora che nell'enfiteusi cessa ogni ingerenza del concedente della terra in detta direzione.

L'enfiteusi assicura al contadino tutto il prodotto, il cento per cento, e non le 5 o 10 mila lire in più riservate da questa legge.

BONEA. In Sicilia siete stati contrari all'enfiteusi.

CALASSO. Quello che avviene in Sicilia non interessa questa discussione. Al Senato e alla Camera è stata chiesta al Governo la trasformazione della colonia in contratto di enfiteusi. Il ministro si è dichiarato contrario, come pure il relatore, e questo mi dispiace e debbo sottolinearlo perché il relatore è un socialista e non un democristiano.

La colonia, ripeto, ha tutti i difetti dell'enfiteusi ma non ne ha i pregi e i vantaggi. Se ella, onorevole Ferrari Aggradi, fosse interessato veramente alle sorti dei coloni, li avvierebbe alla proprietà della terra attraverso la enfiteusi e nessuno poi le vieterebbe di aiutarli per la trasformazione dei prodotti, per migliorare e convertire le colture, in una parola per tutto quello di cui la piccola azienda contadina ha bisogno.

Non mi attendo che queste mie poche parole possano convincerla. Non lo spero assolutamente. Ma debbo respingere comunque il suo ottimismo, che non è minimamente giustificato. Quale ottimismo può consentire l'atteggiamento di proprietari e concedenti? Nel meridione i proprietari di terre condotte a colonia hanno protestato con ordini del giorno contro le emigrazioni che riducono la concorrenza tra braccianti e coloni, hanno chiesto al Governo di opporsi all'emigrazione. Si figuri poi cosa avverrà quando, con l'applicazione del criterio dell'accertamento delle giornate effettive in agricoltura, molti coloni saranno privati del beneficio dell'iscrizione agli elenchi anagrafici per l'assistenza, la previdenza, ecc. Ed allora chissà a quali ricatti dovrà sottostare il colono nei confronti del concedente della terra, perché dipenderà proprio da questi la possibilità dell'iscrizione o meno agli elenchi anagrafici.

Onorevole ministro, vorrei pregarla di riflettere. Se non è possibile che ella cambi opinione nei confronti di questo nostro emendamento, cerchi almeno di sforzarsi di risolvere questo problema magari in altra sede, favorendo le iniziative dei coloni intese ad ottenere il riconoscimento dell'enfiteusi, o comunque ad accedere alla proprietà della terra. Mi riferisco in particolare all'applicazione della legge numero 327 del 24 febbraio 1963 e al disposto dell'articolo 13 di questo disegno di legge. Si

accolga intanto la richiesta di vietare la stipula di nuovi contratti di colonia.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Bignardi tende a sopprimere l'articolo. Si tratta di una richiesta inammissibile che frustrerebbe la finalità della legge, che è di assicurare la possibilità di modificare in senso evolutivo la composizione della famiglia colonica pur mantenendola adeguata alle necessità.

L'emendamento Cacciatore propone una diversa formulazione. Appunto perché di valore formale, a nostro avviso essa non è necessaria.

L'emendamento Cinciari Rodano Maria Lisa fa affiorare preoccupazioni relative al lavoro femminile. A parte il fatto che ritengo che la clausola paritaria sia salvaguardata anche in questa sede, devo comunque rilevare che anche nel codice civile la famiglia colonica, nel contratto di colonia parziaria, non assume quell'importanza decisiva e determinante che ha invece nel contratto di mezzadria. Per cui anche il principio in questione non è qui rilevante come per il contratto di mezzadria. Per queste considerazioni mi dichiaro contrario.

Per l'emendamento Calasso debbo rifarmi a tutte le considerazioni svolte in precedenza sui motivi per i quali non si prevede qui il divieto di contratti di colonia. Non mi ripeto per rispetto dei colleghi presenti, che hanno certamente già capito le considerazioni svolte in precedenza, e quindi mi dichiaro contrario.

L'ultimo emendamento, a firma Leopardi Dittaiuti, mi induce ad osservare che questa volta da parte liberale si è tentato di seguire l'esempio dato in altre occasioni da deputati di altri gruppi, di inserire considerazioni relative ad una forma di contratto che questa legge nel suo ambito non prevede. Per questo motivo mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi limiterei a dire che concordo con il relatore per la maggioranza se non desiderassi cogliere l'occasione per sottolineare un punto al quale il Governo attribuisce particolare importanza, da ogni punto di vista: mi riferisco al principio della equivalenza del lavoro della donna a quello dell'uomo, che in questa legge noi abbiamo formalmente e consapevolmente consacrato.

Al Senato il Governo non ha avuto la minima esitazione, ed io mi sento particolar-

mente onorato di essere stato tramite per l'inserimento di questo principio in una forma che non lascia dubbi: « Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ».

Il Governo e i gruppi della maggioranza hanno già chiarito il motivo per cui hanno introdotto questo emendamento. L'abbiamo fatto per un profondo convincimento, in piena coerenza con la posizione esplicita presa in ogni luogo e in ogni tempo da noi. L'abbiamo fatto per convinzione profonda e per piena fiducia nelle nostre donne, anche nelle donne dei campi.

Colgo l'occasione per rendere omaggio a tutte le nostre brave e care colleghe, per dire che specie per lei, onorevole Elisabetta Conci, ho una profonda ammirazione e per dire che noi uomini non sempre saremmo capaci di fare quello che voi, gentili colleghe, fate. (*Applausi*).

Personalmente intendevo estendere questo principio all'intera legge, tanto che avevamo scritto: « Ai fini della presente legge il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo ». Per motivi che sfuggono alla mia valutazione questa formulazione è stata aggiunta come parte componente di un articolo relativo alla mezzadria. Sono convinto che la disposizione valga per l'intera legge: questi sono il nostro spirito e la nostra volontà, questo desidero dichiarare in modo formale. Desidero aggiungere che ove per qualsiasi motivo potessero sorgere equivoci a questo riguardo, il Governo prende solenne e formale impegno di presentare un apposito disegno di legge perché tali equivoci siano definitivamente eliminati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Commissione e Governo non hanno accettato alcun emendamento. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento?

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi soppressivo dell'articolo 11.

(*Non è approvato*).

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, inteso a sostituire le parole: « ad eccezione del primo comma dell'articolo 4, del primo comma dell'articolo 5 e degli articoli 3 e 7 », con le parole: « non in contrasto con le norme di cui al presente titolo terzo ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Nives Gessi, mantiene l'emendamento Cinciari Rodano Maria Lisa, di cui ella è cofirmataria?

GESSE NIVES. Ritiro l'emendamento, invitando l'onorevole ministro a far sì che l'applicazione della presente legge sia permeata di quello spirito a cui egli si è richiamato.

PRESIDENTE. Onorevole Calasso, mantiene il suo emendamento?

CALASSO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Leopardi Dittaiuti, mantiene il suo emendamento?

LEOPARDI DITTAIUTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, inteso ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « Ai contratti che posseggono le caratteristiche di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 si applicano le norme contenute in detta legge ».

(*Non è approvato*).

Debbo ora porre in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

CRUCIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. I deputati del M.S.I. voteranno a favore di questo articolo. Essi condividono pienamente le dichiarazioni rese dal ministro sul lavoro femminile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

PASSONI, *Segretario*, legge:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore.

Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, si applicano le seguenti norme.

Ai contratti che contengono elementi comuni ad uno o a più tipi di contratto si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente.

Ai contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto più analogo.

Se nel contratto sono prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano esclusivamente le norme dettate da questo ultimo tipo di contratto.

Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell'enfiteusi, da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai contratti in corso ».

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Coccu Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sostituire l'articolo 13 con il seguente:

« Ai contratti agrari che contengono elementi comuni a contratti agrari atipici si applica la disciplina prevista per il contratto agrario prevalente ».

Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Sono esclusi dal divieto di cui sopra i contratti agrari di concessione di fondi rustici su cui esistano impianti colturali speciali, il cui valore assommato a quello delle incorporazioni ed installazioni superi quello del terreno »;

di aggiungere all'ultimo comma, in fine, le parole: « sempre che ne contratto stesso sussista un diritto reale a favore del concessionario »;

di aggiungere, infine, il seguente comma:

« A cura di una commissione di storici dell'agricoltura da nominarsi di concerto tra i ministri dell'istruzione e dell'agricoltura verrà redatto un elenco ufficiale dei contratti atipici dell'agricoltura italiana ».

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**BIGNARDI, Relatore di minoranza.** Il primo nostro emendamento, sostitutivo dell'intero

articolo 13, si illustra da sé: non ci sentiamo di condividere il divieto di contratti atipici stabilito nel primo comma dell'articolo 13, e pertanto proponiamo una diversa formulazione. Il secondo emendamento è parimenti chiaro e non necessita di essere svolto.

Il terzo emendamento, viceversa, aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 13, merita una brevissima sottolineatura. Alla fine dell'articolo 13 si prevede che, nel caso di un contratto atipico, tale contratto possa trasformarsi in rapporto enfiteutico. Noi abbiamo espresso nel corso della discussione del presente disegno di legge forti perplessità sulla possibilità di questa coatta trasformazione di un contratto. Nel caso specifico, poi, dobbiamo esprimere le nostre riserve sulla trasformazione coatta di un rapporto di obbligazione in rapporto reale. Perché il rapporto enfiteutico è un contratto reale differentissimo dai contratti di obbligazione, tra cui si iscrivono in genere i contratti agrari. Riteniamo pertanto che siffatta norma sia francamente censurabile per la sua antiggiuridicità ed anche per la sua incostituzionalità.

L'ultimo emendamento da noi presentato rappresenta un profilo di carattere storico che ci sembrava degno di essere menzionato in fondo a questo articolo. Ma, per la brevità dei nostri lavori, non mi attarderò ulteriormente nella illustrazione di emendamenti che sono di per sé chiarissimi.

A somiglianza di quanto abbiamo fatto allorché si è conclusa la trattazione del titolo sulla mezzadria, concludendosi ora la discussione sul titolo relativo alla colonia parziaria, desidererei ribadire alcune nostre opinioni. Noi riteniamo che il contratto di colonia parziaria, sul quale abbiamo sentito giudizi del tutto lontani dalla realtà, sia, in sostanza, un contratto buono.

Abbiamo sentito l'onorevole ministro argomentare contro il divieto del contratto di colonia parziaria e argomentare giustamente contro questo divieto, respingendo un emendamento presentato dal Movimento sociale che veramente non pareva accettabile dal nostro punto di vista. È per altro vero che gli stessi argomenti usati dal ministro per respingere il divieto del contratto di colonia parziaria potevano essere usati, direi, anzi a maggior titolo, per respingere quel divieto del contratto di mezzadria che viceversa avete voluto sancire con questa legge.

È questa una patente contraddizione in cui vi siete cacciati, una patente contraddizione contro la logica, contro il diritto, contro la Costituzione.

Credo che il contratto di colonia parziaria possa servire ancora egregiamente l'agricoltura del Mezzogiorno. Credo che quel contratto, in ordine al quale si fanno talvolta riserve circa la redditività che assicurerebbe al colono, abbia ancora la sua validità. Non dimentichiamo, infatti, che la realtà dei rapporti di lavoro nel meridione è che il contratto colonico spesso non rappresenta altro che una delle fonti di reddito del colono. Se torniamo alla relazione che su questi contratti venne presentata all'Assemblea Costituente da studiosi assai seri, rileviamo che un colono meridionale per solito è titolare di un rapporto di colonia, è lavoratore salariato per alcuni giorni dell'anno e spesso è lavoratore in proprio sul proprio pezzetto di terra. Onde argomentare che il contratto di colonia parziaria assicura remunerazioni assai basse è un fuor d'opera.

Gli argomenti per difendere ulteriormente il mantenimento, vorrei dire lo sviluppo e la proiezione verso il futuro del contratto di colonia parziaria sono innumerevoli. Questo contratto subisce attraverso questa legge, se anche riguardosa apparentemente di taluni suoi aspetti, violenti assalti sul terreno dei principi. Non mi nascondo che il contratto di colonia parziaria non esce illeso da questa normazione: non ne esce ferito come il contratto mezzadrile, ma ne esce con delle crepe nelle sue colonne fondamentali, nei suoi principi istituzionali, tali che possono pregiudicarne l'avvenire. Questo è per me motivo di profonda preoccupazione e di dispiacere, motivo che mi conferma ancora una volta a dare il voto contrario al complesso di questa legge.

Questo desideravo riaffermare, signor Presidente, quando, giunti alla fine del titolo sulla colonia parziaria, ci accingiamo a prendere in esame le norme finali del disegno di legge in materia di contrattualistica agraria presentate dal Governo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani, Sponziello, De Marzio e Guarra hanno proposto di sopprimere il primo comma; gli onorevoli Sponziello, Cruciani e De Marzio hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere stipulati contratti agrari atipici ».

Gli onorevoli Sponziello, Cruciani, Guarra e Delfino hanno proposto di sostituire il secondo e il terzo comma con il seguente:

« Ai contratti agrari che contengono elementi comuni ad altri tipi di contratto, che

siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni che regolano il contratto agrario tipico prevalente ».

Gli onorevoli Sponziello, Cruciani, Guarra, Delfino e De Marzio hanno proposto di sopprimere il quarto, il quinto, il sesto e il settimo comma.

L'onorevole Cruciani, cofirmatario, ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CRUCIANI. Mi pare che questi emendamenti rispecchino le esigenze testé illustrate dall'onorevole Bignardi. Non insistiamo quindi su di essi e voteremo l'emendamento sostitutivo Bignardi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marras, Antonini, Sereni, Beccastrini, Miceli, Magno, Bo, Gessi Nives, Villani e Gombi hanno proposto di sostituire il quarto, il quinto ed il sesto comma con il seguente:

« In tutti gli altri casi il coltivatore inediato ha diritto di unificare i rapporti in uno qualsiasi dei contratti di cui al primo comma ».

L'onorevole Marras ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARRAS. Con l'emendamento proponiamo di avviare il processo di revisione della intricata situazione contrattuale esistente nel Mezzogiorno. È questo il proposito della maggioranza che ha presentato il disegno di legge. Ma la formulazione dei vari commi (ecco la ragione del nostro emendamento) sembra fatta apposta per rendere più difficoltoso e più complicato questo processo. Si codifica il divieto di ulteriori stipule di contratti atipici. E va bene. Le norme dell'articolo vengono estese ai contratti in corso, e va bene. La norma sembra invece mancare al suo fine nelle statuizioni comprese dal terzo al sesto comma che vorrebbero definire categoricamente il tipo di contratto al quale deve essere richiamato quello atipico.

Il criterio proposto è quello della prevalenza e dell'analogia. Il criterio della prevalenza è un punto di riferimento che conserva qualche elemento di certezza; la certezza è data dall'esistenza, nel complesso contrattuale, di una qualche forma di contratto atipico. Ma nei contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore — e Dio sa quanti ve ne sono nel Mezzogiorno — assumere il criterio dell'analogia come criterio risolutivo porterebbe ad una tale indeterminazione del diritto da rendere praticamente inoperante la norma. È infatti sin troppo evidente che l'unica istituzione in gra-

do di determinare l'analogia non potrà essere che la magistratura, e tutti sanno quanto il colono meridionale sia diffidente ad adire le vie giudiziali, o anche organi tecnici, per la tutela dei propri diritti nei confronti del proprietario.

Saranno invece i proprietari ad adire feroceamente la magistratura, là dove giudicheranno che prevalgano gli elementi propri del lavoro subordinato. Di queste norme essi si serviranno per scacciare il colono e per spingere verso un tipo di impresa, quello salariale, cui sembra vadano le preferenze di certi settori della maggioranza.

L'onorevole relatore negherà certamente un siffatto proposito e mi dirà che la *ratio* della legge è invece quella di garantire e di tutelare certi diritti al lavoratore meridionale. Se questo è l'intendimento, a maggior ragione dovrà essere preso in considerazione il mio emendamento che tende appunto a rendere certo ed operante questo diritto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 13?

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. Circa l'emendamento sostitutivo Bignardi, pur apprezzando gli sforzi di stringatezza dai quali esso risulta, ritengo che con tale formulazione saremmo talmente concisi da correre il rischio di non potere attuare alcuna riforma in questa materia.

L'emendamento Leopardi Dittaiuti aggiunto al primo comma vorrebbe escludere dalla disposizione alcuni contratti atipici. Ritengo non sia accettabile, perché il criterio della maggioranza della Commissione è che tutti i contratti atipici, proprio per le ragioni di ordine economico, sociale e tecnico ampiamente illustrate, debbano essere aboliti.

Sono pure contrario all'emendamento Marras, perché ritengo più precisa e più produttiva la formulazione della Commissione.

Quanto all'emendamento Leopardi Dittaiuti che propone di aggiungere all'ultimo comma le parole: « sempre che nel contratto stesso sussista un diritto reale a favore del concessionario », ritengo questa formulazione indubbiamente meno adatta ai fini che la legge si propone.

L'ultimo emendamento Leopardi Dittaiuti propone di affidare ad una commissione di storici dell'agricoltura la redazione di un elenco ufficiale dei contratti atipici della nostra agricoltura. Lo spirito che anima questo emendamento è molto commendevole; non posso per altro accettarlo perché esso, ove fosse approvato, verrebbe a ritardare l'en-

trata in vigore della legge, sia pure per un motivo certo lodevole ma non abbastanza pertinente e rilevante. Se tuttavia posso esprimere una modesta opinione, personalmente sarei favorevole a che questo elenco venisse compilato.

Mi dichiaro perciò contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con il relatore per la maggioranza. Circa l'ultimo emendamento Leopardi Dittaiuti, tenuto conto del parere della maggioranza, il Governo accetta il suggerimento e si impegna a provvedere nel senso richiesto, indipendentemente dall'esistenza di norme di legge.

BONEA. Grazie, signor ministro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Commissione e Governo non hanno accettato alcun emendamento. Onorevole Bignardi, mantiene gli emendamenti del gruppo liberale?

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi sostitutivo dell'articolo 13:

« Ai contratti agrari che contengono elementi comuni a contratti agrari atipici si applica la disciplina prevista per il contratto agrario prevalente ».

(Non è approvato).

Gli emendamenti Cruciani e Sponziello sono stati ritirati.

Pongo pertanto in votazione il primo comma dell'articolo 13 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti inteso ad aggiungere, al primo comma, il seguente:

« Sono esclusi dal divieto di cui sopra i contratti agrari di concessione di fondi rustici su cui esistano impianti colturali speciali, il cui valore assommato a quello delle incorporazioni ed installazioni superi quello del terreno ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Marras, mantiene il suo emendamento?

## IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

MARRAS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marras, sostitutivo del quarto, quinto e sesto comma:

« In tutti gli altri casi il coltivatore insediato ha diritto di unificare i rapporti in uno qualsiasi dei contratti di cui al primo comma ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quarto, quinto e sesto comma nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti, aggiuntivo all'ultimo comma: « sempre che nel contratto stesso sussista un diritto reale a favore del concessionario ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti aggiuntivo all'articolo 13:

« A cura di una Commissione di storici dell'agricoltura da nominarsi di concerto tra i ministri dell'istruzione e dell'agricoltura verrà redatto un elenco ufficiale dei contratti atipici dell'agricoltura italiana ».

(Non è approvato).

Debbo ora porre in votazione l'articolo 13 nel suo complesso.

DELFINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Dichiaro nuovamente il nostro voto contrario all'articolo 13 e ribadisco, affinché non vi siano equivoci, la strumentalità dell'emendamento da me presentato all'articolo 9, ai fini di mettere in evidenza — come largamente avevo spiegato — le contraddizioni in cui è incorsa la maggioranza nella formulazione del disegno di legge e nella difesa d'ufficio che ne fa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel suo complesso, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

PASSONI, Segretario, legge:

« Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonia parziaria, di affitto a coltivatore diretto e di comparte-

cipazione, compresi quelli con clausola miglioratoria e quelli di colonia mista ad affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957, n. 244. Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sopprimere l'articolo 14.

Gli stessi deputati (con prima firma Leopardi Dittaiuti) hanno proposto, dopo il secondo comma, di aggiungere il seguente:

« La proroga non è ammessa:

a) quando il concedente assume di voler condurre in economia il fondo;

b) quando il fondo o i singoli appezzamenti sono suscettibili di sviluppo industriale, edificatorio o di qualsiasi altra utilizzazione diversa dalla destinazione agricola;

c) quando il colono svolge altre attività non agricole »;

Gli stessi deputati (con prima firma Ferrari Riccardo) hanno proposto, dopo il secondo comma, di aggiungere il seguente:

« Su conforme parere del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il fondo oggetto del contratto può essere sostituito dal concedente con altro fondo che sia nel suo complesso almeno equivalente, tenuto conto dell'estensione, degli ordinamenti colturali, della produttività nonché dello stato dei fabbricati. Agli effetti del divieto di cui all'articolo 3 della presente legge non si considerano nuovi contratti di mezzadria quelli stipulati in applicazione del precedente comma ».



Gli stessi deputati (con prima firma Leopardi Dittaiuti) hanno proposto, al quarto comma, di sostituire le parole: « almeno sei mesi prima », con le parole: « almeno tre mesi prima »; nonché di aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

« Oltre quelle contemplate dalle vigenti leggi in materia di proroga, costituiscono causa di diniego della proroga:

a) la sostituzione del rapporto di mezzadria, di colonia parziaria, o di contratto di affitto a coltivazione diretta con la conduzione diretta del fondo da parte del titolare dell'azienda, sempreché il Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura abbia espresso, entro tre mesi dalla richiesta dell'interessato, il parere favorevole alla conduzione diretta da parte del proprietario;

b) la vocazione del fondo, su cui insista uno dei rapporti agrari contemplati nel primo comma del presente articolo, ad utilizzazione diversa da quella agricola; la facoltà di cui all'articolo 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è estesa anche nel caso in cui il fondo sia stato venduto in tutto o in parte, quale area fabbricabile;

c) l'affrancazione di un fondo, su cui insista un rapporto agrario di cui al primo articolo della presente legge, da parte dell'utilista ai sensi delle vigenti norme del codice sulla enfiteusi;

d) l'espropriazione di una parte del fondo per la esecuzione di una opera di pubblica utilità che abbia in tutto o in parte modificato la struttura economica del fondo;

e) l'imposizione di servitù imposte per pubblica utilità;

f) l'adesione di un'azienda agricola ad un consorzio di ricomposizione fondiaria giusta l'articolo 850 del codice civile;

g) la sostituzione dei rapporti agrari contemplati dal primo comma del presente articolo con rapporti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari;

h) la richiesta di scioglimento del rapporto di una delle parti per il verificarsi di fatti tali che non consentano la prosecuzione del rapporto stesso ».

Gli stessi deputati (con prima firma Ferrarì Riccardo) hanno proposto, dopo il quarto comma, di aggiungere il seguente:

« Sono esenti dal vincolo della proroga previsto nel presente articolo e nella vigente legislazione i contratti agrari aventi per og-

getto fondi che il concedente voglia conferire o abbia già conferito in uno dei tipi di società previsti nel codice civile, qualora la società assuma come salariati i mezzadri ed i coloni o concessionari dei fondi stessi e attribuisca a questi per la durata del rapporto di lavoro una percentuale di partecipazione agli utili ed in relazione al reddito dei rispettivi fondi sociali non inferiore al 3 per cento ».

Gli stessi deputati (con prima firma Alesi) hanno proposto, dopo il quarto comma, di aggiungere il seguente:

« La facoltà di cui al comma precedente non può esercitarsi durante il primo anno del rapporto ».

TROMBETTA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TROMBETTA. Siamo giunti al « passo estremo » di questa legge tanto laboriosa, tanto discussa e, a nostro avviso, tanto discutibile per le ragioni che abbiamo cercato di esporre con senso di responsabilità e anche — riteniamo — con una certa documentazione. Se ci guardiamo indietro, non possiamo non domandarci: *cui prodest?* A che cosa è servito il nostro sforzo? Ma se questa considerazione dovesse farvi sperare che noi vi risparmiassimo qualche minuto rinunciando a dirvi quello che dobbiamo dire sull'articolo 14, devo deludervi. Noi sentiamo il dovere di intrattenervi ancora per alcuni minuti. Lo sentiamo meno, d'accordo! Anzi, cogliendo lo spunto da una frase del relatore per la maggioranza, vorrei tranquillizzarlo dicendogli che sarò breve e conciso a costo di correre il pericolo che la televisione (ammesso e non concesso che si occupi di me come si è occupata del relatore) mi tacci di socialista. (*Si ride*).

Detto questo, devo fare anche due premesse. Ci rimangono ancora due speranze in queste ultime battute. Una speranza è quella che qualche lume improvviso, nella camera oscura dell'urna, possa bruciare questa pellicola che, a nostro modesto avviso, fotografa tanto male le situazioni economiche del paese e altrettanto male interpreta le vere necessità dell'economia agricola italiana. L'altra speranza riguarda la remora che la maggioranza accampa qui da tanto tempo e secondo cui, quando il Senato ha approvato un provvedimento, non si può correre il pericolo di rinviarglielo perché l'opinione pubblica aspetta. Noi ci auguriamo che nella fattispecie non

vi vogliate irrigidire su questa posizione. A questa speranza specifica se ne aggiunge un'altra, e cioè che l'uso e l'abuso del sistema che ho lamentato non finisca per vulnerare lo stesso sistema parlamentare bicamerale e ci riduca ad un sistema monocamerale.

Chiedo scusa di questa digressione, signor Presidente, e vengo allo svolgimento brevissimo e compendiato degli emendamenti.

L'emendamento principale è soppressivo dell'intero articolo 14. Svolgendolo, praticamente vengo ad illustrare gli altri, che seguono in linea subordinata.

Noi proponiamo di sopprimere questo articolo perché ripete quelle contraddizioni di fondo, di cui vi abbiamo già detto nel corso della discussione. Si proroga qualche cosa che si è condannato e si condanna. Strana cosa! La proroga viene concessa in stato di precarietà: « fino a nuova disposizione », come se il cittadino potesse cullarsi nella speranza di poter andare avanti, anche quando si è riconosciuto dallo stesso legislatore che in tutta questa materia, che si vuole disfare, vi è pure qualche buona eccezione, tanto che si ha paura di eliminarla *a priori*. Ma la proroga viene concessa ponendo in stato di inferiorità una delle parti perché si concede solo la possibilità di una disdetta unilaterale. Ora, il mio pur modesto senso giuridico si ribella di fronte ad una norma che prima configura e disciplina un contratto e poi, come valvola di sicurezza, prevede la disdetta, ma la concede solo ad una parte. Non si può prima disfare e poi rifare, impedendo per di più al concedente di andarsene o di scegliere altre forme di conduzione, ad esempio quella diretta. Per queste ragioni chiediamo in via principale di sopprimere l'intero articolo.

In linea subordinata chiediamo che la possibilità della disdetta venga concessa anche all'altra parte, ossia al concedente, a determinate condizioni. Ricorriamo a questa forma negativa, indicando cioè i casi in cui la proroga non è ammessa, per non sconvolgere tutta l'impostazione della legge e tentando di introdurre, così, un correttivo, formalmente più facile, di quanto da essa disposto.

A nostro avviso, la proroga non dovrebbe essere ammessa innanzitutto quando il concedente intenda condurre in economia il fondo. Poiché a vostro giudizio, colleghi della maggioranza, la mezzadria è una forma di conduzione superata e che voi a malincuore supportate, noi chiediamo che venga data al

concedente, sia pure sotto l'usbergo e la garanzia del giudizio dell'ispettorato agrario, la possibilità di cambiare e di condurre in economia il proprio fondo. La disdetta dovrebbe essere consentita, in secondo luogo, quando il fondo o parte di esso siano suscettibili di utilizzazioni diverse da quella agricola (industriale, edificatoria e così via). Ciò nell'interesse della collettività, per consentire la migliore utilizzazione dei terreni. La proroga non dovrebbe, infine, essere ammessa quando il colono svolga altre attività non agricole.

L'altro nostro emendamento, quello aggiuntivo al secondo comma, introduce nella legge un principio che a nostro giudizio meglio ne garantisce la funzionalità. Si stabilisce cioè che, su conforme parere del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il fondo oggetto del contratto può essere dal concedente sostituito con un altro fondo, nel suo complesso almeno equivalente.

Non mi soffermerò sull'emendamento al quarto comma (che propone di spostare da sei a tre mesi il termine del preavviso da dare al concedente), anche perché su di esso potremmo non insistere, e vengo all'altro nostro emendamento, che praticamente è una elencazione più completa (rispetto a quella contenuta nel primo emendamento che ho illustrato) dei casi che, oltre quelli contemplati dalle vigenti leggi in materia di proroga, dovrebbero poter costituire causa di diniego della proroga stessa. I primi tre punti sono già stati ricordati, gli altri riguardano casi particolari nei quali sembra opportuno che la possibilità di diniego della proroga sia prevista dalla legge.

L'ultimo emendamento rientra nei concetti generali già esposti.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Avolio, Cacciatore e Valori hanno proposto, al secondo comma, di aggiungere, in fine, le parole: « È abrogata la lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273 ».

Gli stessi deputati hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 14-*bis*:

« Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

Le clausole difformi dei contratti collettivi o individuali sono sostituite di diritto dalle disposizioni della presente legge, salvo che prevedano condizioni più favorevoli all'affittuario, al mezzadro o al colono.

Del pari gli usi più favorevoli all'affittuario, al mezzadro o al colono prevalgono sulle singole disposizioni di legge ».

L'onorevole Avolio ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

AVOLIO. Il nostro emendamento aggiuntivo al secondo comma ha lo scopo di rendere effettivamente operanti le norme previste nell'articolo 14. Esso vuole impedire che i concedenti, posti di fronte ai casi concreti elencati in detto articolo, possano ricorrere alla scappatoia concessa dalla lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, mettendo così in difficoltà i mezzadri, i coloni e i compartecipanti.

Il testo che noi vogliamo abrogare afferma, infatti, precisamente:

« Se il concedente voglia compiere nel fondo radicali ed immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione sia incompatibile con la continuazione del contratto, e il cui piano sia già stato dichiarato attuabile e utile ai fini della produzione agraria dall'ispettorato compartimentale dell'agricoltura ».

Credo superflua ogni altra parola per illustrare l'importanza di questa nostra proposta. Ritengo che, se la maggioranza si trovasse in una situazione politica diversa, potrebbe senz'altro approvare questo emendamento migliorativo del testo della legge.

Analoga considerazione credo possa valere per l'articolo aggiuntivo 14-bis.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cruciani, Sponziello, Romualdi, Manco, Romeo, Delfino, Galdo, De Marzio, Guarra, Santagati, Franchi e Servello hanno proposto, dopo il secondo comma, di aggiungere i seguenti:

« La proroga non è ammessa:

a) quando il concedente assume di voler condurre in economia il fondo;

b) quando il fondo o i singoli appezzamenti sono suscettibili di sviluppo industriale, edificatorio o di qualsiasi altra utilizzazione diversa dalla destinazione agricola;

c) quando il colono svolge altre attività agricole.

Possono essere esclusi dalla proroga i contratti esistenti su aziende agricole che, all'entrata in vigore della legge, siano condotte dai titolari o loro figli quando uno di essi sia un tecnico in agraria laureato o diplomato ».

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CRUCIANI. La nostra battaglia per valorizzare il rapporto associativo di mezzadria fino alla socializzazione della azienda, sino a portare anche il mezzadro nella direzione della azienda stessa, non ha avuto successo. La

approvazione di questo disegno di legge scaglierà molte iniziative nelle campagne e molti investimenti. Bisogna invece incoraggiare coloro che vorranno assumere iniziative in questo settore. A questo fine è volto il nostro emendamento. Non mi soffermo sui primi tre punti che coincidono con quelli illustrati dall'onorevole Trombetta. L'ultimo comma praticamente porta in quest'aula la voce dell'assemblea generale dei laureati e dei periti in agraria, che in un ordine del giorno ha affermato la possibilità di trasformare — qualora la tecnica e la produttività lo consentano — immediatamente le aziende di cui sono proprietari.

Motivi tecnici suggeriscono questa richiesta; a favore di essa militano motivi di profonda giustizia, motivi di carattere economico, tutti i motivi che in questi giorni si sono adottati per giustificare il superamento dell'istituto mezzadrile.

I giovani laureati in agraria dovrebbero avere la possibilità, qualora lo desiderino, di vedere non prorogato il contratto. Questa mi sembra una richiesta umana, logica, che andrebbe incontro a quei giovani che, avendone la vocazione, vogliono dedicare alla terra le loro capacità e la loro vita.

Mi rendo conto dell'obiezione dell'onorevole ministro: questo provvedimento ha una certa ispirazione e deve essere approvato ad ogni costo. Ma l'esigenza che ispira il nostro emendamento è talmente umana, talmente valida, e così fondata su ragioni tecniche, che meriterebbe di essere soddisfatta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14 ?

COLOMBO RENATO, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 14 prevede la proroga della durata dei contratti agrari. Vorrei — senza che per questo si pensi che io manchi di riguardo ai colleghi — rifarmi al criterio che ha ispirato l'onorevole Trombetta nel sostenere i vari emendamenti liberali. In verità tutti gli emendamenti liberali, anche se formulati diversamente, hanno un unico scopo, tendono ad un unico risultato, quello cioè di far saltare la proroga o di inserire nel sistema della proroga una serie tale di feritoie e di incrinature per cui, se il sistema non salta, resta comunque in gran parte disastroso e diventa del tutto inoperante. Siccome questo contraddirebbe nel modo più assoluto allo spirito dell'articolo, alla volontà del legislatore, mi dichiaro contrario a tutti gli emen-

damenti presentati a questo articolo dai colleghi liberali.

Per l'emendamento Avolio, a parte ogni considerazione di merito, ritengo sarebbe errato ritardare l'approvazione di una legge così importante per una norma di scarsissimo rilievo. Pertanto mi dichiaro contrario.

Per l'emendamento Cruciani valgono le stesse considerazioni fatte per gli emendamenti liberali: si tenta, sia pure con motivazioni diverse, almeno in parte, di infirmare quel criterio di proroga, di blocco, al quale ha guardato la maggioranza.

Per questi motivi mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo col relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Commissione e Governo non hanno accettato alcun emendamento. Onorevole Bignardi, mantiene gli emendamenti del gruppo liberale?

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi, soppressivo dell'articolo 14.

(Non è approvato).

Onorevole Avolio, mantiene il suo emendamento?

AVOLIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Avolio tendente ad aggiungere al secondo comma le parole:

« È abrogata la lettera b) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 14 nel testo della Commissione:

« Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonia parziaria, di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione, compresi quelli con clausola miglioratoria e quelli di colonia mista ad affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo

6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti inteso ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« La proroga non è ammessa:

a) quando il concedente assume di voler condurre in economia il fondo;

b) quando il fondo o i singoli appezzamenti sono suscettibili di sviluppo industriale, edificatorio o di qualsiasi altra utilizzazione diversa dalla destinazione agricola;

c) quando il colono svolge altre attività non agricole ».

(Non è approvato).

Onorevole Cruciani, mantiene il suo emendamento?

CRUCIANI. Sì, signor Presidente.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Concordo sulla norma che propone di escludere dalla proroga i contratti agrari nelle aziende condotte da laureati o diplomati in agraria.

Vorrei, però, onorevole ministro, rivolgerle una richiesta non formale: se questo principio venisse formulato in un ordine del giorno, potrebbe questo ordine del giorno essere accettato dal Governo, a somiglianza di quanto è già avvenuto nel corso di questa stessa seduta? Se l'onorevole ministro si pronunciasse favorevolmente, l'ordine del giorno potrebbe essere redatto con il consenso — credo — di più parti politiche e non avrebbe più alcuna ragione di essere la preoccupazione dell'onorevole ministro di mantenere intatto il testo della legge.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Stiamo trattando una materia estremamente complessa che il Governo ha fatto oggetto di esame molto approfondito. Tale esame ha condotto alla decisione di prorogare le norme in vigore senza apportare modifiche in un senso o nell'altro, anche tenendo conto che il contratto di mezzadria dovrà avere quella conclusione cui ho fatto più volte richiamo. Se introduciamo modifiche, noi finiremmo con l'aprire un nuovo dibattito.

Onorevole Bignardi, se la sua richiesta tende a sollecitare la particolare attenzione del Governo verso coloro che, dall'amore che portano alla terra, sono spinti ad avviare i figli allo studio delle scienze agrarie, non c'è dubbio che la mia risposta è positiva. Ma se ella ritiene che una siffatta considerazione possa valere in questo momento a modificare la legge, non credo di poterle dare una risposta positiva. Il problema è particolare, complesso ed ella comprenderà che non è materia su cui possiamo deliberare in questo momento. Ne faremo oggetto di considerazioni magari in altra sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Cruciani.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Ferrari Riccardo.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti al quarto comma, volto a sostituire « sei mesi » con « tre mesi ».

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il terzo e il quarto comma dell'articolo 14 nel testo della Commissione:

« Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957, n. 244. Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario ».

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Leopardi Dittaiuti.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Ferrari Riccardo.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Alesi.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 14 nel suo complesso, nel testo della Commissione.

*(È approvato).*

Onorevole Cacciatore, mantiene il suo articolo 14-bis, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14-bis Cacciatore:

« Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

Le clausole difformi dei contratti collettivi o individuali sono sostituite di diritto dalle disposizioni della presente legge, salvo che prevedano condizioni più favorevoli all'affittuario, al mezzadro o al colono.

Del pari gli usi più favorevoli all'affittuario, al mezzadro o al colono, prevalgono sulle singole disposizioni di legge ».

*(Non è approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 15.

PASSONI, Segretario, legge:

« Ai contratti agrari si applicano, per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge e purché non risultino con questa incompatibili, le norme del codice civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bignardi, Leopardi Dittaiuti, Ferrari Riccardo, Alesi, Bonea, Cannizzo, Cantalupo, Capua, Cassandro, Cottone, Ferioli, Giomo, Goehring, Marzotto, Pucci Emilio, Taverna, Zincone, Alpino, Baslini, Botta, Bozzi, Cocco Ortu, De Lorenzo, Demarchi, Pierangeli e Trombetta hanno proposto di sostituire le parole: « le altre disposizioni legislative vigenti in materia », con le parole: « le disposizioni contenute nelle vigenti leggi in materia e nei capitolati collettivi ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIGNARDI, Relatore di minoranza. Lo emendamento è di carattere puramente formale: la sua dizione è tanto chiara da non richiedere alcuna illustrazione.

PRESIDENTE. La Commissione?

COLOMBO RENATO, Relatore per la maggioranza. Proprio perché si tratta di un emendamento di natura formale, la maggioranza della Commissione non lo ritiene rilevante e pertanto non lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI AGGRADI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Concordo con il relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Bignardi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BIGNARDI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dovrebbe ora passare all'esame dell'articolo 16, sul quale l'onorevole Leopardi Dittaiuti e altri dieci deputati hanno presentato un emendamento oggi stesso un'ora prima dell'inizio di questa seduta, a norma del secondo comma dell'articolo 86 del regolamento. A norma del quinto comma dello stesso articolo, hanno fatto pervenire alla Presidenza richiesta di rinvio della discussione all'indomani i seguenti deputati, che non sono tra i proponenti dell'emendamento predetto: Bignardi, Goehring, Bonea, Giomo, Demarchi, Ferrari Riccardo, Cottone, Ferioli, Zincone, Taverna, Alesi e Cannizzo.

Data anche l'ora, il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio ed a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige e della annessa sezione per il credito agrario di miglioramento » (1472);

dalla XIV Commissione (Sanità):

« Proroga e modificazione delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni » (1505); DE LORENZO ed altri: « Modifica alle norme sulla composizione delle commissioni esaminatrici a posti di primario ed aiuto ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (522); GASCO: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, e successive modificazioni » (1435); e DE MARIA e DE PASCALIS:

« Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (1480), in un testo unificato e con il titolo: « Proroga, con modificazioni, delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (1505-522-1435-1480).

#### Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PASSONI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Sollecito nuovamente lo svolgimento delle interrogazioni presentate dal mio gruppo sui licenziamenti verificatisi recentemente presso numerose industrie. Gradirei sapere se il Governo è pronto a rispondere.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Interesserò i ministri competenti. (*Proteste del deputato Tognoni*).

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 11 settembre 1964, alle 10:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme in materia di contratti agrari (*Approvato dal Senato*) (1427);

e delle proposte di legge:

BIGNARDI ed altri: Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria (1287);

NOVELLA ed altri: Istituzione degli Enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari (*Urgenza*) (309);

— *Relatori*: Colombo Renato, per la maggioranza; Bignardi e Sponziello, di minoranza.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Agevolazioni tributarie per l'ammodernamento, il potenziamento delle attrezzature industriali e per i nuovi investimenti (*Approvato dal Senato*) (1605);

— *Relatore*: Bonaiti.

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1362);

— *Relatore*: Cariglia;

Attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) (1491);

— *Relatore*: De Pascalis;

Conversione in legge del decreto-legge 5 settembre 1964, n. 721, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione recante ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini (1631);

— *Relatore*: Bassi Aldo.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori*: Cossiga, *per la maggioranza*; Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza*.

*Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori*: Piccoli, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*:

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori*: Baroni, *per la maggioranza*; Almirante, *di minoranza*.

*Discussione del disegno di legge:*

Rinnovo della delega al Governo per la emanazione di norme relative al riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori, e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile (*Approvato dal Senato*) (1250) — *Relatore*: Buffone.

TOGNONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Chiedo che, a norma dell'articolo 65 del regolamento, sia fissato alla Commissione lavoro un termine brevissimo per riferire sulla proposta di legge Sulotto n. 302 che riguarda la disciplina dei licenziamenti.

PRESIDENTE. Riferirò al Presidente della Camera.

**La seduta termina alle 21,40.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. VITTORIO FALZONE

### INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE ANNUNZiate

#### *Interrogazioni a risposta scritta.*

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda fornire spiegazioni sul mancato intervento di ufficio a tutela dell'onorabilità delle forze armate dello Stato ed, in particolare, del Corpo dei paracadutisti, fatti oggetto di velenosa e menzognera campagna da parte di alcuni organi di stampa non nuovi in atteggiamenti denigratori dello Stato e delle sue istituzioni, determinando per tale omissione di intervento, che peraltro sarebbe stato doveroso, una situazione tale per cui è da ritenere legittima e lodevole la reazione del colonnello Palumbo, che, assumendosi una personale responsabilità, ha dimostrato che gli ufficiali delle Forze armate sanno a proprio rischio difendere quei principi di onore e di rispetto alla verità che stanno alle basi di ogni organizzazione militare e civile. (7736)

FERIOLI. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui non si sia a tutt'oggi provveduto all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 403, concernente « norme in materia di integrazione dei bilanci comunali a seguito dell'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino », tanto più che in sede di discussione della suddetta legge lo stesso Ministro del tesoro ebbe a dichiarare ufficialmente che si sarebbe sollecitamente provveduto all'integrazione di cui sopra, essendo stati già accantonati i fondi occorrenti. (7737)

FERIOLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni per cui l'azienda termale di Salsomaggiore non abbia a tutt'oggi potuto beneficiare neanche in minima parte dei congrui finanziamenti concessi dallo Stato all'ente autonomo di gestione per le aziende termali per « l'incremento e miglioramento del patrimonio termale e per la manutenzione straordinaria di esso » (articolo 8 della legge 21 giugno 1960, n. 649).

Il mancato intervento statale, sollecitato sin dal lontano 1945, ha così acuitizzato il problema dell'invecchiamento degli impianti e quindi della loro insufficienza ed onerosità d'esercizio, mentre l'allargarsi della cerchia dei mutuati e l'aumento dei costi del lavoro

ha ulteriormente aggravato la situazione deficiaria di bilancio.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere se un malinteso tipo di politica espansionistica dell'EAGAT non abbia praticamente bloccati gli stanziamenti di 700 milioni annui, previsti a partire dall'esercizio 1960-61 a tutto il 1969-70 dalla citata legge, al solo scopo di acquistare i 5 nuovi complessi termali di Merano, Salice, Santa Rita, Casano Jonico e Castellammare di Stabia, violando così, in un certo senso, lo spirito e la lettera del citato articolo 8 della legge n. 649, per quanto concerne il miglioramento e la manutenzione del patrimonio termale.

Premesso tutto ciò l'interrogante chiede di conoscere con quali mezzi si pensa allora di intervenire a favore delle Terme di Salsomaggiore, tenendo presente che l'intera cittadina vive in pratica dal movimento turistico originato dalla presenza dei suaccennati istituti termali e che ben 1.200 sono i dipendenti, tra stagionali e fissi delle Terme, i quali seguono con trepidazione la situazione economica della società. (7738)

DURAND DE LA PENNE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — in relazione alla constatata e ripetutamente lamentata lentezza con cui procedono gli affari giudiziari, dovuto soprattutto alla insufficienza numerica di magistrati, e considerato che nel concorso a 130 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961, 60 concorrenti sono risultati idonei e non vincitori, nonostante che il presidente della commissione del concorso medesimo li abbia dichiarati, nella sua relazione « elementi preparati e degni di entrare nella magistratura » — se non ritenga di farsi urgentemente promotore di una iniziativa che, consentendo di aumentare il numero dei posti messi a concorso oltre il limite indicato dall'articolo 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, permetta di dichiarare vincitori tutti i candidati risultati idonei nel suindicato concorso. (7739)

D'ALEMA, SERBANDINI, AMASIO E NAPOLITANO LUIGI. — *Ai Ministri delle finanze, dei trasporti e aviazione civile e della marina mercantile.* — Per conoscere i motivi che hanno consigliato i rappresentanti dei primi due ministeri e della direzione del consorzio autonomo del porto di Genova nella commissione di studio istituita dallo stesso C.A.P. per il noto progetto promosso da un



gruppo di privati, di trasferimento di servizi portuali nella zona di Rivalta Scrivia, a dare il proprio voto favorevole alla iniziativa.

Tale voto si è aggiunto a quello dei rappresentanti degli interessi che direttamente si collegano alla operazione di « Rivalta Scrivia », mentre un voto sfavorevole è stato espresso non solo dai rappresentanti dei sindacati, ma anche da quello delle pubbliche amministrazioni provinciale e comunale.

Queste ultime ritengono che il progetto in parola possa colpire gli interessi di rilevanti categorie quali quelle, ad esempio, degli spedizionieri e dei lavoratori portuali e che non si possa pervenire a risoluzioni in qualche modo attendibili, e quindi di non poter votare favorevolmente, a causa: della insufficienza della istruttoria e degli studi compiuti; della difficoltà ad assumere elementi di valutazione come nel caso del decisivo problema relativo alla compatibilità fra la costituzione del « centro » di Rivalta Scrivia e l'ampliamento del porto di Genova nella località di Voltri; a causa del fatto che è persino mancata la consultazione della commissione che a suo tempo aveva elaborato il piano regolatore del porto di Genova o, quanto meno del suo presidente. Infine il rappresentante delle suddette pubbliche amministrazioni ha fatto addebito al consorzio del porto di avere assunto di fronte all'iniziativa del grande capitale finanziario privato un atteggiamento di rinuncia incompatibile con la sua natura, con i suoi compiti istituzionali, con le sue funzioni. (7740)

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno e urgente impartire disposizioni atte ad eliminare la grave disparità di trattamento venutasi a creare nei confronti degli ufficiali dell'esercito del soppresso ruolo a « carriera limitata », i quali, nel dopoguerra, vennero transitati d'autorità in quello a « carriera normale » ed assegnati ai reparti operativi.

Ciò perché essi, anziché usufruire per l'avanzamento da sottotenente a tenente delle norme in vigore per gli ufficiali a carriera normale (permanenza nel grado di sottotenente di due anni), hanno continuato ad essere sottoposti alle norme vigenti per gli ufficiali a carriera limitata (permanenza nel grado di sottotenente di quattro anni), il che non sembra equo e si ripercuote dannosamente, in particolare, sulla carriera di coloro che nel 1944 frequentarono le reali accademie uniche di Lecce. (7741)

IGNI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative intendano assumere per evitare il licenziamento, preannunciato, di 290 dipendenti su 400 dalla ditta Textor di Beverate-Brivio (Como).

Il grave provvedimento costituirebbe un colpo decisivo per l'economia della zona e porrebbe in uno stato di estrema necessità numerose famiglie. (7742)

TRIPODI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se il Governo italiano non intenda intervenire, con l'urgenza che il caso richiede, presso la Corte di giustizia della C.E.E., a sostegno del ricorso inoltrato dagli operatori agrumari siciliani e dalle correlative associazioni di categoria contro i regolamenti di quella comunità economica fissanti prezzi di riferimento troppo bassi per la campagna 1964-65 per limoni, arance e mandarini, in danno delle esportazioni agrumarie calabresi e siciliane già tanto aggravate nelle loro possibilità competitive con gli altri paesi del bacino mediterraneo e che sarebbero irrimediabilmente ostacolate dai nuovi livelli tariffari persino inferiori alle più basse medie dei prezzi realizzati nello scorso triennio. (7743)

DE FLORIO, RAFFAELLI E GOMBI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere perché non ha inteso valersi della potestà prevista dall'articolo 109 del regolamento del 1925 sulle assicurazioni private, in forza del quale, in caso di scarti notevoli dei risultati dell'esperienza in confronto delle basi tecniche, il Ministro ha facoltà di chiedere la rettifica delle basi di calcolo delle riserve matematiche per i contratti di assicurazione sulla vita in corso e delle tariffe dei premi.

Le attuali tariffe premi (salvo per le assicurazioni temporanee che in Italia hanno modestissima importanza) sono ancora tarate sugli indici di mortalità del 1901 e per alcuni contratti del 1931, consentendo agli istituti assicuratori enormi profitti conseguenti dal soprapremio fra la mortalità effettiva per il progressivo allungamento della vita umana e quella calcolata.

Gli interroganti chiedono inoltre di interrogare il Ministro per sapere se egli intenda in un prossimo futuro valersi del citato regolamento per frenare una speculazione in danno di centinaia di migliaia di risparmiatori. (7744)

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'ingiustificata disparità di trattamento — specie in relazione all'assistenza sanitaria — esistente fra il personale amministrativo e subalterno addetto agli uffici e quello operaio in servizio a terra dipendente dalla società P.I.N. (Italia, Lloyd Triestino, Adriatica e Tirrenia) e dalla Finanziaria marittima (Finmare).

Segnatamente se non ritenga dare disposizioni alle suddette società affinché in occasione della ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro, venga assicurata a tutto il personale la medesima assistenza sanitaria e farmaceutica presso le casse marittime. (7745)

DE FLORIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza che giorni or sono circa cento persone sono rimaste intossicate nell'ospedale civile di Matera per ingestione di cibi guasti, e per sapere se egli non intenda disporre indagini per l'accertamento di eventuali responsabilità. (7746)

MAZZONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — a seguito delle numerose richieste presentate da amministrazioni comunali e da enti, in occasione del XX anniversario della Liberazione nazionale dall'oppressione fascista e dall'occupante tedesco, per la concessione di ricompense a valor civile o militare per atti meritevoli di considerazione per la perdita di vite umane e di beni materiali durante l'eroica resistenza — se non ritenga di prendere provvedimenti a modifica dei termini previsti per la presentazione delle proposte dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616, onde poter riesaminare le numerose proposte di ricompensa inoltrate. (7747)

CORRAO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i criteri in base ai quali dispone l'invio di rappresentanze militari ai funerali di personalità politiche avendo avuto modo di notare discriminazioni anche *post-mortem* a seconda che si trattasse di uomini politici della maggioranza o della opposizione che pur fecero parte del Governo con preminenti responsabilità. (7748)

MONASTERIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le iniziative che abbia adottato od intenda adottare per superare le

difficoltà che osterebbero all'assegnazione dei fondi necessari al pagamento, in favore della cooperativa « Brundisium » di Brindisi, della somma di lire 600.000 a saldo del contratto stipulato il 3 novembre 1960. (7749)

DE CAPUA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sono informati del preavviso di licenziamento, per il 30 settembre 1964, dei 303 dipendenti della società autolinee Marozzi con sede in Bari.

L'interrogante chiede di conoscere con urgenza se si ritenga possibile assicurare la continuità di esercizio delle linee e il mantenimento in servizio di tutti i dipendenti interessati da parte delle ditte subentranti alla Marozzi. (7750)

DE CAPUA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla abolizione dei due « passaggi a livello » che bloccano continuamente il traffico e l'attività di quanti sono costretti a raggiungere o a lasciare la città di Trani per i grossi centri urbani vicini o più lontani della provincia. (7751)

DI BENEDETTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali ragioni ostano a che il carcere giudiziario di Aragona (Agrigento), costruito da circa cinque anni venga avviato all'uso per cui è stato edificato; se non si pensa di ovviare ad eventuali inconvenienti e se nella predetta remora emergano eventuali responsabilità di enti o di persone. (7752)

MACCHIAVELLI e DI PIAZZA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che la direzione delle ferrovie dello Stato ha dato istruzione ai compartimenti di trattenere, nel futuro, mezza giornata lavorativa ai dipendenti che scioperano per una frazione inferiore a mezza giornata, e una intera giornata a coloro che scioperano oltre quattro ore consecutive; se non ritengano che dette disposizioni unitamente ad altre riguardanti una forzata interpretazione restrittiva dell'articolo 113 lettera h) dello stato giuridico del personale, siano in contrasto con il diritto di sciopero garantito ai lavoratori dalla Costituzione repubblicana e con gli orientamenti del Governo in tema di libertà sindacale. (7753)

PICCINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che non è stato possibile completare numerosissime opere pubbliche finanziate a suo tempo con la legge 9 agosto 1956, n. 635, per il totale esaurimento dei fondi; e se non ritiene improrogabile lo stanziamento delle somme necessarie all'ultimazione delle opere in parola. (7754)

BRUSASCA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quale azione il Governo intenda svolgere per favorire una soluzione di equità nella controversia sorta tra i produttori di uva moscato delle province di Asti e di Cuneo e gli industriali acquirenti delle stesse per la produzione del vino Asti spumante, vanto dell'enologia italiana in tutto il mondo.

Gli alti costi della coltivazione dell'uva moscato, aggravati dalla mancanza di manodopera per lo spopolamento delle campagne, la sua limitata produzione per ceppo di vite, l'assoluta necessità di utilizzare per il moscato i terreni più idonei per vocazione naturale, i migliori dei quali sono situati, spesso, su pendii che esigono molto lavoro umano e che non devono essere abbandonati se si vogliono conservare le caratteristiche organolettiche fondamentali di questa pregiatissima uva, esigono che i coltivatori siano compensati per il loro intelligente e duro lavoro, ancora soggetto a tante alee, come la grandine, il gelo e le irregolarità stagionali, con prezzi per il moscato che consentano, da un lato, la continuazione della coltivazione di questo insostituibile vitigno e dall'altro la conseguente continuazione della produzione del vero moscato, figlio legittimo delle dorate uve di una delle più gloriose zone viticole del nostro paese.

In difesa dei produttori piemontesi dell'uva moscato il Governo deve, particolarmente, reprimere, anche in relazione alla nuova legge per la tutela della denominazione di origine, le spumantizzazioni artificiali che mettono sul mercato, con il nome di moscato d'Asti, prodotti illegittimi che abbassano, per i loro costi quasi irrisori, i prezzi dei vini moscato genuini a danno sia dei coltivatori delle uve moscato sia degli onesti produttori del famoso Asti spumante che costituisce, specie per la città di Canelli, la base fondamentale dell'economia locale. (7755)

SCRICCIOLLO E MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere — con riferimento al grave comunicato dell'associazione

nazionale degli industriali zuccherieri, annunciante un ricorso al Consiglio di Stato, e con riserva di richiesta di danni, avverso al recente provvedimento C.I.P. sul prezzo dello zucchero — i dati di fatto su cui è calcolato il prezzo in contestazione, e per sapere quali misure e quali iniziative intenda disporre il Governo per porre fine ad uno stato di cose che vede i pubblici poteri assoggettati ad un continuo ricatto da parte d'un settore produttivo, a carattere oligopolistico, e che tende a mantenere nella produzione d'un genere di prima necessità, quale è lo zucchero, profitti che si dice siano fra i più alti d'Europa. (7756)

LAFORGIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali il comune di San Michele in provincia di Bari sia stato escluso dall'elenco dei comuni ammessi al beneficio della immediata sospensione delle imposte fondiaria e ciò nonostante che l'agro di detto comune abbia subito danni rilevanti specie in zone a colture intensive a seguito del nubifragio del 24 giugno 1964.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se i Ministri interrogati non ritengano tale esclusione ingiustificata e pertanto urgente disporre l'immediata sospensione del pagamento delle rate di imposta fondiaria e dei contributi unificati dovute dai coltivatori colpiti. (7757)

URSO, MERENDA, DE MARZI, LAFORGIA, TAMBRONI, TITOMANLIO VITTORIA, BOVA, DEGAN, SGARLATA E DEL CASTILLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano promuovere per ridurre gli oneri sociali a carico dei lavoratori autonomi in genere e in particolare degli artigiani, che stanno sopportando in proprio il notevole e progressivo incremento dei costi dell'assistenza malattia che nel giro degli ultimi tre anni ha raggiunto il 60 per cento, determinando un consistente disavanzo delle casse mutue di malattia per gli artigiani.

Infatti per fronteggiare i conseguenti maggiori oneri le casse in parola sono state costrette ad imporre continui aumenti del contributo integrativo fino a raggiungere per il 1964 la quota media *pro capite* di lire 4.191 rispetto alle lire 1.000 iniziali, mentre invariato è rimasto il contributo dello Stato di lire 1.500; detta situazione, anche se alquanto

alleggerita dalle sovvenzioni derivanti della legge 10 febbraio 1961 n. 77 e della legge 12 agosto 1962, n. 1339, ha modificato sostanzialmente il rapporto tra partecipazione dello Stato e onere degli assicurati, che all'inizio (legge n. 1533 del 29 dicembre 1956) era rispettivamente del 60 e 40 per cento, mentre al momento si presenta con un forte aggravio a carico della categoria su cui ricade il 67 per cento della spesa contro il 33 per cento a carico dello Stato.

Vi è da rilevare che tanto disagio tende ad acuirsi in ragione del continuo aumento dei costi delle prestazioni sanitarie e dalla considerazione che ormai si è giunti al punto limite di sopportabilità dell'onere da parte della categoria interessata, che tra l'altro risente in maniera vistosa delle difficoltà economiche del momento, rese ancora più gravi nelle zone depresse dalla sospensione di determinati benefici di incentivazione.

Meraviglia — perciò — che nel mentre il Governo ha deciso di « fiscalizzare » una parte degli oneri sociali, cioè di esonerare le imprese e i lavoratori da alcuni dei contributi attualmente dovuti, trasferendone al Bilancio dello Stato il relativo peso, nulla sia stato disposto a favore dei lavoratori autonomi e delle imprese artigiane in specie, che come sopra detto attualmente non godono dallo Stato nemmeno delle percentuali originarie di intervento in materia di assicurazione di malattia.

Oltre tutto in tal maniera si pone la categoria degli artigiani nel presente difficile momento economico in netto stato di inferiorità rispetto alle altre imprese produttrici e agli altri lavoratori, che nell'insieme, per questo scorcio d'anno, saranno affrancati da un'onere sociale per circa settanta miliardi, elevabile nel prossimo anno a duecento miliardi, con evidente beneficio di natura economica sul piano delle competitività del prodotto oltre che sulla formazione del reddito.

Tutto ciò esige che il Governo al più presto alla « fiscalizzazione » di alcuni oneri sociali, già avvenuta per l'avvio di una politica di sicurezza sociale ed anche per contingenti difficoltà economiche, faccia seguire tutte le iniziative necessarie per comprendere anche le specifiche esigenze dei lavoratori autonomi, e nel caso degli artigiani voglia almeno promuovere un provvedimento per adeguare la misura del contributo dello Stato agli attuali costi dell'assistenza sulla base dell'originario rapporto contributivo già ricordato e specificato dalla legge del 29 dicembre 1956, n. 1533. (7758)

SINESIO. — *Ai Ministri degli affari esteri, della marina mercantile e della difesa.* — Per sapere se siano a conoscenza del vivissimo malumore che regna nelle marinerie peschereccie siciliane ed in particolare in quella di Mazara del Vallo (Trapani), per il costante, ostile atteggiamento delle autorità della vicina repubblica tunisina nei confronti dell'annoso problema della pesca nel canale di Sicilia.

L'interrogante chiede, in particolare, che venga ripristinata la sorveglianza esercitata da mezzi della nostra marina militare. (7759)

BIAGINI E BERAGNOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire allo scopo di giungere con urgenza all'approvazione della proposta fatta dalla commissione esaminatrice del bilancio tecnico della cassa di previdenza degli enti locali per realizzare l'aumento percentuale a scalare, delle attuali pensioni, con la decorrenza proposta del 1° gennaio 1964 e ciò in attesa della risoluzione e perequazione definitiva delle pensioni medesime da attuarsi attraverso la riforma del sistema pensionistico. (7760)

SINESIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si ritengano di adottare per ripristinare la piena funzionalità del porto-canale di Mazara del Vallo (Trapani) dove alcune banchine risultano pericolanti mentre il traffico peschereccio e commerciale viene continuamente ostacolato dalla mancanza di idonee infrastrutture. (7761)

SINESIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quali sono i motivi che ostacolano la costruzione del primo tronco (Porto Empedocle-incrocio strada panoramica di Agrigento) della strada a scorrimento veloce Porto Empedocle-Caltanissetta.

L'attuazione di questo tratto di strada eliminerebbe, tra l'altro, il pericolo dell'attraversamento dell'abitato degli autotreni e degli altri mezzi camionistici che giornalmente affluiscono nella zona industriale e portuale di Porto Empedocle. (7762)

SINESIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica che riguarda la costruzione dell'aeroporto di Lampedusa (Agrigento) e per

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

conoscere, altresì, a quale linea verrà « aganciata » l'isola per un più rapido collegamento con la Sicilia. (7763)

ALESSI CATALANO MARIA, RAIA E GATTO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stupore e dell'allarme suscitato negli ambienti responsabili e in tutta la cittadinanza catanese, dall'annuncio di modifiche in peggiorative all'orario dei servizi aerei civili dell'aeroporto di Catania, che dovrebbero entrare in vigore il 1° novembre 1964, e al tipo di aeromobili che verrebbero impiegati, e se non ritengano di intervenire presso la società aerea « Alitalia », che fa parte del gruppo I.R.I., affinché desista dall'applicare il deprecato « nuovo orario » che segnerebbe un evidente declassamento dell'aeroporto di Catania.

Gli interroganti fanno presente che il detto declassamento non è tenuto per motivi di interessi di gruppi ma perché, dato che l'aeroporto civile di Catania serve un'ampia zona che abbraccia la Sicilia centro orientale nella quale sono comprese importanti zone industriali in fase di sempre crescente sviluppo e centri turistici di rilievo, il peggioramento dei servizi aerei, sia per tipo di aeromobili impiegati, sia per numero ed orari dei collegamenti diretti con Palermo, Roma, Napoli e Milano, significherebbe imprimere una battuta d'arresto allo sviluppo economico e turistico di tutta la Sicilia centro orientale. (7764)

AZZARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'annuncio dato sulle proprie tabelle di orario dall'Alitalia di modificare in peggio sin dal 1° novembre del corrente anno i collegamenti diretti fra Catania, Palermo, Roma, Napoli e Milano, utilizzando, per giunta, anziché i moderni e veloci *Caravelle* attualmente in servizio nella linea, aerei oramai superati e lenti e, probabilmente, eccessivamente usati.

L'interrogante fa presente al Ministro che, se fosse attuato il nuovo orario e sostituiti gli aerei, si determinerebbe un gravissimo disagio sia degli operatori economici numerosissimi e poi di tutti i cittadini che hanno necessità di rapidi collegamenti con i centri industriali del Nord. E questo perché l'aeroporto di Catania Fontanarossa serve un vasto territorio che comprende sei province in gran parte interessate da un processo di industrializzazione già in fase assai avanzata. Ovvia-

mente il buon collegamento aereo costituisce una delle non trascurabili componenti dell'incremento industriale dell'intero territorio.

Se si considera che tutti i viaggi giornalieri sono fatti a completo carico, non dovrebbero sussistere ragioni di economicità che possano indurre l'Alitalia a modifiche peggiorative. Comunque, esercitando la società il servizio in regime di monopolio, questo argomento, anche sussistendo, dev'essere coordinato alle esigenze e al grado di sviluppo sociale ed economico delle zone del territorio nazionale. Si chiede infine se il Ministro non ritenga di esercitare energiche pressioni sulla società per dissuaderla dalla progettata, ingiusta e dannosa modifica. (7765)

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non intenda disporre, dopo di avere constatato il traffico passeggeri di questa « tratta » e gli inconvenienti cui sono sottoposti i viaggiatori, il prolungamento del percorso dell'A.T. 462 in partenza da Agrigento Centrale alle 8, fino alla stazione di Caltanissetta Xirbi. Attualmente detta motrice arriva alle 9,42 alla stazione di Caltanissetta Centrale e non prosegue per cui i viaggiatori diretti a Catania sono costretti ad attendere l'affollatissima A.T. 464, pure proveniente da Agrigento Centrale ed in partenza dalla stazione di Caltanissetta Centrale alle 10,35. (7766)

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, anche per venire incontro ai numerosi turisti che giornalmente visitano le zone archeologiche della Sicilia meridionale, di istituire una corsa diretta di automotrici Agrigento-Siracusa (via Canicattì e Licata) in maniera che venga eliminato il fastidioso trasbordo a Canicattì nell'attesa dell'automotrice proveniente da Caltanissetta Xirbi. (7767)

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non intenda ovviare al gravissimo disservizio che si verifica nei treni di maggior traffico, diretti o provenienti dal continente verso la Sicilia, nei quali, per il numero minimo di vetture in servizio, vengono invasi dai viaggiatori e dai bagagli corridoi e ritirate.

Ciò crea vivissimo malumore tra coloro i quali sono costretti a viaggiare in piedi per decine di ore. (7768)

MINASI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non intenda intervenire presso il compartimento delle ferrovie dello Stato di Reggio Calabria al fine di eliminare il grave inconveniente che lo scarico del carbone nei pressi del deposito nella stazione ferroviaria di Reggio Calabria determina per le ventiquattro famiglie che abitano gli alloggi dell'amministrazione ferroviaria, siti in via Calamizzi; difatti quelle abitazioni sono permanentemente invase da polvere nera;

se, pertanto, non intenda disporre che lo scarico avvenga verso mare, anche se l'amministrazione dovrà affrontare una maggiore spesa. (7769)

SINESIO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se di fronte al più che positivo incremento registratosi nei trasporti aerei delle persone e delle merci in Sicilia, non ritengano giunto il momento, anche in vista dell'entrata in funzione di nuovi e moderni mezzi, di procedere al potenziamento ed al miglioramento della rete di collegamenti aerei per la Sicilia ed il resto d'Italia e del mondo nonché fra le stesse città dell'isola.

Al potenziamento delle comunicazioni aeree dovrebbe essere incluso l'aumento della frequenza dei voli e la giusta sistemazione delle stazioni aeroportuali. (7770)

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali sono i piani che riguardano l'ammodernamento ed il potenziamento delle tratte ferroviarie Agrigento-Palermo ed Agrigento-Caltanissetta, dove continuano a manifestarsi numerose lamentele tra i viaggiatori, sia per il materiale rotabile impiegato (addirittura, nella Agrigento-Caltanissetta viaggiano ancora le vecchie « littorine » !) che per le numerose fermate che le automotrici continuano ad effettuare. Tempo addietro si era detto che sarebbero entrati in servizio dei locomotori *diesel*, ma poi tale notizia si rivelò priva di fondamento. L'interrogante chiede pertanto che venga studiato ed attuato un piano organico di ammodernamento e di potenziamento delle due tratte e che intanto per alcune corse (direttissimi e rapidi) vengano abolite quelle fermate intermedie che forniscono un traffico passeggeri trascurabilissimo o nullo, in maniera che venga notevolmente accorciata la percorrenza tra le località interessate. (7771)

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponda a verità la notizia recentemente diffusa circa la eventuale soppressione della linea ferroviaria a scartamento ridotto Castelvetro-Santa Ninfa-Salaparuta che non può essere annoverata tra quelle deficitarie per il costante traffico che in essa si svolge.

L'interrogante chiede che precise assicurazioni vengano fornite in tal senso in maniera da fugare le preoccupazioni manifestate dai cittadini di numerosi centri interessati, ed in particolare dai commercianti della zona. (7772)

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione della nuova stazione ferroviaria di Porto Empedocle (Agrigento). Tale realizzazione è da considerarsi più che necessaria se si tiene in debito conto l'accresciuto traffico commerciale della zona che impone il potenziamento degli impianti ferroviari rimasti tali e quali quelli di trenta anni addietro.

Senza contare che la costruzione della nuova stazione ferroviaria eliminerebbe lo scontro dell'attuale « succursale » dove tutto viene trascurato, dalla pulizia alla decente accoglienza dei viaggiatori in arrivo o in partenza. (7773)

SINESIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non intenda venire incontro ai *desiderata* dei commercianti e di coloro che, pur essendo residenti a Catania, svolgono la loro attività in provincia di Agrigento, con la istituzione di un direttissimo che, partendo da Catania verso le ore tre, possa usufruire, a Caltanissetta centrale, della coincidenza con l'A.T. 463 in arrivo ad Agrigento centrale alle ore 7,10. L'interrogante chiede inoltre che vengano aboliti i motivi che causano, molto spesso, il ritardo di quest'ultima automotrice. (7774)

SINESIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non intenda istituire sulla linea Agrigento-Caltanissetta-Catania un corriere postale per l'inoltro nella città etnea della corrispondenza a mezzo dell'A.T. 464. Attualmente, dopo la partenza delle 4,30, segue, a distanza di parecchie ore, quella delle 14,22 (A.T. 420) e la corrispondenza, specialmente quella in arrivo dalla provincia nelle prime ore del giorno, viene fatta sostare negli uffici di smistamento di Agrigento per una eccessiva durata di tempo. (7775)

SINESIO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della marina mercantile.* — Per conoscere se non ritengano di dovere adottare urgenti provvedimenti per ripristinare il servizio delle stazioni radio-costa della S.I.R.M. che da qualche mese hanno sospeso ogni attività. In particolare a Porto Empedocle, dove la marineria peschereccia non è affatto trascurabile, sia per i mezzi impiegati che per il numero di persone che si dedicano alla attività peschereccia, il provvedimento di chiusura della locale stazione della S.I.R.M. ha arrecato incalcolabili danni, senza contare che il servizio di assistenza che era molto diligentemente disimpegnato, consentiva ai marinai in navigazione di informare tempestivamente la base di appoggio delle eventuali difficoltà e degli incidenti che si verificavano nel corso delle operazioni di pesca. (7776)

LAFORGIA, DE MARZI FERNANDO, MERENDA, TAMBRONI, URSO, TITOMANLIO VITTORIA, BOVA, DEL CASTILLO, E SGARLATA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali nonostante i reiterati voti espressi dalla categoria degli artigiani circa il loro trattamento pensionistico, non si sia ancora provveduto;

1) ad adeguare, come per le altre categorie di pensionati, il coefficiente di rivalutazione dei contributi base da 55 a 72;

2) a garantire agli artigiani pensionati già assicurati con la « facoltativa » (ex convenzione dell'ottobre 1935) la conservazione delle rendite relative che attualmente sono nella quasi totalità dei casi assorbite nel minimo di lire 10.000 mensili;

3) a dare attuazione al disposto dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1959, n. 463 che prevede la istituzione di una forma di assicurazione facoltativa integrativa di quella obbligatoria e ciò per aderire alle attese di quegli artigiani desiderosi di assicurarsi un trattamento pensionistico più adeguato di quello attualmente goduto.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere quali iniziative il Ministro intenda promuovere affinché le citate giuste aspettative della benemerita categoria degli artigiani siano sollecitamente accolte. (7777)

DE MARZI FERNANDO, LAFORGIA, MERENDA, TAMBRONI, URSO, TITOMANLIO VITTORIA, BOVA, SGARLATA E DEL CASTILLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda invitare alle consultazioni per la riforma

organica del sistema delle pensioni, iniziatesi in questi giorni, anche i rappresentanti dei coltivatori autonomi (artigiani, coltivatori diretti, commercianti) così come era stato ampiamente auspicato in sede parlamentare in occasione dell'approvazione della recente legge per l'aumento degli assegni familiari. (7778)

SINESIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se si trova a conoscenza dello stato di enorme disagio in cui opera la sede provinciale dell'E.N.P.A.S. di Agrigento i cui uffici, assieme al laboratorio, sono alloggiati in tre angusti appartamenti, lontani dal centro cittadino; e se non ritiene opportuno di dar corso alla pratica che prevede il trasferimento della sede di tale ente nel nuovo palazzo che dovrebbe sorgere in un'area appositamente acquistata all'inizio della via Gioeni. La realizzazione di tale opera, oltre a dare una degna sistemazione agli uffici ed agli ambulatori, eliminerebbe le continue lamentele di coloro che sono costretti a percorrere una lunga e ripida salita prima di raggiungere gli uffici di tale ente. (7779)

SINESIO. — *Ai Ministri della marina mercantile, degli affari esteri e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se non intendano studiare la possibilità di un collegamento marittimo diretto tra Porto Empedocle e Malta, in vista anche della prossima proclamazione dell'indipendenza di quest'isola. L'iniziativa che per altro è stata sperimentata con successo da alcune agenzie di viaggi che negli ultimi tempi hanno organizzato delle crociere tra le due località, oltre ad agevolare lo sviluppo turistico, apporterebbe indubbi benefici anche nel settore del commercio. (7780)

ISGRÒ. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se non intenda intervenire con la massima urgenza per sollecitare l'approvazione del progetto per la strada di penetrazione al nucleo di industrializzazione di Oristano in Sardegna.

Si sottolinea l'importanza di poter realizzare al più presto quest'opera, per la quale la Giunta regionale ha già deliberato nella adunanza del 31 luglio 1964, lo stanziamento di 200 milioni. (7781)

PIGNI E PASSONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale sia l'orientamento degli organi governativi in riferi-

mento ai già predisposti progetti per i trafori dello Spluga e dello Stelvio e la possibilità di una ravvicinata fase esecutiva, sottolineando in tal caso l'esigenza improrogabile di accelerare e completare la sistemazione delle strade di accesso con particolare riferimento alla strade statali Lecco-Colico e Como-Colico. (7782)

SULLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per dotare l'Irpinia di un più adeguato patrimonio di istituti professionali, che tenga conto della sua eccezionale carenza di scuole specializzate tecniche, in rapporto anche alle decine di migliaia di lavoratori non qualificati che emigrano dalla provincia all'estero e al nord Italia.

In particolare, l'interrogante chiede se il ministero della pubblica istruzione intenda, al più presto, prese le opportune intese con gli enti locali, e superati eventuali ostacoli burocratici:

1) istituire un istituto tecnico industriale, ad Avellino, capace di intensificare la specializzazione operaia;

2) attribuire autonomia istituzionale alle sezioni commerciali e per geometri dell'istituto tecnico « Luigi Anatile » di Avellino sin qui riunite in una sola scuola. (7783)

CALVARESI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere l'entità dei contributi e dei finanziamenti agevolati concessi alla cooperativa « Aurora » per la conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sita in frazione di Porto d'Ascoli nella provincia di Ascoli Piceno.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere quali precisi rapporti intercorrano tra la suddetta cooperativa e il signor Formentini, il quale è, notoriamente, il più grande esportatore di prodotti agricoli della zona. (7784)

CATELLA E DEMARCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia dell'esistenza di un progetto di soppressione del tronco ferroviario Trofarello-Chieri, apparsa recentemente sui quotidiani locali.

In caso della effettiva esistenza del progetto si chiede se siano stati ponderati i conseguenti danni e disagi che deriverebbero ai comuni di Chieri, Riva di Chieri, Buttigliera, Andezeno, Mombello, Moriondo, Castelnuovo

Don Bosco, Arignano, Baldissero, Pavarolo, Montaldo e Baldassano i quali si vedrebbero privati di un indispensabile strumento di sviluppo economico e di comunicazione.

Si chiede altresì se non si ritenga di esaminare le richieste presentate dall'amministrazione comunale di Chieri, condivise dai sindaci dei comuni sopra citati, e che possono riassumersi nei seguenti tre punti:

1) sia abbandonato definitivamente ogni progetto di soppressione del tronco ferroviario Trofarello-Chieri;

2) prima di una qualsiasi decisione contraria da parte degli organi competenti, sia sentita l'amministrazione dei comuni interessati e le sia permesso un concreto esame della reale situazione finanziaria e di tutti gli elementi che concorrono a determinarla;

3) sia sollecitamente approvato ed attuato un piano di potenziamento e perfezionamento dei servizi che non mancherà di ritornare a tutto vantaggio delle ferrovie dello Stato oltre che, naturalmente, di tutto beneficio per la popolazione utente. (7785)

ANDERLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali ragioni lo abbiano indotto ad emanare la circolare n. 44 del 13 agosto 1964, a modifica della precedente circolare n. 13 del 9 febbraio 1963, ambedue interpretative della legge speciale per Assisi (n. 978 del 9 ottobre 1957). La emanazione della circolare n. 44 ha messo in gravi difficoltà le aziende che erano nate nella zona di Assisi proprio sulla base della precedente circolare.

Pare all'interrogante che sia quanto mai inopportuno abrogare, a meno di due anni di distanza dalla sua emanazione, una circolare in forza della quale si erano prodotti alcuni effetti economici (tra l'altro in una regione depressa come l'Umbria così come è stato dimostrato dalle analisi del piano regionale di sviluppo economico) negando così nei fatti quella certezza di prospettive per gli operatori economici che è la garanzia indispensabile per l'avvio e lo sviluppo delle piccole e medie imprese come quelle della zona di Assisi. (7786)

MICHELI E RADÌ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che lo hanno portato ad annullare, ad un anno e mezzo dalla sua promulgazione, la circolare del 9 febbraio 1963, n. 13, relativa alla interpretazione degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, sostituendola con la circolare del 13 agosto 1964, n. 44.



Gli interroganti chiedono di sapere se risulta a conoscenza del Ministro quanto segue:

a) la circolare n. 13 fu la conclusione di lunghe discussioni e polemiche che per anni avevano lasciato inoperante la legge di Assisi, per quanto fa riferimento ai predetti articoli, e non è da ritenersi, quindi, che sia stato il frutto di una decisione affrettata del Ministro dell'epoca, tanto è vero che tale circolare venne emanata dopo quattro anni dall'approvazione della legge ed a soli pochi mesi dalla scadenza del termine utile stabilito per poter usufruire dei benefici contenuti negli articoli sopra riportati;

b) alla scadenza del termine stabilito dalla legge per poter dar vita ad iniziative economiche, si sono installate nel territorio della zona industriale di Assisi soltanto una quarantina di piccolissime aziende artigiane ed industriali, tutte della provincia di Perugia, le quali iniziarono la loro attività solo dopo aver avuto assicurazioni verbali circa la interpretazione che sarebbe stata data agli articoli controversi, interpretazione che venne poi sancita nella circolare n. 13.

Gli interroganti fanno presente che sono attualmente in corso provvedimenti di licenziamento di maestranze e si minaccia la chiusura delle fabbriche da parte degli imprenditori che vengono ad essere colpiti dal provvedimento che toglie alcune facilitazioni concesse, con le conseguenti tristi prospettive di avere quanto prima varie centinaia di lavoratori sul lastrico in una regione dove la depressione economica ha raggiunto preoccupanti livelli. Ciò, infatti, è posto chiaramente in evidenza dalle indagini compiute dal centro regionale in sede di elaborazione dello studio relativo al piano di sviluppo economico della regione, da tempo portato a conoscenza dei vari governi succedutisi in questi ultimi tempi.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di sapere se il Ministro, alla luce di questi ed altri elementi, non ritenga di accogliere la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Assisi, dagli enti locali e provinciali, dalle organizzazioni sindacali e da tutti i cittadini preoccupati delle sorti future della economia della zona, di provvedere cioè ad un urgente riesame del problema, anche in considerazione della particolare, difficile situazione nella quale si trova la regione umbra, la quale, essendo territorio confinante con quello sotto la giurisdizione della Cassa per il Mezzogiorno, ha visto, in questi ultimi anni, trasferirsi varie aziende allo scopo di poter usufruire delle facilitazioni ivi concesse e, se non

ritenga, infine, che per l'attuazione del piano di sviluppo economico dell'Umbria, anziché togliere alcune delle facilitazioni concesse, non sia il caso di predisporre provvedimenti che facilitino tale sviluppo in una regione ormai unanimemente riconosciuta tra le più sottosviluppate del Paese. (7787)

PELLEGRINO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano stati accertati i danni provocati all'agricoltura trapanese ed agrigentina dallo sfavorevole decorso dell'annata ed a quanti ammontano;

se in conseguenza non ritengano di applicare la legge del 1960 n. 739 in tutte le sue norme. (7788)

PELLEGRINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza che la provincia di Trapani occupa il quinto posto nella graduatoria nazionale dei nuovi casi di tubercolosi con un indice di 1,75 ogni mille abitanti, superiore alla media nazionale registrata negli ultimi dieci anni;

si chiede di sapere quali siano le cause di sì grave situazione epidemiologica e quali rimedi saranno adottati per il suo superamento. (7789)

CRUCIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, in considerazione dell'importanza del comune di Leonessa — uno dei più importanti della provincia di Rieti — non intenda esaminare la possibilità del mantenimento in funzione della pretura. (7790)

CRUCIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica per pensione di guerra relativa al signor Moretti Mario fu Giuseppe, nato il 26 aprile 1915 a Recanati e residente a Porto Potenza Picena (Macerata). (7791)

PELLICANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali urgenti misure saranno adottate nei confronti della società concessionaria « Ferrovie del Gargano », che, dopo aver tardivamente corrisposto, ai propri dipendenti, gli stipendi dei mesi scorsi, ha ommesso di provvedere al pagamento delle retribuzioni relative al mese di agosto 1964, adducendo la grave motivazione della mancanza i fondi.

Tale comportamento, già inaccettabile sotto il riguardo giuridico, sembra per altro contrastare con la reale situazione finanziaria dell'azienda, la quale, fin dal luglio scorso, a

parte gli introiti d'esercizio, avrebbe incamerato un contributo statale per circa 42 milioni di lire destinato allo scopo del pagamento delle retribuzioni del personale per i mesi di luglio e agosto 1964.

L'interrogante chiede se, in vista del gravissimo pregiudizio patito da oltre mille famiglie, tante quante sono i dipendenti delle ferrovie del Gargano, e per riguardo all'evidente decozione della gestione aziendale, non si ravvisino gli estremi per una rivalutazione dei termini del rapporto di concessione e l'intervento governativo immediato nella conduzione dell'azienda. (7792)

SCALIA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare rispetto alla situazione che si verrebbe a determinare a seguito di alcune misure che la compagnia di navigazione aerea Alitalia intenderebbe adottare nei confronti dell'aeroporto di Catania, a decorrere dal 1° novembre 1964.

Infatti, da una copia della *preliminary time-table winter season 1964-65* (tabella orario preliminare — stagione invernale 1964-65) dell'Alitalia, risulta che, a partire dalla data succitata, l'aeroporto di Catania, che è uno degli aeroporti più funzionali d'Italia, per i voli da e per Roma sarebbe dotato anziché degli attuali *Caravelle* e *Viscount* adibiti sulla linea, di adeguati *DC 6*.

L'interrogante richiama l'attenzione dei Ministri sul fatto che, con l'entrata in vigore di detto orario verrebbero soppressi: il volo diretto da Catania a Milano; il volo diretto da Catania a Napoli, per cui per andare a Napoli e a Milano si dovrebbe necessariamente passare da Palermo.

Sulla rotta Catania-Palermo funzionerebbe un piccolo *Fokker* della società A.T.I.

Le misure che la società Alitalia intenderebbe adottare non trovano giustificazione nelle recenti statistiche del traffico aereo, le quali stanno invece a dimostrare un continuo incremento del numero di passeggeri aerei, in partenza ed in arrivo a Catania.

L'interrogante fa presente ai Ministri che da queste misure un serio danno verrebbe arrecato a tutta la Sicilia orientale, ed in particolare, alla città di Catania, importante centro economico-commerciale. (7793)

MONASTERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per i quali il territorio del comune di Carovigno non è stato contemplato dal decreto

ministeriale 25 luglio 1964 (*Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1964) con il quale sono state delimitate — ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modifiche — le zone della provincia di Brindisi nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 1° marzo 1962 al 15 marzo 1964, sebbene vaste estensioni dell'agro del comune in parola, tra i più provati della provincia, siano state incluse ai fini dello sgravio delle imposte, dal decreto interministeriale 16 novembre 1963, di cui è data notizia dalla *Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1964; e per sapere se non ritenga di dover rimediare, per evidenti motivi di equità, con apposito decreto, alla lamentata omissione. (7794)

NICOSIA. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se, a conoscenza del violento nubifragio abbattutosi su Pantelleria alla fine del mese di agosto, che ha devastato i vigneti e le campagne dell'isola, distruggendo, in certe zone, come Ghirlanda e Monastero, le colture e il frutto fino all'80 e al 100 per cento, non ritengano di dover immediatamente disporre affinché gli organi competenti procedano agli accertamenti previsti dalla legge, al fine di poter determinare l'entità dei danni subiti dagli interessati e procedersi con sollecitudine alla corresponsione di un indennizzo. (7795)

MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se non reputi opportuno discutere preventivamente con gli enti locali (eventualmente in apposito convegno) le soppressioni di linee ferroviarie che interessano le comunicazioni di Torino con la zona circostante e con la regione piemontese; e ciò allo scopo di inquadrare i programmi delle ferrovie dello Stato nel generale e difficile problema delle comunicazioni di Torino con l'area interessata ad un efficace sistema di comunicazioni con il capoluogo e di coordinarli coi programmi di comunicazioni interurbane di Torino e dei comuni del piano regolatore intercomunale.

In particolare l'interrogante chiede se non si ritenga opportuno sottoporre a revisione la prospettata soppressione del tronco Chieri-Trofarello; tale linea (che venne a suo tempo costruita a spese del comune di Chieri) oltre ad essere particolarmente importante per la economia del chierese presenta una gestione relativamente economica.

In linea generale l'interrogante chiede se non si ritenga più utile in molti dei casi prospettati procedere, anziché ad una soppressione, ad un ammodernamento delle comunicazioni ferroviarie, specie per quanto riguarda il materiale rotabile. (7796)

*Interrogazioni a risposta orale.*

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, per conoscere quale considerazione egli intenda dare all'azione intrapresa da alcuni organi di stampa a danno del colonnello Palumbo, comandante della scuola paracadutisti di Pisa, per il gesto da lui compiuto a tutela della propria dignità di ufficiale e di comandante, schiaffeggiando un giornalista che lo aveva pubblicamente calunniato con azione volta a denigrare le nostre forze armate, insinuando che, per sostenere il morale dei suoi giovani allievi, egli usa fare somministrare loro degli stupefacenti, quando è notorio invece che essi soltanto dal virile addestramento loro impartito ed accettato con grande entusiasmo e dalle gloriosissime tradizioni della specialità, cui si sentono fieri di appartenere, traggono l'alto spirito militare che li anima e che ne fa valorosi soldati, sui quali la Patria può fare sicuro assegnamento per la propria difesa. (1541)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'industria e commercio, delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza della situazione sempre più preoccupante che si sta determinando nella provincia della Spezia in relazione ai livelli di occupazione operaia in conseguenza dell'intensificarsi di licenziamenti, di sospensioni, di riduzioni progressive di orari di attività settimanali.

« Specificamente l'interrogante chiede di conoscere quali misure i Ministri intendano prendere in presenza del fatto che dai primi di luglio alla fine di agosto nella sola città della Spezia ad oltre 100 sono saliti i licenziamenti comunque operati nel settore delle demolizioni navali; in presenza delle massicce riduzioni di orario di lavoro settimanale attuate o richieste in stabilimenti di ogni settore produttivo, come in quelli ceramistici: Vaccari (oltre 1.000 dipendenti a 32 ore settimanali); Sira (240 dipendenti a 42 ore); Verzocchi (60 dipendenti a 36 ore); come in quelli metalmeccanici: officine Cappelli (dove restano da pagare salari in arretrato di vari mesi, 220 dipendenti posti a zero ore setti-

manali senza corresponsione di integrazione); officina Marchini (60 dipendenti su 100 posti a zero ore, mentre il salario è in arretrato di 3 mesi); come nello stabilimento tessile Jutificio-Montecatini (dove gli addetti alla lavorazione della iuta, già da un anno con orario ridotto a 40 ore settimanali sono minacciati a vedersi portati a 32 ore, riduzione che del resto si intende applicare per gli altri 170 addetti alla lavorazione della plastica, su un totale della maestranza di 600 operai ed operaie); come nelle aziende I.R.I. San Giorgio elettrodomestici (attività ridotta a 40 ore settimanali) a Cantiere Ansaldo di Muggiano (dove un numero sempre crescente di dipendenti è posto in « attesa lavoro » mentre il carico di commesse va rapidamente esaurendosi).

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere le misure che si intendano adottare per:

1) individuare ed eliminare — nella maggior misura consentita — le cause di tale situazione;

2) esercitare un pubblico controllo sui piani produttivi e relativi investimenti, al fine far risalire i livelli di occupazione e di attività lavorativa;

3) promuovere una politica creditizia atta a favorire la ripresa e lo sviluppo della piccola e della media industria.

(1542)

« FASOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per sapere quali sono le ragioni che hanno indotto la ditta Gandini-Vandoni a compiere in questi giorni numerosi licenziamenti tra le proprie maestranze, impiegate nei lavori di trasformazione irrigua del comprensorio del Liscia, interessante i comuni di Arzachena, Olbia e quelli della bassa Gallura.

« In conseguenza anche l'« Etfas », concessionaria delle opere del Liscia, ha proceduto a sospendere e licenziare numerosi dipendenti.

Si tratta in complesso di circa 300 operai, il cui licenziamento peserà in maniera gravissima su tutta l'economia della zona, già colpita da una forte depressione e sottoccupazione; ed inoltre comprometterà i tempi di realizzazione di un'opera come quella del Liscia che è già molto in ritardo con i tempi previsti per la sua attuazione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 10 SETTEMBRE 1964

« Si chiede di conoscere quali interventi i Ministri interessati intendano compiere per ovviare a questa situazione.

(1543)

« MARRAS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali urgenti provvedimenti intendano prendere in relazione alla grave situazione che si è creata in Friuli, sia nella Destra che nella Sinistra Tagliamento dove si sono avuti oltre 2.500 licenziamenti di cui circa un migliaio tra i lavoratori edili e il resto tra i metallurgici, metalmeccanici, lavoratori del legno, dei trasporti, del commercio e in altre numerose categorie per cui si è avuta la chiusura di numerose aziende industriali mentre alcune migliaia di lavoratori sono colpiti duramente con le loro famiglie a causa della sospensione del lavoro di numerose aziende e di riduzioni dell'orario di lavoro in altre.

« Gli interroganti chiedono in particolare di conoscere se il Governo intenda intervenire sollecitamente per favorire i finanziamenti nel settore dell'edilizia sovvenzionata onde porre termine al flusso dei licenziamenti e dare un nuovo impulso nel settore edilizio e per prendere tutte le misure atte a porre freno ai licenziamenti, alle sospensioni e riduzioni dell'orario di lavoro e quelle valide a favorire la ripresa di tutta l'attività economica in una Regione particolarmente depressa.

(1544) « LIZZERO, FRANCO RAFFAELE, BERNETTIC MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo, per sapere se intendano porre termine alle vicissitudini burocratiche del piccolo imprenditore edile Pietro Sacco da Matera, il quale anni or sono iniziava la costruzione di un albergo di modernissima concezione nella zona di incremento turistico di Metaponto, confidando nel contributo della Cassa per il Mezzogiorno, contributo di cui a tutt'oggi non ha potuto usufruire non essendo riuscito, per lunghi contrasti fra ente del turismo e demanio, ad acquistare il suolo concessogli dall'ente turismo e per cui si dichiarava disposto al pagamento di qualsiasi somma.

« L'interrogante informa i Ministri che il cantiere del Sacco è da lunghi mesi fermo, mentre la pratica giace sul tavolo della direzione generale del demanio.

(1545)

« DE FLORIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza della preoccupazione che va diffondendosi tra i lavoratori di numerose città e regioni italiane per l'estendersi e l'intensificarsi di provvedimenti di licenziamento e di riduzione di orario di lavoro con conseguenze negative che colpiscono non soltanto i lavoratori ma l'intera economia di grandi città e regioni; per sapere se il Governo è in grado di fornire al Parlamento il quadro completo e le dimensioni di tale grave fenomeno e come intenda intervenire per accertare le cause reali; per sapere infine se non intenda intervenire:

1) per imporre la sospensione di ogni provvedimento di licenziamento;

2) per procedere, comunque, anche nei casi di riduzione di orari e di prolungamento delle ferie, all'esame preventivo, insieme a rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, della situazione esistente nelle aziende ove tali fenomeni si manifestano e per esaminare i programmi di produzione e degli investimenti onde assicurare la piena occupazione.

(1546) « TOGNONI, D'ALESSIO, Busetto, SULLOTTO, VENTUROLI, LAJOLO, TEMPPIA VALENTA, CORGHI, FRANCO RAFFAELE, CAPRARA, D'ALEMA, FASOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri delle partecipazioni statali, dei trasporti e aviazione civile, per conoscere se risponda al vero che l'Alitalia intenda apportare riduzioni nel numero dei voli e progetti di sostituire i velivoli in atto adibiti al collegamento aereo tra Catania e Roma e tra Catania-Napoli e Milano con altri apparecchi meno moderni e veloci e quindi meno efficienti.

« Tale provvedimento, se attuato, rischierebbe di arrecare serio pregiudizio al costante incremento del traffico aereo tra Catania e la Sicilia orientale col Continente ed arrecerebbe grave nocumento alle correnti turistiche che fanno capo a Taormina e Siracusa.

L'interrogante chiede, quindi, un sollecito intervento della Presidenza del Consiglio e dei dicasteri interessati per scongiurare il minacciato provvedimento.

(1547)

« TURNATURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere l'entità dei danni provocati il 9 agosto 1964 dal nubifragio abbattutosi in

Sicilia e quali provvedimenti siano stati adottati o intendano adottarsi per venire incontro alle popolazioni colpite, le quali, tra l'altro, invocano in loro favore l'estensione delle provvidenze contemplate dalla legge n. 86 del 1964.

(1548)

« TURNATURI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia, per sapere se siano a conoscenza del grave fatto accaduto nel comune di Caravaggio, in provincia di Bergamo, dove, in un cantiere edile erano stati assunti al lavoro ragazzi di età inferiore ai quindici anni.

« Uno di essi, Giuseppe Mazza di anni 12, è deceduto in seguito al crollo della casa in costruzione, altri sono rimasti feriti.

« Per sapere se inchieste, amministrative o giudiziarie, siano state esperite; per conoscere le conclusioni e a chi debbano addebitarsi le responsabilità del luttuoso incidente sul lavoro.

« Se infine non intenda il Ministro del lavoro rivedere la struttura e le funzioni dell'ispettorato, potenziandone i servizi di vigilanza, oggi insufficienti di fronte alle esigenze dello sviluppo industriale.

(1549) « COLLEONI, BIAGGI NULLO, RAMPA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle partecipazioni statali, per conoscere, in relazione alla annunciata sostituzione degli aeromobili *Caravelle* sulla linea Roma-Catania con altrettanti aerei del tipo *DC 6* a decorrere dal 1° novembre 1964, se non consideri indispensabile revocare subito tale decisione considerata che:

1) essa contrasta clamorosamente con la più volte proclamata intenzione dell'Alitalia (sempre confermata da autorevoli membri del Governo) di procedere al graduale ammodernamento della sua flotta aerea, attraverso la sostituzione di aerei a reazione a quelli con motore a pistone e agli stessi più evoluti turboelica *Viscount*;

2) la reazione del pubblico all'annunciata decisione è giustamente del tutto sfavorevole, considerata non solo la minor velocità dei *DC 6* che impiegano oltre 100 minuti di volo per coprire la distanza Roma-Catania contro i 50-55 minuti impiegati dai *Caravelle* ma, soprattutto, la minor sicurezza offerta dai vecchissimi *DC 6* dell'Alitalia, ormai soggetti a continue avarie (come ha dimostrato anche la più recente esperienza) oltre che meno adatti dei *Caravelle* a volare nelle condizioni

meteorologiche perturbate tipiche dei mesi invernali;

3) la linea che ora per incomprensibili motivi si vuole declassare a linea di secondo ordine serve, oltre che un intenso movimento turistico nazionale e internazionale, le importanti zone industriali di Augusta-Siracusa, Gela, Ragusa e Catania;

4) l'amministrazione comunale di Catania ha chiesto la revoca dell'assurdo provvedimento.

(1550) « PEZZINO, DI MAURO LUIGI, FAILLA, DE PASQUALE, DI LORENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere:

1) se la recente decisione della FIAT di ridurre l'orario di lavoro per 55.000 dipendenti e la continuazione dell'orario ridotto alla Lancia non vengano valutate come diretta conseguenza della istituzione della tassa di acquisto sugli autoveicoli;

2) se non ritengano che la recessione del settore non stia aggravandosi al punto che fra poche settimane potremmo trovarci di fronte a massicce richieste di licenziamenti non solo da parte di queste industrie ma anche di molte altre direttamente o indirettamente collegate alla produzione automobilistica come pure da migliaia di aziende artigiane;

3) quali provvedimenti intendano prendere per ovviare a questi inconvenienti anche in considerazione del fatto che le conseguenze negative della nuova tassa vengono pagate in gran parte dalla sola Torino e soprattutto dai lavoratori di questa città che hanno già perduto parecchi miliardi di salari.

(1551)

« ABELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'industria e commercio, per sapere quali motivi ostino alla illuminazione notturna delle linee di alta tensione e ferroviarie e dell'E.N.E.L. nei pressi dell'aeroporto di Pescara, e se non ritengano di fare eseguire subito detti lavori che sono estremamente necessari a che l'aeroporto di Pescara venga abilitato all'esercizio anche nelle ore notturne, cosa che porterebbe all'esecuzione di un programma di circa trenta voli giornalieri.

« Ciò faciliterebbe lo sviluppo turistico industriale della Val Pescara e le comunicazioni postali in base ai nuovi programmi che

si vanno disponendo presso il ministero delle poste e telecomunicazioni.

« Inoltre se non ritengano di concorrere a che sia istituito un posto franco internazionale all'aeroporto di Pescara.

(1552)

« CETRULLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere se sono a conoscenza dei danni gravissimi arrecati dal maltempo all'isola di Pantelleria, in questi giorni, e se non ritengano d'intervenire immediatamente con opportuni ed adeguati provvedimenti per alleviare il disagio grave di quelle popolazioni già tante volte duramente provate.

(1553)

« PELLEGRINO ».

#### *Interpellanze.*

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri degli affari esteri, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per conoscere se non ritengano di proporre — così come hanno fatto gli agrumicoltori della provincia di Siracusa e le associazioni di categoria interessate, secondo quanto pubblicato dalla stampa quotidiana di Sicilia — ricorso avverso i regolamenti della commissione C.E.E. che hanno fissato i prezzi di riferimento per gli agrumi, anche in considerazione della fondamentale importanza del rispetto della " preferenza comunitaria ", postulato essenziale non solo nell'interesse della produzione agrumicola ed ortofrutticola ma di tutta l'economia agricola comunitaria.

« Il ricorso degli agrumicoltori siciliani — manifestamente fondato nel merito (in quanto risulta provato che i prezzi di riferimento di cui trattasi non solo non tengono conto dei prezzi di raccolta, condizionamento, trasporto e commercializzazione e del generale aumento dei prezzi e dei salari, ma sono addirittura inferiori alla media triennale dei prezzi realizzati dai produttori per la vendita del frutto pendente con le spese di raccolta a carico dell'acquirente) — può presentare dubbi

sulla propria ricevibilità sia per la natura formale dei provvedimenti impugnati (regolamenti), sia per il fatto che essi sono destinati agli Stati membri.

« Indubbia sarebbe invece la ricevibilità del ricorso se proposto dal Governo italiano e sarebbe quindi grave rischiare di privare gli interessati dalla tutela giurisdizionale del Trattato, qualora il ricorso proposto dagli agrumicoltori venisse respinto non perché infondato nel merito, ma soltanto per motivi formali di ricevibilità.

(272) « TRUZZI, SGARLATA, GULLOTTI, DEL CASTILLO, URSO, CAIAZZA, GIGLIA, LETTIERI, BONTADE MARGHERITA, LAFORGIA, AMATUCCI, DEGAN, BOVA, GERBINO, CAVALLARO NICOLA, VINCELLI, GIOIA, TURNATURI, DI LEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i Ministri degli affari interni e della sanità, per sapere se sono a conoscenza che la Corte dei conti ha rivolto all'amministrazione dell'O.N.M.I. gravi appunti tra i quali: forti « rimborsi spese con i quali vengano praticamente retribuite le cariche sociali; ritardi nella presentazione dei rendiconti; assunzione di personale in deroga al regolamento organico; inosservanza delle norme amministrative sul patrimonio ».

« Rileva ancora la Corte dei conti che gli organi di vigilanza, nonostante i generosi contributi elargiti dallo Stato onde evitare il fallimento dell'ente, non hanno ancora esaminato e approvato i rendiconti degli ultimi sette anni, precisamente dall'esercizio 1955-56; pur avendo autorizzato le successive variazioni.

« Chiede l'interpellante se è stato disposto in merito e con quali disposizioni e provvedimenti onde evitare gravi ripercussioni sulla funzionalità e la vita dell'ente e dare ai cittadini la certezza che esso non continui a vivere in un clima anormale.

(273)

« GONELLA GIUSEPPE ».